

I DIRITTI UMANI

CONCETTI FONDAMENTALI ED EVOLUZIONE STORICA



Appunti, integrativi al Corso di Morale sociale, tenuto dal prof. Giuseppe Quaranta, ad uso esclusivo degli studenti della Scuola di Formazione Teologica - Padova

a cura del dott. Riccardo Abati – Specialista in “Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani”

A.A. 2008-2009

***“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.***
(Art.1 Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo - 1948)

INDICE

1. Definizione di diritto	10
2. Perché l'espressione diritti umani	11
3. Che cosa sono i diritti umani	11
4. Chi sono i diritti umani	11
5. Dove sono i diritti umani	11
6. Cosa significa il "riconoscimento giuridico" dei diritti umani	12
7. Perché è importante il "riconoscimento giuridico" dei diritti umani	14
8. Perché i diritti umani sono irrevocabili	14
9. Perché i diritti umani sono universali	14
10. Come sono classificati i diritti umani	15
11. Da quando si rivendicano i diritti umani	19
11.1 La nozione nell'antichità	19
- Codice di Hammurabi	19
- Aristotele e gli stoici	21
- Impero persiano: il cilindro di Ciro	23
- Roma e il diritto di cittadinanza	24
- Editto di Asoka	26
- Medioevo: Tommaso d'Aquino – il giusnaturalismo scolastico – Giovanni Duns Scoto	26
- Magna Charta Libertatum	27
- Carta Manden del Mali	28
- Habeas Corpus	30
- Carta de Logu (Sardegna)	31
- La Scuola di Salamanca	32
- Bartolomeo De Las Casas	33
- Editto di Nantes	35
- Petition of Rights	35

- Il movimento dei “quaccheri”	36
- Dichiarazione dei diritti dello Stato della Virginia e Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti	38
- Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino	39
- Il secolo XIX	41
- Napoleone Bonaparte e i moti del 1848	42
- Mohandas Karamchand Gandhi	43
- Secondo dopoguerra	43
12. Legislazione internazionale	46
13. Strutture internazionali	47
14. Legislazione regionale	47
15. I diritti umani nella Chiesa cattolica	47
APPENDICE	49
Sintesi concettuale in inglese	51
Sintesi concettuale in francese	52
Sintesi concettuale in spagnolo	53
Sintesi delle prime garanzie scritte dei “diritti dell'uomo”	54
Confronto tra la Costituzione italiana e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo	55
Le categorie e le “generazioni” dei diritti umani	56
Il sistema delle Nazioni Unite	57
LETTURE	61
Giovanni Paolo II, <i>Nel rispetto dei diritti umani il segreto della vera pace.</i>	63
Benedetto XVI, <i>La persona umana, cuore della pace.</i>	68
G. Fiorentino, <i>Impegno multilaterale per rendere i diritti dell'uomo davvero universali.</i>	72
Avvenire 1 maggio 2009, <i>Diritti umani, solo briciole?</i>	77
Avvenire 3 maggio 2009, <i>Diritti umani: conquista o ultima ideologia?</i>	79
-L. Sabourin, <i>Prima di tutto viene la «responsabilità di proteggere» .</i>	79
- P. Manent, <i>Ma l'intervento umanitario è spesso un inganno politico.</i>	81

- L. Dell'Aglio, <i>Strategia planetaria contro le derive della globalizzazione.</i>	82
Avvenire 5 maggio 2009, <i>La crisi pesa sui diritti umani.</i>	84
- Discorso di Benedetto XVI	85
- L. Dell'Aglio, <i>Attenti alle false rivendicazioni .</i>	87
Indicazioni bibliografiche	89



Prima di affrontare nello specifico la problematica storica dei diritti umani è opportuno richiamare alcuni concetti fondamentali.

1. DEFINIZIONE DI “DIRITTO”

Il diritto può essere definito come un insieme di *regole di condotta* (dette anche *norme*), generali ed astratte, che riguardano le azioni umane dei soggetti che appartengono a una determinata collettività in un particolare momento storico. La funzione del diritto è quindi quella di garantire l'ordine sociale della comunità, disciplinando i rapporti tra i membri della stessa. Queste regole sono *generali* in quanto riguardano tutti i soggetti e non solo alcuni e *astratte*, perché il comportamento in esse previsto è un modello di comportamento teoricamente identificato. A seconda del loro contenuto le *norme giuridiche* si distinguono in: a) *prescrittive o di condotta*, quando vietano o impongono determinati comportamenti a tutti i membri appartenenti a una società; b) *sanzionatorie*, quando stabiliscono quali sanzioni devono essere applicate nei confronti di coloro che hanno violato le norme prescrittive o che si sono comportati in modo non consentito. Esse sono rivolte agli organi dello Stato incaricati di applicarle; c) *organizzative*, indicative cioè degli organi che compongono lo Stato e delle procedure e dei poteri attraverso cui questi operano. In base al *contenuto*, ovvero agli interessi protetti, il diritto si distingue in: *diritto oggettivo* e *diritto soggettivo*. Il **diritto oggettivo** è l'insieme delle norme giuridiche obiettive e uniformi che regolano l'agire umano e la vita collettiva in un ordinamento giuridico. Viene usualmente distinto in diritto *pubblico* e diritto *privato*: il primo è diretto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli Enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati; il secondo interviene a regolare i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una stessa collettività in posizione di parità. Il **diritto soggettivo** è il potere di agire di un soggetto a tutela di un proprio interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico, nonché la pretesa, garantita e disciplinata dal diritto oggettivo, dello stesso nei confronti di altri soggetti o beni. Attribuisce al suo titolare una posizione di vantaggio che questi potrà far valere nei confronti di tutti i soggetti, nel caso di diritto soggettivo *assoluto* (*erga omnes*), nei confronti di uno o più soggetti nell'ambito di un determinato rapporto giuridico, nel caso di diritto soggettivo *relativo* (*actio in personam*, cioè i diritti che hanno per oggetto un certo contegno - prestazione - di una determinata persona). Lo Stato si occupa della loro osservanza, solo se il singolo richiede l'intervento di un giudice. In base alle *materie regolate* il diritto si distingue in: a) *diritto costituzionale*, comprende le norme essenziali ed i principi fondamentali della vita dello Stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità. Tali norme e principi sono contenuti nella Costituzione e nelle leggi costituzionali; b) *diritto amministrativo*, disciplina, nel rispetto della Costituzione e della legge, l'attività amministrativa dello Stato in tutti i suoi molteplici aspetti (la c.d. Pubblica Amministrazione), regolandone il funzionamento, i poteri, l'organizzazione, i beni, i mezzi, le forme degli atti, la tutela e i rapporti con i singoli cittadini; c) *diritto penale*, comprende quel complesso di norme con le quali lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione afflittiva o pena, proibisce determinati comportamenti umani che vengono definiti reati in quanto contrari ai fini da esso perseguiti. Il diritto penale contribuisce ad assicurare le condizioni essenziali della convivenza, predisponendo le sanzioni più idonee alla difesa dei valori socialmente rilevanti e dei beni; d) *diritto civile*, comprende le norme che riguardano l'esistenza del soggetto, le capacità e le possibilità giuridiche che il soggetto ha di sfruttare le risorse economiche. In particolare, il diritto civile disciplina i diritti *reali* (titolarità di posizioni soggettive o diritti che un soggetto può vantare rispetto ai beni materiali e immateriali) e i rapporti di *obbligazione* (posizioni soggettive rispetto ad un vincolo giuridico, come ad. es. il contratto). Inoltre, disciplina la tutela del soggetto nei confronti delle offese eventuali o attuali che colpiscono la sua sfera giuridico-patrimoniale; e) *diritto commerciale*, disciplina le azioni di coloro che svolgono professionalmente attività economiche e di coloro che interagiscono in questi rapporti commerciali quali le imprese e le società; f) *diritto processuale*, comprende le norme che regolano e disciplinano i diversi procedimenti davanti ai giudici inerenti le controversie relative all'applicazione del diritto civile, penale e amministrativo. Si distingue perciò un diritto processuale *civile* (processo e procedimenti davanti alla magistratura ordinaria civile) da un diritto processuale *penale* (processo e procedimenti davanti alla magistratura ordinaria penale) e da un diritto processuale *amministrativo* (processo e procedimenti davanti alla magistratura

speciale amministrativa, costituita in primo grado, dai TAR - Tribunali Amministrativi Regionali e, in secondo grado, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale).

2. PERCHÉ L'ESPRESSIONE "DIRITTI UMANI"

Nei documenti degli organismi internazionali – dall'ONU al Parlamento europeo - si usa l'espressione "**diritti umani**" (*human rights, droits de l'homme, derechos humanos, droits de la personne, menschenrechte, ...*) per indicare **tutti i diritti e le libertà fondamentali della persona**. L'espressione "diritti civili" è riduttiva perché si riferisce soltanto a quella categoria o parte di diritti fondamentali che costituiscono lo *status* del *cittadino*, ma non lo **status della persona nella sua integralità**. L'espressione "diritti umani" è la più appropriata perché con essa:

- a) si evitano discriminazioni di genere, quanto meno lessicalmente;
- b) ci si riferisce a tutte le categorie o generazioni di diritti finora riconosciuti - sia civili e politici sia economici, sociali, culturali - e a tutti i soggetti rilevanti - le persone, i popoli, le minoranze;
- c) si sottolinea la portata trasformatrice, *umanizzante* appunto, dei procedimenti indotti dal riconoscimento dei diritti fondamentali.

3. CHE COSA SONO I DIRITTI UMANI

Per diritti umani si intendono tutti quei *bisogni essenziali, fondamentali, irrinunciabili della persona*, che devono essere riconosciuti e soddisfatti perché la vita di qualsiasi individuo possa realizzarsi dignitosamente nella integralità delle sue componenti materiali e spirituali.

In ragione della loro essenzialità, la legge riconosce questi bisogni come *diritti fondamentali* e fa obbligo sia alle istituzioni pubbliche - a cominciare da quelle dello Stato - sia agli stessi titolari dei diritti, di rispettarli. I diritti umani non sono dunque una creazione o un artificio legalistico, cioè di osservanza formale ed esasperata della legge, ma un **dato che preesiste alla legge scritta** e che pertanto non può da questa essere creato o costruito. In altri termini, **i diritti umani attengono all'umanità e alla spiritualità della persona**, di ogni persona, non ne sono un accessorio che oggi c'è e domani può non esserci.

4. CHI SONO I DIRITTI UMANI

I diritti umani siamo noi come è ben specificato dall'art.1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo: "*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza*". **Quindi noi nasciamo con i diritti dentro di noi**. Tutti, egualmente, abbiamo i diritti dentro di noi ed essi non sono cose astratte o formali. Vivere i diritti umani significa anche "stare bene insieme" nella comunità nella quale ci si trova a vivere, quotidianamente, ad iniziare dalla famiglia. **Noi siamo i diritti umani, quindi siamo la legge fondamentale alla quale devono riferirsi le leggi degli Stati.**

5. DOVE SONO I DIRITTI UMANI

I diritti umani sono nelle nostre quotidianità, nelle nostre relazioni e in quelle politiche: nazionali, internazionali e transnazionali. **I diritti umani non sono negoziabili**, in quanto dove c'è una persona, *senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali* (art.3 Costituzione italiana), lì ci sono i diritti umani perché ogni persona ha una dignità ontica, che le deriva dal fatto stesso di essere persona.

6. COSA SIGNIFICA IL “RICONOSCIMENTO GIURIDICO” DEI DIRITTI UMANI

Il “riconoscimento giuridico” dei bisogni vitali, ovvero il solenne **recepimento del valore supremo della dignità della persona umana¹ all'interno della norma giuridica** - scritta e passibile di esser fatta valere - quindi norma azionabile, *ius positum*, ovvero diritto positivo, nel senso di posto, stabilito dai singoli Stati - è l'obiettivo costantemente perseguito, prima dentro gli Stati poi anche a livello internazionale, affinché agisca *erga omnes*² l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e tutto questo con conseguenze rivoluzionarie, come ha ben dimostrato la storia di ogni epoca. A partire dal momento in cui le istituzioni legislative riconoscono i diritti umani, esse si mettono in crisi dovendo misurarsi con la loro innata “violenza strutturale”, quella che si esprime, in grado estremo, nel potere di comminare la pena di morte e di fare la guerra. Quando i diritti umani diventano diritto positivo, l'intero impianto tradizionale di quest'ultimo deve confrontarsi, per rifondarsi, con il diritto naturale: “*tutti gli esseri umani*

¹ Aristotele riteneva che ogni cosa avesse in sé una “forma della sostanza” che determinava l’“essenza” di tutte le cose appartenenti a quella categoria. Così, anche l’uomo. Quest’ultimo era colui la cui essenza era rappresentata da quella parte dell’anima dotata di ragione. L’uomo, quindi, era concepito come diviso in due parti: l’*uomo essere sensibile* e l’*uomo essere di ragione*. Ma Aristotele non arrivò a una definizione di persona. Il suo impianto sistematico fu ripreso da S. Tommaso d’Aquino secondo il quale la tipicità corporea dell’essere umano acquisiva valore essenziale e costitutivo poiché il raggiungimento della perfezione umana doveva avvenire anche attraverso il corpo. Nello specifico, la distinzione aristotelica di *uomo essere sensibile* e *uomo essere razionale* fu perfezionata con la distinzione cristiana fra anima e corpo. La concezione tomistica riprese anche la definizione di Boezio semplificandola in *omne individuum rationalis naturae dicitur personae* e in realtà modificandone radicalmente il significato e la portata: la persona viene inserita in un ordine cosmologico perfetto. La persona, nel pensiero di S. Tommaso, è costretta in un ordine universale allo stesso tempo fisico e metafisico. È inserita in un ordine cosmologico armonico ed è il segno tangibile della bontà divina. In questo modo, la persona diventa il legame tra umano e divino poiché - inserita in contesto ontologico di matrice aristotelica - la sua perfezione si compie nella natura e da essa fisicamente e metafisicamente dipende. Per S. Tommaso: “*persona significat quod est perfectissimum in tota natura*” (S. Tommaso d’Aquino, *S.Th.*, I,20,3). Tommaso “*guarda alla persona dal punto di vista ontologico e la considera come una modalità dell’essere, ossia di quella perfezione che nella sua metafisica è la <<perfectio omnium perfectionum>> e <<actualitas omnium actuum>> ed è proprio rispetto a questa perfezione che la persona occupa il gradino più alto*” (Cfr.B.Mondin, *La metafisica di S.Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti*, Ed. Studio Domenicano, Bologna 2002, p.260). Tommaso precisa anche che “*gli individui di natura ragionevole hanno un nome speciale. E questo nome è persona*” (S.Th.,I, q.29,a.1). Colui che riprese a trattare il tema della persona con lo stesso vigore tomistico, fu Immanuel Kant, influenzato anche dal movimento culturale che si era rapidamente diffuso in Europa durante il XVIII: l’illuminismo. L’elemento essenziale della persona kantiana è la razionalità intesa come manifestazione della assoluta “volontà buona” di cui la volontà personale è fine ultimo dell’attività morale e che non è “in divenire”, ma un fine già compiuto ed esistente in sé per sé. La persona è in un faticoso crearsi e, sicuramente, risulta garantita poiché elevata a motore assoluto della razionalità universale, ma allo stesso tempo è indebolita dalla sua esistenza. La persona kantiana è l’uomo come razionalità ovvero il suo stesso essere uomo è la sua razionalità. Essa può abbandonarsi per diventare atto della ragione e in questo sta la sua attitudine. Inoltre la persona kantiana può dimostrare l’ordine razionale e raggiungere gli stessi risultati della persona tomista con deduzioni diverse e svincolate da qualsiasi elemento trascendentale. Partendo da presupposti radicalmente diversi S. Tommaso e Kant volevano dimostrare la centralità della persona *rationalis* di fronte all’universo. Il primo individua nella persona il culmine della perfezione della natura, il secondo l’organo della ragione. Quindi in entrambe le concezioni risultava definitivamente superato ciò che la persona poteva rappresentare nelle concezioni pre-tomiste: il punto di incontro tra esistenza individualizzata e razionalità universale. In Kant, la persona diventa immutabilmente l’organo di ragione e finisce per coincidervi. E, così, finisce per esservi rinchiusa in quanto, se tentasse di affrancarsi da questo circolo morale, il sistema finirebbe per crollare seppellendo il concetto stesso di persona. In verità, esiste anche una sorta di apertura liberatrice nel pensiero di Kant rispetto alla persona e tanto è stato ravvisato nell’interpretazione di un celebre imperativo: “*Agisci in modo che la tua volontà possa essere considerata come istitutrice di una legislazione universale*”. Infatti, si ritiene che questa formulazione comporti il legame dell’azione alla legge, ma l’azione, seppur non identificata con l’arbitrio, è espressione di una decisione personale che lavora per divenire razionale. Non è direttamente organo razionale. Sembra, così, riconoscersi alla persona una propria individualità. Interessante, il pensiero di Antonio Rosmini (1797-1855) secondo il quale si deve porre una distinzione fra legge e diritto. Infatti egli riteneva *la persona “il diritto sussistente”*.

Tratto da: www.fedoa.unina.it/1752/1/Ghionni_Diritto_Comune_Patrimoniale.pdf, con molte semplificazioni e integrazioni.

² La locuzione latina “*erga omnes*”, tradotta letteralmente, significa *nei confronti di tutti*. Nel linguaggio giuridico, si usa dire che ha efficacia *erga omnes* qualsiasi norma, decreto, contratto che senza eccezione alcuna venga applicato ad intere categorie di persone. Il significato risulta quindi essere l’opposto del detto *inter partes*, cioè avente efficacia solo per le parti (di un giudizio, di un contratto, ecc.).

*nascono liberi ed eguali*³”. La legge scritta dei diritti umani, avente sempre per sua natura rango costituzionale qualunque ne sia l’espressione formale, è dunque la legge che legittima un permanente stato di rivoluzione nonviolenta⁴, è la legge che legittima il superamento di ogni altra legge che non sia conforme ad essa. Con il riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani ha inizio la rivoluzione umanocentrica in seno al sistema giuridico e politico delle relazioni internazionali, una rivoluzione copernicana che pone al centro del sistema la persona umana, non più lo Stato “sovrano” *superiorem non recognoscens*⁵, come sancito dalla Pace di Westfalia del 1648⁶. Proclamando esplicitamente che negli eguali diritti innati delle persone umane risiede il fondamento di qualsiasi ordinamento

³ Cfr. Art.1 ” Dichiarazione universale diritti dell’uomo”

⁴ Ci è di grande riferimento e sostegno il “Discorso della Montagna” (Mt5, 1-20) dove si enunciano, a livelli teologici mai superarti, le caratteristiche di chi è diverso nel bene.

⁵ L’espressione “*superiorem non recognoscens*” è riferita a chi ritiene di non essere sottoposto ad alcun potere superiore eccetto quello divino. Le sole leggi che vincolano l’autorità del sovrano sono infatti quella divina e quella della natura, che è anch’essa espressione della volontà divina. Per quanto riguarda le leggi civili, viceversa, il sovrano non è tenuto ad alcuna obbedienza verso di esse: può disattenderle o modificarle sia nel caso che siano promulgate da lui stesso sia nel caso che vengano ereditate dai suoi predecessori. La sovranità si estende ovviamente anche alla materia religiosa, in modo da rappacificare le diverse confessioni sotto l’autorità politica unitaria da cui esse esclusivamente dipendono.

⁶ La pace di Westfalia del 1648 pose fine alla cosiddetta guerra dei trent’anni, iniziata nel 1618, e alla guerra degli ottant’anni, tra la Spagna e le Province Unite. Essa si divide nei due trattati firmati a Münster e Osnabrück (ricordati, appunto, come Trattato di Münster e Trattato di Osnabrück). La pace venne poi completata con il Trattato dei Pirenei, del 1659, che mise fine alle ostilità tra Spagna e Francia. All’origine della guerra dei trent’anni può collocarsi il desiderio dei principi tedeschi di porre definitivamente un freno alle aspirazioni restauratrici del nuovo imperatore asburgico, aspirazioni sostenute dalla Spagna. Tra le pretese dell’imperatore vi era, infatti, quella di privare i principi tedeschi del diritto a determinare la religione dei propri regni, sancito dalla pace di Augusta nel 1555, secondo il principio del “*cuius regio, eius religio*”. Con il trattato di Westfalia si inaugurò un nuovo ordine internazionale, un sistema in cui gli Stati si riconoscono tra loro proprio e solo in quanto Stati, al di là della fede dei vari sovrani. Assume dunque importanza il concetto di sovranità dello Stato e nasce quindi una comunità internazionale più vicina a come la si intende oggi. La pace di Westfalia fu firmata in due località separate a causa dei dissidi tra i cattolici e i protestanti, che rifiutarono di sedere alla stessa conferenza; vennero quindi scelte due località, Münster per i cattolici e Osnabrück per i protestanti. I due testi, praticamente identici, riguardarono soprattutto il Sacro Romano Impero, e sancirono la sconfitta delle ambizioni asburgiche, decretando la libertà degli stati tedeschi in materia religiosa e di politica estera; la Spagna continuò invece la guerra contro la Francia. I principi sanciti dalla pace furono i seguenti: riguardo alla questione religiosa fu confermata la Pace di Augusta (1555), fu estesa la tolleranza anche ai calvinisti, e fu stabilito che i sovrani dovessero rispettare le minoranze religiose e che i beni ecclesiastici in possesso dei protestanti fino al 1624, non fossero restituiti alla Chiesa cattolica. I provvedimenti attinenti agli aspetti ecclesiastici includevano il divieto di persecuzione religiosa in Germania e la riaffermazione della pace di Augusta. Se però un principe si fosse convertito ad altra religione, non avrebbe più avuto alcun diritto sulle proprie terre (misura atta a controllare la diffusione della Riforma). La pace di Westfalia determinò la fine di un lungo periodo di guerre di religione: i successivi conflitti armati in Europa furono intrapresi per motivi di ordine esclusivamente politico. Riguardo all’ordinamento interno del Sacro Romano Impero, fu riconosciuta ai principi la piena sovranità territoriale ed il diritto di stringere alleanze, purché non contro l’impero. Riguardo i mutamenti territoriali: la Francia ebbe, in Lorena, Metz, Toul e Verdun e i territori asburgici dell’Alsazia, ma non i territori della città di Strasburgo. La Svezia ricevette un risarcimento in denaro, la Pomerania Anteriore e i vescovati di Brema e Verden, che le assicuravano il controllo delle foci dei fiumi Oder, Elba e Weser, ottenendo in tal modo l’egemonia sul Mar Baltico; le fu inoltre concesso di inviare tre rappresentanti al Concilio dei Principi dell’Impero Il Palatinato fu diviso tra il figlio di Federico V, cui fu restituita la dignità elettorale, ed il duca Massimiliano di Baviera, che ottenne l’Alto Palatinato. Il Duca di Baviera conservò il titolo di elettore garantitogli nel 1628 (il numero degli elettori venne quindi portato a otto). Il Brandeburgo (futura Prussia) ricevette la Pomerania Orientale, e i vescovati di Magdeburgo, Halberstadt, Kammin e Minden, nonché i territori di Cleves, Mark e Ravensberg in seguito alla risoluzione della disputa per i territori del defunto Duca di Jülich-Cleves-Berg. I Paesi Bassi e la Svizzera furono riconosciuti indipendenti. La Spagna, che non aveva aderito alla Pace di Westfalia, riuscì ad occupare il porto di Dunkerque, nelle Fiandre, ma il Cardinale Mazarino si alleò con l’Inghilterra, promettendole, in caso di vittoria, Dunkerque e la Giamaica e l’esercito francese, al comando del maresciallo di Francia Henri de La Tour d’Auvergne, visconte di Turenne, riuscì a sconfiggere nella battaglia delle Dune, presso Dunkerque (14 giugno 1658) gli spagnoli guidati dal *Gran Condé*. Filippo IV fu costretto così a firmare la Pace dei Pirenei (1659) che segnò il declino degli Asburgo di Spagna. Curiosamente la Svezia non prese accordi con San Marino, paese contro cui era in guerra. Formalmente è stata siglato un trattato di pace nel 2004 per porre fine allo stato di “belligeranza” che burocraticamente era ancora vivo tra le due nazioni.

giuridico, il nuovo diritto internazionale assume il principio “*humana dignitas servanda est*”⁷ come avente il primato su quello della sovranità degli Stati.

7. PERCHÉ È IMPORTANTE IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

Il riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani non è sostitutivo del riconoscimento interno allo Stato, ma serve a rafforzare i sistemi di garanzie esistenti dentro gli Stati e a stimolarne la creazione laddove non esistono ancora, perché:

a) fornisce la lista aggiornata dei diritti umani, assolvendo così, almeno in parte, a una funzione di certezza “letterale” del diritto in sede mondiale: in Italia, ad esempio, per conoscere quali sono tutti i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, non bastano i riferimenti dell’articolo due⁸, ma occorre leggere la Costituzione con l’ausilio delle fonti internazionali;

b) obbliga gli Stati a sottoporsi a forme di controllo internazionale, in particolare a:

- rendicontare periodicamente ai competenti Comitati delle Nazioni Unite costituiti in base alle Convenzioni giuridiche internazionali;
- sottoporsi a indagine giudiziaria o quasi giudiziaria, avviata per iniziativa di stati terzi presso le Commissioni e Corti regionali o presso i Comitati delle Nazioni Unite;
- sottoporsi allo stesso tipo di indagine su iniziativa del singolo individuo (ricorso giudiziario in senso proprio o comunicazione individuale a seconda delle norme e degli organi di riferimento);
- completa, con una sorta di appello di quarto grado, la sequela dei rimedi giudiziari che a livello nazionale si fermano normalmente al terzo grado;
- obbliga gli Stati a trasformare i rispettivi ordinamenti giuridici in senso costituzionale-democratico mediante il loro adeguamento allo standard fissato dalle norme internazionali.

8. PERCHÉ I DIRITTI UMANI SONO IRREVOCABILI.

Nel riconoscimento giuridico dei diritti umani c’è un importante dato di irreversibilità nel senso che, una volta formalizzato tale riconoscimento, normalmente con un atto di rilievo costituzionale, esso non è disponibile, non può essere revocato né da chi lo ha posto formalmente in essere né da altri. La ragione di questa irreversibilità dipende dal fatto che **i diritti umani sono diritti innati, quindi inalienabili, indisponibili, inviolabili**. Se i diritti fondamentali esistessero solo nella misura in cui i poteri sono disposti a riconoscerli, essi non avrebbero altro fondamento che il potere mentre “essi sono in buona parte diritti contro il potere”.

9. PERCHÉ I DIRITTI UMANI SONO UNIVERSALI.

L’assunto di universalità che da sempre sottende il discorso dei diritti umani trova oggi conferma storica, come dire che è un assunto empiricamente fondato sia dal loro avvenuto riconoscimento giuridico internazionale sia dal fatto che, quando ci sono sofferenze a causa della violenza, della povertà, dell’ingiustizia, della discriminazione, dell’inquinamento, in qualsiasi parte del mondo

⁷ Il primo valore dell’ordinamento in evoluzione è quello dell’*humana dignitas servanda est* (la dignità umana deve essere rispettata), consacrato solennemente nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Su questo è avvenuto il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona e dei popoli da parte dell’ordinamento giuridico internazionale. È questo lo *Ius novum universale*. (Cfr. Quaderni di “Mosaico di pace”, 15, 2004). Questa espressione è integrante con: “*pacta sunt servanda*” e “*consuetudo servanda est*”.

⁸ “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*”

l'invocazione-rivendicazione è: “diritti umani”, diritti fondamentali della persona, diritti delle donne, dei bambini, delle minoranze, dei rifugiati, dei migranti. Quando i volontari delle organizzazioni non governative, e dei movimenti solidaristici transnazionali si incontrano in occasione delle grandi Conferenze mondiali delle Nazioni Unite e delle riunioni continentali e sub-continentali che le preparano, il codice dei diritti umani è utilizzato quale riferimento che facilita la comunicazione tra questi attori di società civile globale e ne legittima il ruolo internazionale. L'universalità *logica* dei diritti fondamentali è oggi l'universalità *storica* delle verità pratiche. Altrimenti detto, i diritti della persona sono “universalizzati sul campo” in virtù sia dell'invocazione di coloro che soffrono, sia delle sempre più capillari operazioni di monitoraggio condotte da istanze internazionali specializzate, governative e non governative. L'universalismo dei diritti umani si incarna e si alimenta nel processo di internazionalizzazione dei medesimi quale si va attuando sul triplice piano della legislazione, della politica e dell'organizzazione.

10. COME SONO CLASSIFICATI I DIRITTI UMANI.

I diritti finora riconosciuti in sede internazionale appartengono a due categorie, tra loro distinte sia per la successione temporale degli atti di riconoscimento formale sia per il diverso grado di efficacia degli strumenti di tutela. Il primo gruppo comprende i **diritti civili e politici**: alla vita, alla identità personale, alla riservatezza (*privacy*), alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione⁹, al voto¹⁰, alla libertà

⁹ Si segnala la Dichiarazione del Concilio Vaticano II sulla libertà religiosa *Dignitatis Humanae* (DH). La Dichiarazione approvata con 2308 voti favorevoli e 70 contrari dai vescovi radunati in concilio, fu promulgata dal papa Paolo VI il 7 dicembre 1965. Il titolo *Dignitatis Humanae* significa: *circa la dignità dell'uomo* e deriva dalle prime parole del Decreto stesso. Essa rappresenta una svolta nella storia della Chiesa e il definitivo superamento delle posizioni tradizionali nel campo della libertà religiosa. Un certo numero (circa il 10%) dei padri conciliari erano ancora su posizioni tradizionali; al momento della firma del documento solo 70 non lo firmarono. La Dichiarazione è composta da: *Proemio*; *I - Aspetti generali della libertà religiosa*; *II - La libertà religiosa alla luce della rivelazione*; *Conclusioni*. Novità della Dichiarazione: «*Questa unica vera religione crediamo che sussista nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale il Signore Gesù ha affidata la missione di comunicarla a tutti gli uomini*» (DH 1,c). Questa semplice affermazione, che può sembrare banale e ovvia, in realtà è rivoluzionaria. Il Concilio afferma che la Chiesa che Cristo ha fondato “*sussiste*” (e non “*è*”) nella Chiesa cattolica di Roma. Cioè la Chiesa che Cristo ha fondato non si identifica con la Chiesa cattolica; la Chiesa voluta da Cristo non è prerogativa unica ed esclusiva della Chiesa cattolica di Roma. Questo vuol dire che in linea di principio non si può escludere che anche nelle altre Chiese cristiane ci siano elementi della Chiesa di Cristo, che anche le altre confessioni cristiane abbiano conservato elementi della Chiesa di Cristo. Di certo il Concilio arriva a dire che tutte le Chiese cristiane non sono la Chiesa che Cristo ha voluto, perché in tutte manca un elemento, quello dell'unità, per la quale Cristo ha pregato nell'Ultima Cena: “... affinché tutti siano uno...” (Gv17, 21). «*Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa*» (DH 2,a). Questa affermazione ha una portata enorme, supera d'un colpo solo diciotto secoli di storia della Chiesa. Ogni persona ha il diritto alla libertà religiosa, cioè ogni persona deve essere libera nel credere ciò che vuole credere, e nessuno, singolo, gruppo o Stato, può intervenire per fargli cambiare idea. L'esercizio di questa libertà è “*entro debiti limiti*”: cioè nel rispetto della libertà degli altri. «*Il diritto alla libertà religiosa si fonda sulla stessa dignità della persona umana*» (DH 2,a). «*Gli imperativi della legge divina l'uomo li coglie e li riconosce attraverso la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente ... Non si deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza*» (DH 3,b). Attraverso queste due affermazioni il Concilio espone i fondamenti della libertà religiosa: la dignità della persona umana (libera nel decidere e orientare la propria vita) e la voce della coscienza. Il documento afferma che la Verità non si esaurisce con il cristianesimo, aprendo al dialogo interreligioso e allo studio di tutti i testi sacri, quali possibili fonti di verità e salvezza. Il Vaticano II arriva ad affermare che la salvezza non è preclusa ai non cristiani e agli atei, se questi vivono una vita e opere conformi alla dottrina di Cristo, nel rispetto dei comandamenti. In questo modo, viene ribadito il principio della salvezza per opere, non per fede. L'affermazione può essere vista come una forte apertura rispetto al passato, dove la fede in Cristo era considerata una condizione necessaria per la salvezza. Nelle Conclusioni si richiama come “*la libertà religiosa nella maggior parte delle costituzioni è già dichiarata diritto civile ed è solennemente proclamata in documenti internazionali*”.

¹⁰ Nello studio dell'evoluzione storica dei diritti umani merita un piccolo approfondimento il diritto al voto. Il suffragio universale è il principio secondo il quale tutti i cittadini maggiorenni possono partecipare alle elezioni politiche e amministrative e alle altre consultazioni pubbliche, come i referendum (si ammette tuttavia che in caso di condanna per determinati reati, al condannato si possa sospendere il diritto di voto, temporaneamente o permanentemente). Il principio di suffragio universale è correlato alle idee di volontà generale e di rappresentanza politica promosse da Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): in base a questi principi, si elabora l'assunto in base al quale la rappresentanza politica trova legittimazione nella propria volontarietà. I cittadini, nei moderni Stati democratici, sono alla base del sistema politico e col suffragio universale

associativa, alle cosiddette garanzie processuali. Sono i diritti di più antico riconoscimento sul piano interno, a partire dalla Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776 e dalla Dichiarazione francese del 1789. Sono anche identificati come **diritti di prima generazione e definiti come diritti negativi**¹¹

viene eletto l'organo legislativo di uno Stato; nelle repubbliche presidenziali, ciò avviene anche per l'elezione del Capo dello Stato. Il principio del suffragio universale maschile è stato introdotto per la prima volta negli Stati Uniti d'America alla loro indipendenza nel 1776, ma applicato tuttavia con varie restrizioni in base al censo e all'istruzione, tale che solo nel 1966 con 2 sentenze della Corte Suprema si può dire che tale diritto sia effettivo. Generalmente viene considerata la data del 1893, in cui la Nuova Zelanda introdusse il suffragio universale, quindi maschile e femminile, quale primo Stato al mondo. L'Europa si mosse su questa strada nel corso dell'Ottocento: da un suffragio ristretto - per la maggior parte dei casi attribuito ad una porzione della popolazione in base a criteri censitari o relativi all'istruzione - si passò via via al suffragio universale. Si ricorda, inoltre, che la Francia nel 1792, dopo la Rivoluzione francese, introdusse il suffragio universale anche se per un periodo di tempo brevissimo. Solo dal 1946 sarà effettivo e stabile. Infine, si ricorda che nella penisola italiana, ma solo nel Granducato di Toscana nel 1848 si concesse il suffragio ristretto maschile e femminile: unico Stato che lo concedeva allora, quantunque limitato alle classi abbienti. Negli Stati Uniti d'America, nel 1776 c'è il suffragio universale maschile, con diverse restrizioni. Nel 1869 viene concesso il voto alle donne nel Wyoming e nel 1918 è approvato il suffragio universale, comprese le donne. Nella legge elettorale statunitense, discriminazioni di carattere censitario e di carattere razziale hanno continuato a sussistere fino ai nostri giorni. Fu solo nel 1966 che due sentenze della Corte Suprema dichiarano incostituzionali sia le prove per accertare i gradi di cultura e di alfabetizzazione per l'ammissione ai diritti politici, sia i requisiti che chiedevano il pagamento di una tassa per essere ammessi al diritto di voto. Le ultime discriminazioni, che si opponevano all'esercizio pieno del suffragio universale, sono scomparse in America soltanto negli anni settanta del XX secolo. Per quanto riguarda l'Europa il Regno Unito è uno tra i primi Paesi ad attuare riforme elettorali tendenti a universalizzare il voto: nel 1832 il *Reform Act* concede il voto in base a criteri censitari. Nel 1867 con una riforma si abbassa il censo con il quale si può votare (arrivano al voto anche alcuni operai). 1884-1885 vi sono nuove riforme estensive, ma il suffragio è solo maschile. Nel 1918 c'è il suffragio universale (maschile e femminile, ma per le donne solo compiuti i 30 anni d'età). In Francia a partire dalla Rivoluzione francese del 1789, si verificano molte insurrezioni e manifestazioni popolari per ottenere per tutti il diritto al voto, non solo nel rispetto dei principi della rivoluzione francese, ma anche per il sentimento patriottico e nazionalistico che sarebbe risultato incrementato e cementato dalla partecipazione attiva di tutta la popolazione. Nel 1792 c'è un breve periodo di suffragio universale, maschile e femminile, durante la rivoluzione francese (evento occasionale non ripetuto in seguito fino al 1946). Nel 1848 c'è il suffragio universale maschile e nel 1946 è concesso il suffragio universale (maschile e femminile). In Italia il percorso del suffragio parte temporalmente da quando la nazione non era ancora uno stato unitario. La Legge elettorale piemontese n° 680 del 1848 era basata su criteri censitari. Infatti fu riconosciuto potere di voto agli uomini maggiori di 25 anni che sapessero leggere e scrivere e pagassero almeno 40 lire di imposte. Numericamente questo portava il 2% della popolazione italiana alle urne. Nel Granducato di Toscana permaneva il limite di censo, ma potevano votare anche le donne. Nel 1872 la sinistra parlamentare abbassa la soglia della maturità elettorale da 25 a 21 anni. Ammette inoltre al voto tutti i cittadini in grado di leggere e scrivere, ma in una situazione di analfabetismo come quella italiana, la percentuale di elettori sulla popolazione si alza in maniera poco significativa. Nel 1882 è concesso un suffragio allargato con la legge n° 993 del 24 settembre di Giuseppe Zanardelli (1826-1903). Viene riconosciuto il diritto di voto ai maschi maggiorenni alfabeti, e inoltre a coloro che versano imposte dirette per una cifra annua di 19,8 lire. Il corpo elettorale viene più che triplicato. La legge 30 giugno 1912 n° 666 promulgata da Giovanni Giolitti (1842-1928) stabilisce un suffragio quasi universale per gli uomini: si prevede infatti che tutti gli uomini capaci di leggere e scrivere con almeno 21 anni possano votare, mentre gli analfabeti possono votare a partire dai 30 anni. Inoltre il voto viene esteso a tutti i cittadini che abbiano già prestato servizio militare. Con la Riforma di Francesco Saverio Nitti (1868- 1953) del 15 agosto 1919 n° 1401 Viene modificata la legge precedente: possono votare tutti i cittadini maschi di almeno 21 anni di età, viene quindi abolita la distinzione per gli analfabeti. Possono inoltre votare anche tutti i minorenni che abbiano prestato servizio militare nei corpi mobilitati. Il sistema proporzionale sostituisce quello maggioritario a due turni. Il corpo elettorale viene portato a 11 milioni. Nel 1946 viene concesso il voto universale per uomini e donne, che abbiano compiuto la maggiore età (inizialmente i 21 anni e successivamente i 18 anni). La prima occasione di voto - la prima in assoluto per le donne in Italia - sono le elezioni amministrative che si tengono in tutta la penisola fra il marzo e l'aprile del 1946; subito dopo, il 2 giugno 1946, gli italiani sono nuovamente chiamati alle urne per il referendum istituzionale tra Monarchia o Repubblica e per l'elezione dell'Assemblea costituente.

¹¹ La storia dell'evoluzione dei diritti insegna molte cose. A partire dal 1600 si è assistito all'affermazione delle libertà individuali. La Dichiarazione americana dei diritti del 1776 e la Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 riconobbero solennemente che gli uomini sono creati liberi e uguali e restano liberi e uguali nei diritti. Tali Dichiarazioni si fondavano sulle teorie del diritto naturale. Il filosofo inglese John Locke (1632-1704), aveva elaborato la teoria del giusnaturalismo, secondo la quale nella natura di ogni essere umano erano insiti i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e alla proprietà. Da allora si ritiene che l'uomo ha il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni, di non essere arrestato in modo arbitrario da parte delle pubbliche autorità, di potere agire in libertà per raggiungere i propri fini sul piano delle attività economiche, di potere di essere proprietario di ricchezze, di potere liberamente sfruttare i risultati del proprio lavoro. L'uomo ha anche il diritto di abbracciare liberamente una propria fede religiosa, senza rischiare, per questa scelta, di vedersi considerato diverso da un'altra persona. Questi sono i diritti negativi, così chiamati in quanto lo Stato ha il

perché comportano l'obbligo di non ingerenza dei pubblici poteri nella sfera di libertà della persona. Il secondo gruppo è quello dei **diritti economici, sociali e culturali**: all'alimentazione, alla casa, all'educazione, al lavoro, alla salute, all'assistenza, ecc.. I primi riconoscimenti di questi diritti si ebbero in taluni Stati europei a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Sono **diritti di seconda generazione, definiti come diritti positivi**¹² perché la loro realizzazione implica atti di intervento da parte delle pubbliche istituzioni. Un modo di esprimere questo obbligo di *intervento* attivo è quello dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*. Diversamente che all'interno degli Stati, sul piano internazionale il riconoscimento dei diritti delle due categorie o generazioni è avvenuto contemporaneamente, anche se non contestualmente. Nella Dichiarazione universale del 1948 si trovano enunciati insieme sia i diritti civili e politici sia i diritti economici, sociali e culturali. Ma al momento di riconoscerli all'interno di norme giuridiche in senso stretto, prevalse la posizione dei Paesi occidentali per l'adozione di due distinti strumenti giuridici: il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali. La distinzione testuale sottende un differente grado di tutela giuridica internazionale: più forte per i diritti civili e politici, più debole per quelli economici, sociali e culturali. È utile far presente che sul terreno della prassi, si cerca di colmare il divario tra i sistemi di garanzia originariamente previsti per le due categorie di diritti. Questa prassi che potremmo definire perequativa, è legittimata e stimolata dal riferimento al principio dell'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani, enunciato e più volte ribadito dagli organi delle Nazioni Unite e da altre istituzioni internazionali. Si parla anche, e con insistenza, di un terzo gruppo o di una terza generazione di diritti in

dovere di non impedire il loro esercizio da parte dei cittadini. Robert Nozick (1938 – 2002) parte da un postulato secondo cui “gli individui hanno diritti”: tali diritti sono tanto forti e di così vasta portata da sollevare il problema di che cosa lo Stato e i suoi funzionari possano fare, se qualcosa possono. Si può parlare di diritti naturali (*vita, libertà, uguaglianza civile e proprietà*) nel senso di Locke e si chiede quindi come è possibile giustificare una preferenza per lo Stato politico, sapendo che esso è legittimo soltanto se la sua insorgenza non implica violazione dei diritti lockeani degli individui. Nozick mostra quindi che uno Stato può insorgere senza che i diritti lockeani di alcuno siano violati ma che questo Stato deve essere uno Stato “minimo” e che qualsiasi Stato più esteso non supera il test di giustificazione. Lo Stato minimo deve essere un “guardiano notturno”, deve solo proteggere e tutelare i diritti fondamentali, il diritto alla vita, alla proprietà, le libertà di scelta e di autodeterminazione che sono inalienabili. Lo Stato deve quindi avere il monopolio della forza e deve erogare alcuni servizi, ma è inaccettabile qualsiasi forma di redistribuzione poiché violerebbe la libertà di proprietà. È quindi moralmente condannabile qualsiasi proposta di assetto delle istituzioni politiche che affidi loro obiettivi miranti a scopi di giustizia distributiva che vadano al di là della provvista del bene pubblico della protezione dei diritti. I diritti degli individui sono essenzialmente diritti negativi, essi esprimono l'eguale libertà negativa, ne consegue che ciascuno di noi, in quanto individuo autonomo, è proprietario di sé (autoappartenenza).

¹² Il diritto positivo (*jus in civitate positum*) è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale, così come posto dal potere sovrano dello Stato mediante norme generali ed astratte contenute dalle "leggi", nonché disposizioni concrete ed individuate di carattere "regolamentare-amministrativo". La spinta verso la preminenza dell'attività di legislazione (e cioè la produzione di leggi) rispetto a quella data dalla normazione di natura *amministrativa* è un movimento storico universale ed irreversibile, legato immediatamente alla formazione dello "Stato di diritto" che, appunto, viene a sancire la preminenza della legge (formata dal Parlamento), rispetto agli atti emanati dal Potere esecutivo. Questa spinta nasce dall'esigenza di: a) salvaguardare il cittadino, soprattutto nei suoi diritti pubblici soggettivi, dai possibili arbitri del Potere esecutivo, con il subordinare l'efficacia degli atti di quest'ultimo a quelli emananti da un organo rappresentativo quale il Parlamento; b) dare un ordinamento razionale e certo alla società attraverso norme generali, coerenti e fra loro gerarchicamente coordinate; c) trasformare la società tramite le leggi che la governano. Nelle società antecedenti alla formazione dello Stato moderno (dunque fino agli inizi del XIX secolo) le fonti di produzione giuridica erano plurime e non esistendo un preciso sistema delle fonti, una controversia, a tutto scapito del principio di certezza del diritto, poteva essere indifferentemente giudicata a seconda delle disposizioni del diritto romano, del diritto canonico, del diritto feudale, della *lex mercatorum*, degli Statuti locali, delle leggi, delle consuetudini, della giurisprudenza e dell'equità. In tale assetto, il giudice, spesso, non era ancora un vero e proprio funzionario dello Stato, ma un professionista assunto a svolgere le sue funzioni dalla Città o dalla specifica corporazione. Con il formarsi dello Stato moderno, il giudice diviene un vero e proprio dipendente dello Stato che, a seguito delle riforme dell'assetto giuridico di modello napoleonico, giunge ad arrogare a sé il ruolo di unica fonte del diritto, o almeno di quella dotata di maggiore effettività e, quindi, di posizione gerarchicamente predominante rispetto a tutte le altre.

relazione a pace, sviluppo e ambiente. A livello internazionale, anche sotto la forte pressione delle Organizzazioni non governative di varia matrice sociale, politica e religiosa, si lavora alacremente per riconoscerli con norme giuridiche, insomma per inserirli nella lista dei diritti umani giuridicamente riconosciuti. La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, limitatamente però alla sua area di operatività continentale, già riconosce questi diritti come diritti dei popoli e costituisce pertanto un precedente ineludibile. Nel sistema delle Nazioni Unite¹³, si è ancora allo stadio delle "dichiarazioni" solenni e quindi della raccomandazione, come dire nell'anticamera della codificazione giuridica: si segnalano la Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace, del 1984, e la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, del 1986. La ragione di tanta prudenza da parte degli Stati è per così dire di "ordine mondiale". L'obbligo di adempimento rispetto a questi diritti comporta la scelta di un ben preciso modello di ordine mondiale, al cui interno il principio di autorità sopranazionale prevalga su quello di sovranità nazionale e di autorità multinazionale, le istanze di stato sociale, fuori e dentro gli stati, trovino concreta risposta mediante istituzioni e programmi politici adeguati, il modello di sviluppo sia per tutti quello dello "sviluppo sostenibile". I diritti cosiddetti di terza generazione sono i diritti propri dell'era dell'interdipendenza mondiale, ovvero i diritti della solidarietà planetaria. La loro realizzazione non è possibile al di fuori di uno schema di interdipendenza e a prescindere dal dovere di solidarietà e quindi di cooperazione multilaterale. A premere per il riconoscimento di questi diritti agisce per via transnazionale il movimento che si definisce eco-pacifista e si riconosce, sempre più esplicitamente, nel codice universale dei diritti umani.

¹³ Con Sistema Nazioni Unite si intende la rete di organi interni, agenzie specializzate e organizzazioni internazionali, che sono stati creati sulla base dell'ONU. L'esistenza di tutti questi enti, contrariamente a quella degli organi primari, non è specificatamente prevista all'interno dello Statuto delle Nazioni Unite ma sono stati creati nel tempo per scopi specifici. Possono dipendere o essere collegati al Segretario generale, al Consiglio di Sicurezza, all'Assemblea Generale, al Consiglio Economico e Sociale.

Maggiori dettagli sull'organigramma delle Nazioni Unite sono consultabili in Appendice.

11. DA QUANDO SI RIVENDICANO I DIRITTI UMANI.

Quella dei diritti umani è una lunga strada, un percorso di liberazione e promozione umana, fatto di illuminazioni del pensiero, dibattiti filosofici, lotte politiche, repressioni sanguinose, contraddizioni, carcere, ipocrisie, testimonianze, norme giuridiche. In particolare questo percorso segna profondamente la seconda metà del secondo millennio, con una forte accelerazione nell'ultima parte del secolo XX, imprimendole il sigillo del riconoscimento giuridico dei diritti fondamentali della persona, prima in ambito nazionale poi, ed è questa la conquista più recente, a livello mondiale: dalla Magna Charta del 1215 alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 fino all'ultima legge internazionale in materia la Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 ed entrata in vigore, raggiunto il prescritto numero di ratifiche da parte degli Stati, nel 1990. Effettuiamo un breve excursus storico sufficientemente dettagliato per meglio comprendere il percorso, peraltro mai definitivo, del riconoscimento dei diritti umani.

11.1 La nozione nell'antichità

La nozione di diritti "minimi" connessi alla sola qualità di essere umano, i cosiddetti diritti naturali è molto antica e anche molto generica. Quello che caratterizza l'idea di diritti dell'uomo è il fatto di inscrivere esplicitamente nel diritto (orale o scritto), di riconoscere loro un'applicazione universale e una forza superiore ad ogni altra norma. Si passa allora spesso attraverso una forma di proclamazione piuttosto che attraverso l'ordinaria emanazione di norme legali; i termini utilizzati sono quelli di un'evidenza preesistente e indiscutibile che si scopre e si riconosce, piuttosto che di una semplice convenzione discutibile. L'unanimità è implicitamente convocata come fonte della legittimità di questi diritti. Anche se possiamo ritrovare dei riferimenti al divino o delle influenze religiose, essi si distinguono da una regola religiosa attraverso il loro carattere universale.

- **Codice di Hammurabi**¹⁴ → scritto in Mesopotamia. Hammurabi re di Ur¹⁵ creò ciò che è supposto essere il primo codice legale all'incirca nell'anno 2050 a.c. Numerosi altri corpi

¹⁴ Hammurabi fu re di Babilonia. Regnò dal 1792 al 1750 a.C. e, con le vittorie sugli amorrei e gli assiri, estese l'impero dal golfo Persico, attraverso la valle del Tigri e dell'Eufrate, sino alle coste del Mediterraneo. Fece di Babilonia la capitale del regno e, dopo aver consolidato le sue conquiste, si preoccupò di difendere le frontiere e di garantire la prosperità all'interno dell'impero. Fu abile amministratore e valoroso guerriero. Viene ricordato soprattutto per il suo codice: un corpus di leggi iscritto su una stele cilindrica in diorite, rinvenuta a Susa, (Iraq) nell'inverno del 1901-1902, per opera di una spedizione archeologica francese, condotta dal De Morgan. Il blocco è conservato nel Museo del Louvre a Parigi. Fino al 1947 era considerato il più antico codice di leggi portato alla luce, infatti in quell'anno venne scoperta una tavoletta su cui erano incise delle leggi promulgate da Ur-Nammu, re della III dinastia di Ur che regnò nel 2100 a.C.. Tuttavia il codice di Hammurabi, rimane l'unico completo pervenutoci dall'antichità, anche se sono presenti alcune lacune, dovute a corrosione, situate nella parte anteriore alla base del monumento. Prima di essere creato, in Mesopotamia l'amministrazione della giustizia si basava su una serie di norme tramandate oralmente e consolidate dall'uso. Quando qualche sovrano si discostava dalla tradizione o si trovava a pronunciare sentenze su materie per le quali non esistevano norme certe, le sue decisioni venivano ricordate per iscritto, in modo da far testo per il futuro. Verso la fine del suo regno Hammurabi volle che i suoi regali giudizi fossero incisi su stele alte più di due metri da esporre nei templi. In cima alla stele ritrovata, un rilievo raffigura il re in piedi di fronte a Shamash, dio della giustizia, seduto in trono. Il resto della stele è coperto da caratteri cuneiformi. Il testo incomincia con un prologo nel quale Hammurabi si vanta di essere stato chiamato dagli dei "a distruggere le forze del male, affinché il potente non opprimesse il debole". Segue poi il corpus delle leggi vero e proprio, consistente in 282 singoli articoli senza ordine sistematico, relativi al diritto penale, civile, commerciale e non contiene norme sulla religione. Dalle stele si ricava che la società babilonese era divisa in tre classi, *gli avilum*, o uomini liberi (i nobili), *i mushkenum* (i dipendenti del palazzo e i subordinati in genere) e *i nardu* (gli schiavi). Il Codice di Hammurabi condannava facilmente a morte, ed indicava anche il tipo di morte nel quale si incorreva: si poteva infatti essere bruciati, annegati, impalati a seconda del delitto commesso, anche indipendentemente dalle intenzioni che avevano portato il colpevole alla trasgressione, e se si trattava di una vittima nobile, si applicava la legge del taglione (*Se un architetto ha costruito una casa ad un avilum, un nobile, uomo libero, ma non ha fatto un lavoro solido, e la casa che ha costruito è crollata causando la morte del proprietario, questo architetto sarà ucciso. Se ha causato la morte del figlio del proprietario, si ucciderà il figlio di questo architetto...*). Non era un codice equo, in quanto la gravità della colpa e della pena inflitta dipendeva dalla classe sociale a cui appartenevano il colpevole e la vittima: lo schiavo aveva minor valore del nobile ed era soggetto a pene più dure per i medesimi reati (*Posto che un avilum distrugga l'occhio di un avilum, si distruggerà il suo occhio... Posto che distrugga l'occhio di un mushkenum, dipendente del palazzo, pagherà una mina d'argento... Posto che distrugga l'occhio di uno schiavo...*

legislativi furono creati in Mesopotamia incluso il Codice di Hammurabi (ca. 1780 a.C.) che è uno degli esempi meglio preservati di questo tipo di documento. Esso mostrava le leggi e le punizioni conseguenti all'infrazione delle leggi su una vasta quantità di problemi incluso diritti delle donne, diritti dei bambini e diritti degli schiavi.

pagherà metà del suo prezzo.) Non si deve però pensare che il Codice di Hammurabi sia stato scritto solo per infliggere pene ai colpevoli, ma analizzando l'insieme delle sue leggi c'è molto di più. Si tratta di oltre 200 articoli che possono essere confrontati con molti problemi giuridici del nostro vivere quotidiano. Le prime leggi riguardano la disciplina del processo, cui seguono le leggi sul diritto di proprietà, sui prestiti, sui depositi, sulle obbligazioni, sulla proprietà domestica, sul diritto di famiglia. I paragrafi che vanno dall'88 al 108 trattano delle operazioni di credito, degli scambi, dei commercianti e degli agenti. Erano inoltre presenti leggi riguardanti la posizione della donna: "Posto che una donna provi avversione per suo marito.. posto che colpa non abbia...e suo marito la abbia molto trascurata, questa donna non ha colpa, ed essa prenderà la sua dote e andrà nella casa di suo padre". Se il marito ripudiava la moglie perché questa non gli aveva dato un figlio, "le renderà la dote che essa ha portato dalla casa del padre". Il marito di una donna malata poteva sposarne un'altra ma doveva mantenere la prima "fintanto che essa viva". Anche la posizione dei figli era tutelata dall'arbitrio dei padri. Essi non potevano essere diseredati se non per colpa grave, e solo in caso di recidività. I figli illegittimi potevano essere riconosciuti: *Se il padre dica ai figli che la serva li ha partorito e poi muore, i figli della moglie e i figli della schiava insieme divideranno i beni del padre.* Nella parte inferiore della stele è presente anche un epilogo in cui Hammurabi dice: " *I grandi dei mi chiamarono e io fui il benefico pastore del giusto scettro...Nel mio seno raccolti le genti della regione di Sumer e di Akkad, ed esse prosperarono sotto la mia protezione...Voglia ogni uomo oppresso venire alla presenza della mia statua di re della giustizia...e possa la mia stele chiarirgli la causa, fargli vedere il suo diritto dar sollievo al suo cuore.*" La promulgazione di questo codice venne realizzata non prima del 34° anno del regno a dimostrazione che il re babilonese impiegò alcuni anni per analizzare a fondo la realtà umana e socio-economica del suo Paese il cui territorio era circoscritto tra il Tigri e l'Eufrate per un'estensione di ben 120.000 chilometri quadrati. Questo corpo di leggi è di fondamentale importanza per la storia della vita dell'uomo. Ha influenzato ebrei, greci, romani ecc., ed è il monumento legislativo più importante dell'antica Mesopotamia. La sua conoscenza è indispensabile perché non ci fornisce solo notizie sugli usi e costumi dell'epoca, ma questa giurisdizione, ha costituito la base del diritto che tuttora accompagna la nostra vita, anche economica.

¹⁵ Ur (Urim in lingua sumera) fu un'antica città della bassa Mesopotamia, situata vicino all'originale foce del Tigri e dell'Eufrate, sul golfo Persico. A causa dell'accumulo di detriti, oggi le sue rovine si trovano nell'entroterra, nel moderno Iraq, 15 chilometri a occidente dell'attuale corso dell'Eufrate vicino alla città di Nassirya a sud di Baghdad. Oggi è chiamata Tell el-Mukayyar. Per quanto concerne il nostro contesto di studio è opportuno esaminare brevemente il periodo della terza dinastia che fu stabilita quando il re Ur-Nammu (o Urnammu) salì al potere, regnando dal 2112 al 2094 a.C. Durante il suo regno furono costruiti mura, templi, inclusa la nuova ziggurat basata sulle fondamenta di quella della Prima dinastia, e fu migliorata l'agricoltura attraverso l'uso di impianti di irrigazione. **Il suo codice di leggi (un frammento è stato identificato a Istanbul nel 1952) è uno dei più vecchi documenti conosciuti, anteriore anche al codice di Hammurabi.** Lui e il suo successore, il figlio Shulgi, furono entrambi deificati durante i loro regni e, dopo la morte, Ur-Nammu continuò a sopravvivere come figura leggendaria: una delle opere della letteratura sumerica giunte fino a noi ci descrive la morte di Ur-Nammu e il suo viaggio negli inferi (*Viaggio di Urnammu agli inferi*). La terza dinastia cadde nel 2094 a.C. quando gli Elamiti catturarono il re Ibbi-Sin e distrussero la città; il Lamento per Ur commemora questo evento. Successivamente la città venne catturata dai Babilonesi. Ur è considerata da molti come la città di Ur Kasdim che viene nominata più volte nel libro della Genesi come il luogo di nascita del patriarca Abramo. Questa identificazione, tuttavia, non è accettata da tutti. Ur è nominata quattro volte nel Tanakh o Vecchio Testamento, con la distinzione "di Kasdim/Kasdin" - reso tradizionalmente in italiano come "Ur dei Caldei" riferendosi alla popolazione dei Caldei che si erano stanziati lì vicino già intorno al 900 a.C. Nella *Genesi*, il nome appare in 11,28, in 11,31 ed in 15,7. Nel *Neemia* 9,7 il singolo passaggio che accenna ad Ur è una parafrasi della *Genesi*. Nel libro dei Giubilei (testo della tradizione ebraico-cristiana considerato canonico dalla sola Chiesa copta e apocrifo dalle rimanenti confessioni cristiane. È opinione comune che il testo originale sia stato redatto in ebraico nell'ultimo scorcio del II sec. a.C da un uomo che visse in prima persona gran parte dei tragici eventi che segnarono quel secolo, dalle lotte maccabaiche alla distruzione di Sichem. Parafrasa la storia del mondo dalla creazione all'Esodo (uscita degli Ebrei dall'Egitto), suddividendola in giubilei (periodi di 49 anni). In questo libro si afferma che Ur è stata fondata nel 1687 *Anno Mundi* dal figlio di Ur di Kesed, probabile discendente di Arphaxad, inoltre si afferma che durante quello stesso anno iniziarono le guerre sulla Terra.

➤ **Aristotele**¹⁶ e gli **Stoici**¹⁷. Tra i primi ad affrontare il tema da un punto di vista speculativo,

¹⁶Aristotele (384-324 a.C.) nacque a Stagira, ai confini con la Macedonia. Fu allievo di Platone e ne frequentò l'Accademia. Dopo la morte del maestro lasciò Atene e fondò una propria scuola ad Asso. Nel 342 venne chiamato da Filippo II re di Macedonia per fare da istitutore al figlio, il grande Alessandro Magno. Nel 336, quando Alessandro salì al trono, ritornò ad Atene e fondò il suo *Liceo*, una scuola filosofica che per un certo periodo superò in prestigio l'Accademia platonica. Con la morte di Alessandro, e il conseguente diffondersi di un clima antimacedone, venne costretto all'esilio nella Calcide, dove morì pochi mesi dopo. Aristotele fu il primo grande organizzatore del sapere, suoi i primi ragguagli storico-teoretici sui presocratici, sue le prime raccolte organiche del sapere logico, fisico e biologico; grande osservatore della natura, non dimenticò di cimentarsi in importanti studi sull'etica e sulla retorica. Il suo metodo di indagine venne preso a modello dalla Scolastica, per i cristiani diventò un'*authoritas* nel campo delle scienze, della metafisica e della cosmologia. Per questo motivo la filosofia di Aristotele, diversamente da quelle di molti altri pensatori greci, rimase viva lungo tutto il corso del medioevo grazie alla tradizione teologica cristiana, che fece proprie molte delle conclusioni più importanti del suo pensiero (si pensi a Tommaso d'Aquino). Nel contesto dei contenuti di questa dispensa è opportuno esaminare alcuni aspetti dell'etica aristotelica. 1) **La contemplazione della verità.** Come già in Platone, anche in Aristotele **lo scopo ultimo della vita umana è la contemplazione della verità.** Per Aristotele la verità è Dio, nella forma del motore immobile che rappresenta il vero fine al quale ogni cosa tende. La contemplazione del divino è scopo ultimo e supremo, perché questa contemplazione non consiste in un mezzo per arrivare a un ulteriore scopo, la contemplazione è essa stessa scopo ultimo e autosufficiente. Bene supremo e felicità dell'uomo è dunque la visione della verità che consiste nella contemplazione di Dio (Dio muove il mondo allo stesso modo in cui l'amato muove l'amante). Scopo dell'uomo e dei sapienti che riconoscono la vera natura della verità (i filosofi), è quella di favorire la formazione di quei giusti mezzi (strutture politiche e sociali) che possano rendere possibile la visione della verità. 2) **L'anima.** L'uomo è corpo e anima. Ma l'anima dell'uomo è qualcosa di diverso dall'anima che anima i vegetali ("anima vegetativa") e gli animali ("anima sensitiva"), l'anima dell'uomo è principalmente rivolta al pensiero razionale, e quindi è "anima intellettuale". L'intelletto può pensare ogni cosa in potenza, ed è per questo che si può definire "intelletto potenziale", perché racchiude in sé tutte le conoscenze. Ma se esiste un intelletto potenziale, esiste di conseguenza un intelletto in atto, che Aristotele chiama "intelletto attivo". L'intelletto attivo è la conoscenza che esce dal suo stato potenziale per attualizzarsi nella conoscenza in atto, è conoscenza che esce dalla sua potenza e si individua nell'atto del conoscere e nella cosa conosciuta. Questo "intelletto attivo", rappresentando la contemplazione delle cose vere che escono dalle nebbie dell'intelletto potenziale, secondo Aristotele è intelletto che si astrae dalla materia e costituisce, in ultima analisi, l'insieme delle forme assolute ed eterne dei concetti: l'intelletto attivo è dunque il luogo dell'anima umana in cui si manifesta il divino. 3) **Il bene e la felicità.** Ogni uomo e ogni attività umana tende a un suo bene, e il bene è appunto ciò a cui ogni cosa tende. Ogni cosa tende a sviluppare la sua essenza e rifugge tutto ciò che lo allontana da essa. Per l'uomo realizzare la propria essenza equivale alla felicità. Per trovare la vera essenza dell'uomo (e quindi la sua vera felicità) è necessario capire quali sono i suoi aspetti essenziali e quali quelli accidentali. Scopo essenziale dell'uomo non può essere il nutrimento (perché è caratteristica comune anche alle piante e agli animali), e nemmeno la ricchezza, perché più che scopo, essa è mezzo, e chi la assume come fine dell'esistenza compie un atto contro natura. **Lo scopo essenziale dell'uomo, quello che lo conduce alla felicità, è l'attività intellettuale secondo ragione, nella quale si manifesta il divino.** 3) **La virtù.** La virtù (*aretè*) dell'uomo è, secondo Aristotele, la "corrispondenza dei mezzi al fine". Quindi la virtù consiste in tutte quelle attività umane che favoriscono il raggiungimento dello scopo che ci si prefigge, e, se scopo ultimo e supremo dell'uomo è la contemplazione della verità divina, allora la virtù ultima e suprema consiste nella saggezza e nella sapienza, quelle attività intellettive che, occupandosi della scienza suprema dell'essere in quanto essere, mettono in contatto gli uomini con la parte divina della loro anima. **Felicità e bene dell'uomo sono quindi agire secondo virtù in osservanza del fine più degno: la contemplazione di quel motore immobile al quale tutto il creato rivolte lo sguardo e che costituisce il fine ultimo e supremo di ogni cosa.** 4) **Lo Stato: l'uomo "animale politico".** Per Aristotele, nessun individuo può bastare a se stesso, ciascun individuo ha bisogno degli altri per sopravvivere. In questo senso, l'uomo è animale politico, cioè sociale, tende naturalmente all'aggregazione, dalle sue forme più semplici (la famiglia, il villaggio) a quelle più complesse (lo Stato, rappresentato dalla *polis*). Secondo Aristotele questa tendenza è così radicata nell'uomo che costituisce un aspetto della sua stessa natura: è un fatto di natura che l'uomo tenda ad aggregarsi, così come è un fatto di natura che la sua essenza sia l'attività intellettuale. Questo dato è così evidente che chi non sente il bisogno di entrare a far parte di una comunità e crede di bastare a se stesso, è per Aristotele "*o una belva o un Dio*". Che la vita sociale costituisca un aspetto essenziale dell'uomo è dato dall'osservazione del comportamento umano: prima gli uomini si aggregano in famiglie, poi in villaggi, e quindi nello Stato. Secondo Aristotele, il fatto che l'aggregazione in forma di Stato venga per ultima, prova il fatto che gli altri tipi di aggregazione non riescono a compiere del tutto il loro fine. Solo lo Stato, dunque, rappresenta la forma di aggregazione politica e sociale suprema, solo lo Stato (nella forma della *polis* greca) può predisporre opportunamente quei mezzi in grado di rendere partecipi i suoi cittadini della verità e dello scopo ultimo dell'uomo. Lo Stato, dunque, come strumento per eccellenza atto ad attuare lo scopo supremo dell'esistenza, e quindi il raggiungimento del bene e della felicità dell'uomo (come in Platone, lo Stato aristotelico sacrifica comunque la libertà di alcuni uomini, come, ad esempio, operai, agricoltori, commercianti e schiavi, in quanto strumento per la realizzazione dei fini di altri uomini: al bene e alla felicità supremi possono infatti pervenire solo i cittadini liberi e illuminati dalla contemplazione intellettuale della verità).

sono forse i filosofi greci in particolare Aristotele e gli stoici che affermano l'esistenza di un *diritto naturale*, cioè di un insieme di norme di comportamento la cui essenza l'uomo ricava dallo studio delle leggi naturali. Questo pensiero, detto giusnaturalismo¹⁸, ha origini antichissime, e di

¹⁷ Lo stoicismo è una corrente filosofica e spirituale fondata nel 308 a.C. ad Atene da Zenone di Cizio, con un forte orientamento etico. Tale filosofia prende il suo nome dal portico affrescato dell'agorà (στοὰ ποικίλη, - *stoà poikíle*-) dove Zenone di Cizio impartiva le sue lezioni. Esse si tenevano sotto questi portici dipinti, poiché Zenone, non essendo originario di Atene, non aveva la possibilità di possedere una propria abitazione. Gli stoici sostennero le virtù dell'autocontrollo e del distacco dalle cose terrene, portate all'estremo nell'ideale dell'atarassia (imperturbabilità del saggio di fronte alle passioni e alle vicende del mondo), come mezzi per raggiungere l'integrità morale e intellettuale. Nell'ideale stoico, è il dominio sulle passioni che permette allo spirito il raggiungimento della saggezza. Riuscire è un compito individuale, e parte dalla capacità del saggio di disfarsi delle idee e influenze che la società nella quale vive gli ha inculcato. Tuttavia lo stoico non disprezza la compagnia degli altri uomini, e l'aiuto ai più bisognosi è una pratica raccomandata. Tra gli stoici più importanti troviamo numerosi filosofi e uomini di stato greci e romani. Il disprezzo per le ricchezze e la gloria mundana la resero una filosofia adottata sia da imperatori (come Marco Aurelio nei suoi Colloqui con se stesso) che da schiavi (come Epitteto). Cleante, Crisippo, Seneca, Catone, Anneo Cornuto e Persio furono personalità importanti della scuola stoica. La fase originaria di tale scuola di pensiero è detta Stoicismo antico. Più tardi, a partire dall'introduzione di questa dottrina a Roma da parte di Panezio di Rodi, ha inizio il periodo dello Stoicismo medio. Si differenzia dal precedente per il suo carattere eclettico, in quanto influenzato sia dal platonismo che dall'aristotelismo e dall'epicureismo. Infine, abbiamo il cosiddetto Stoicismo nuovo o romano, che abbandona la tendenza eclettica cercando di tornare alle origini. Lo sviluppo cronologico delle varie fasi dello stoicismo e i personaggi più rappresentativi di ognuna di esse sono: a) III a.C.-II a.C.: Zenone di Cizio, Cleante, Crisippo; b) II secolo-I a.C.: Panezio, Posidonio, Cicerone (parzialmente), c) I d.C.-III d.C.: Seneca, Epitteto, Marco Aurelio. Gli stoici dividevano la filosofia in tre discipline: la logica, che si occupa del procedimento del conoscere; la fisica che si occupa dell'oggetto del conoscere; e l'etica che si occupa della condotta conforme alla nostra natura razionale. Possiamo fare un esempio: la logica è il recinto che delimita il terreno, la fisica l'albero e l'etica è il frutto. La logica comprendeva la gnoseologia, la dialettica e la retorica. Sebbene sia certo che il sistema è subordinato all'etica, questa si fonda su un principio che ha origine nella fisica. La fisica stoica, a sua volta, deriva dalla concezione eraclitea del fuoco come forza produttiva e ragione ordinatrice del mondo. Da questo *fuoco artigiano* (πῦρ τεχνικόν) si genera il mondo il quale, in certi periodi determinati di tempo, si distrugge e torna a rinascere dal fuoco. Per questa ragione si è soliti parlare di eterno ritorno del medesimo che si produce ciclicamente sotto forma di conflitto universale o epirosi (επιρῶσις). Ogni periodo che si produce dal fuoco e che culmina nella distruzione attraverso il fuoco stesso è definito *diakosmesis* (διακόσμησις). Questo ordinamento è retto da una ragione (Λόγος) universale. Essa può essere intesa come un "movimento" incausato, eterno, inarrestabile che inerisce a qualunque forma di essere, dal più semplice ed infimo fino al più grande e complesso, vivente e non vivente. L'etica stoica si fonda sul principio che anche l'uomo è partecipe del *lógos* e portatore di una "scintilla" di fuoco eterno. Ciò che impedisce l'adeguamento della condotta umana alla razionalità sono le passioni. La virtù consiste nel vivere in modo ammissibile (ομολογία) con la natura delle cose, scegliendo sempre ciò che è conveniente alla nostra natura di esseri razionali. Nello stato di dominio sulle passioni o apatia (ἀπάθεια), ciò che poteva apparire come male e dolore si rivela come un punto positivo e necessario. È da qui che Epitteto dichiara "ἀνέχου καὶ ἀπέχου" (*sopporta e astieniti*): non nel senso di "sopporta il dolore e astieniti dai piaceri" come comunemente s'intende; bensì nel senso di "sopporta l'intolleranza (frutto di passione) altrui e astieniti dall'intemperanza (frutto di passione)". Questo è anche il senso della famosa metafora stoica che paragona la relazione uomo-Universo a quella di un cane legato a un carro. Il cane ha due possibilità: seguire armoniosamente la marcia del carro o resisterele. La strada da percorrere sarà la stessa in entrambi i casi; però se ci si adegua all'andatura del carro, il tragitto sarà armonioso. Se, al contrario, si oppone resistenza, la nostra andatura sarà tortuosa, poiché saremo trascinati dal carro contro la nostra volontà. L'idea centrale di questa metafora è espressa in modo sintetico e preciso da Seneca, quando sostiene: *Ducunt volentem fata, nolentem trabunt* ("Il destino guida chi lo accetta, e trascina chi è riluttante").

¹⁸ Il **giusnaturalismo** (dal latino *ius naturale*, "diritto di natura") è il termine generale che racchiude quelle dottrine filosofico-giuridiche che affermano l'esistenza di un diritto naturale, cioè di un insieme di norme di comportamento dedotte dalla "natura" e conoscibili dall'essere umano. Il giusnaturalismo si contrappone al cosiddetto positivismo giuridico basato sul diritto positivo, inteso quest'ultimo come corpus legislativo creato da una comunità umana nel corso della sua evoluzione storica. Il pensiero giusnaturalistico ha origini antichissime, e di sovente viene suddiviso in vari tronconi storici: un *giusnaturalismo antico*, fondato sul pensiero del filosofo Aristotele e dalla successiva scuola stoica che abbracciò anche l'antica Roma e coinvolse il celeberrimo retore, politico e avvocato romano Marco Tullio Cicerone. Il pensiero su cui si basa il giusnaturalismo antico è riassumibile nel pensiero del grande filosofo greco espresso nella sua *Etica nicomachea*. Vanno tuttavia ricordati, prima di Aristotele, anche due filosofi che nell'ambito della Sofistica fondarono la teoria naturalistica del diritto: Ippia di Elide ed Antifonte di Atene. Per Ippia esiste un diritto naturale, universalmente valido, superiore a quello positivo che è un prodotto arbitrario e mutevole delle convenzioni umane. Egli dice infatti che gli uomini sono "tutti parenti, familiari e concittadini per natura non per legge; perché il simile è per natura parente del simile, mentre la legge, essendo tiranna degli uomini, costringe a fare molte cose contro natura" (Platone, *Protagora*, 337 c – d). Per Antifonte le leggi umane non hanno una sanzione necessaria come le norme di natura e perciò sono ad esse inferiori, poiché "le norme di legge sono accessorie, quelle di natura essenziali; quelle di legge sono frutto di convenzione, non di creazione della natura; quelle di natura sono frutto di creazione, non di convenzione.

sovente viene suddiviso in vari tronconi storici. Il giusnaturalismo antico è riassumibile nel pensiero del grande filosofo greco espresso nella sua *Etica nicomachea*(V,6-7, 1134 ab): “ ... Nel giusto civile una parte è di origine naturale, un'altra si fonda sulla legge. Naturale è quel giusto che mantiene ovunque lo stesso effetto e non dipende dal fatto che a uno sembra buono oppure no; fondato sulla legge è quello, invece, di cui non importa nulla se le sue origine siano tali o altro, bensì importa com'esso sia, una volta che sia sancito”.¹⁹

- **Impero Persiano** → sotto il regno di *Ciro il Grande* (559-530 a.C.). **Il Cilindro di Ciro (538 A.C.)**. Nella pratica il concetto di *diritti dell'uomo* viene affrontato storicamente per la prima volta nel sesto secolo a.C. da *Ciro il grande*, sovrano dell'Impero persiano. Dopo la conquista di Babilonia nel 539 a.C., il re fa emanare il testo scolpito sul “Cilindro di Ciro” rinvenuto nel 1879 tra le rovine di Babilonia e conservato al British Museum a Londra e una replica è custodita - significativamente - all'interno della sede delle Nazioni Unite a New York. Questo documento è correntemente menzionato come la “**prima carta dei diritti dell'uomo**” poiché esprime rispetto per l'uomo in quanto tale e promuove una forma elementare di libertà e tolleranza religiosa. Esso afferma “*Io sono Ciro, re del mondo, gran re, re legittimo, re di Babilonia, re di Sumer e Akkad, re delle quattro estremità (della terra), figlio di Cambise, gran re, re di Anzan, nipote di Ciro, gran re, re di Anshan, discendente di Teispe, gran re, re di Anshan, di una famiglia (che) ha sempre regnato. Non permetto a nessuno di spargere terrore nel Paese di Sumer e Akkad. Voglio fermamente la pace a Babilonia e in tutte le sue sacre città. Per gli abitanti di Babilonia (...) io abolisco i lavori forzati (...) Da Ninive, Assur e Susa, Akkad, Eshnunna, Zamban, Me-Turnu e Der fino alla regione di Gutium, restituisco a queste sacre città dall'altro lato del Tigri i templi di cui è stata fatta rovina per lungo tempo, le immagini che una volta vi erano conservate e stabilisco che essi siano i loro templi. Ho anche radunato gli abitanti di queste regioni e ho restituito loro le case che avevano*”. Ciro quindi dichiarava in sostanza che i cittadini dell'Impero erano liberi di manifestare il loro credo religioso e, inoltre, aboliva la schiavitù permettendo il ritorno dei popoli deportati nelle terre d'origine, dalla qual cosa derivò anche la biblica fine della cattività babilonese per il popolo di Israele

Perciò, se uno trasgredisce le norme di legge, finché non se ne accorgono gli autori di esse va esente da biasimo e da pena ... ma se violenta oltre il possibile le norme create dalla natura, se anche nessuno se ne accorge, non minore è il male, nè è maggiore anche se tutti lo sanno, perché si offende non l'opinione ma la verità” (Papiro di Ossirinco 1364, frammento A, col. 1,23 - 2,23). Successivo a quello antico fu, nel XIII secolo, il *giusnaturalismo scolastico*, che ha avuto come suo massimo esponente un altro grandissimo filosofo, **San Tommaso d'Aquino (1221-1274)**, dove il **diritto naturale diveniva un “insieme di primi principi etici, generalissimi”** che condizionano il legislatore nel diritto positivo, in quanto sigillo di Dio nella creazione delle cose. È il **diritto dell'uomo a rivendicare la propria libertà che è un diritto naturale**. L'attuale giusnaturalismo invece nacque nei secoli XVII e XVIII. Si parla in questo caso di *giusnaturalismo razionalistico moderno*, divisibile in due filoni: quello derivato dal pensiero illuministico di fine '700 e quello che si sviluppa a partire dal pensiero di Thomas Hobbes (il quale per la verità considerava il diritto naturale proprio solo allo stato di natura, ovvero alla condizione in cui l'uomo si trova prima di stipulare quel contratto sociale che porta all'istituzione dello stato; pertanto Hobbes non può ritenersi autenticamente un giusnaturalista), trovando la sua compiuta formulazione nel pensiero di Ugo Grozio (1583-1645). Secondo la formulazione di Grozio e dei teorici razionalisti del giusnaturalismo, gli uomini, pur in presenza dello stato e del diritto positivo ovvero civile, restano titolari di alcuni diritti naturali, quali il diritto alla vita, alla proprietà etc., diritti inalienabili che non possono essere modificati dalle leggi. Questi diritti naturali sono tali perché razionalmente giusti, ma non sono istituiti per diritto divino; anzi, Dio li riconosce come diritti proprio in quanto corrispondenti alla ragione. Grozio rappresenta il primo momento di una riflessione laica sulla politica. Secondo Grozio i diritti dell'uomo sono tali per natura e perciò sono inalienabili. Inoltre, poiché la natura umana è la razionalità, l'origine del diritto naturale è la ragione. Il diritto quindi non deriva da Dio, ma dalla ragione, che è comune a tutti gli uomini (perciò il diritto naturale è uguale per tutti e in questo modo vengono meno i motivi di contrasto). Comunque, poiché non tutti utilizzano la ragione allo stesso modo, occorre un controllo (leggi e sanzioni) che garantiscono il rispetto dei diritti di chiunque. Un autore molto importante che ha approfondito il diritto naturale del '900 è stato sicuramente Murray Newton Rothbard (1926-1995): a differenza di molti suoi predecessori è però arrivato a conclusioni diverse: criticò fortemente la teoria del contratto sociale di Hobbes e dello stesso Rousseau; l'interpretazione del diritto naturale data dal filosofo e scrittore americano è alla base dell'anarco-capitalismo, teoria che propone la cancellazione di ogni autorità statale. Fra gli autori che, a vario titolo, hanno affrontato il tema del diritto naturale oltre a Ugo Grozio si possono citare: Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Immanuel Kant (1724-1804).

¹⁹ Cfr. R. Pizzorni, *Il diritto naturale dalle origini a San Tommaso d'Aquino*, Edizioni Studio Domenicano, 2000.

- **Roma e il diritto di cittadinanza.** Nella Roma antica esisteva la nozione di diritto di cittadinanza che era in sostanza un insieme di diritti riservati soltanto ai cittadini romani. Lo *status* di **cittadino romano** apparteneva ai membri della comunità politica romana, in quanto cittadini della città di Roma (*civis romanus*); non era legato all'essere un abitante di uno dei domini romani, almeno fino alla *Constitutio Antoniniana*, emanata dall'imperatore Caracalla (188-217 a. C.) nel 212, che concedeva la cittadinanza a tutte le popolazioni abitanti entro i confini dell'Impero. Essere cittadino romano comportava una notevolissima serie di privilegi, variabili nel corso della storia, a creare diverse "gradazioni" di cittadinanza. Nella sua versione definitiva e più piena, comunque, la cittadinanza romana consentiva l'accesso alle cariche pubbliche e alle varie magistrature (nonché la possibilità di votarle nel giorno della loro elezione), la possibilità di partecipare alle assemblee politiche della città di Roma, svariati vantaggi sul piano fiscale e, importante, la possibilità di essere soggetto di diritto privato, ossia di poter presentarsi in giudizio attraverso i meccanismi dello *ius civile*, il diritto romano per eccellenza. La concessione della cittadinanza anche agli stranieri cominciò a diventare un problema e una necessità nel momento in cui Roma cominciò la sua fase d'espansione sia territoriale che commerciale, venendo quindi a contatto con popoli che mal sopportavano la serie di privilegi che erano loro negati. Ecco quindi che la concessione della cittadinanza cominciò a diventare anche uno strumento di controllo politico oltre che di potere, giungendo spesso come conquista delle varie popolazioni sottomesse dopo periodi di tensioni e conflitto: è il caso ad esempio della concessione agli italici, cioè gli abitanti dell'Italia propriamente detta e della Gallia Cisalpina, con una *lex Iulia* a seguito della Guerra Sociale. La *Constitutio Antoniniana* fu solo l'ultimo passo di questo sviluppo politico delle concessioni, parallelo anche allo svuotamento della condizione privilegiata del cittadino romano: Caracalla difatti si limitò a unificare lo *status* di tutti gli abitanti dell'impero nella condizione di sudditi, membri non più di una comunità politica organizzata su base di una relativa partecipazione (con i conseguenti vantaggi sul piano pubblico), ma di uno Stato sempre più assolutista, dove il potere era interamente concentrato nelle mani del Sovrano e del suo ceto burocratico. La cittadinanza poteva essere inoltre conferita su base individuale, dapprima dal popolo riunito in assemblea (tramite una *lex*) o da un atto del magistrato autorizzato *ex lege*, successivamente dalla volontà dell'imperatore (tramite senatoconsulto o *constitutio*), sulla base di meriti di vario tipo. Si poteva inoltre ottenere la cittadinanza di diritto come premio per alcuni servizi, in particolari circostanze: a) dopo aver servito a Roma per qualche anno nel corpo dei vigili; 2) dopo aver speso una cospicua parte del patrimonio personale per costruire una casa a Roma; 3) dopo aver portato a Roma frumento per un certo numero di anni; 4) dopo aver macinato grano a Roma per anni. Questi ultimi modi di ottenimento erano però riservati soltanto a coloro che possedevano la cittadinanza latina, una via di mezzo tra la condizione di romano e di straniero. Tutti gli schiavi che vengono liberati divengono anche cittadini romani. Tuttavia ben presto la liberazione di molti schiavi, spesso provenienti da popolazioni straniere, cominciò a comportare problemi d'ordine sociale: ciò cominciò soprattutto a notarsi quando divenne uso accettare la liberazione degli schiavi anche attraverso rituali non propri dello *ius civile*, (ossia la *manumissio*), quindi non sottoposti al controllo della comunità o del potere pubblico. Ecco quindi che per risolvere il problema vennero promulgate due leggi, l'*Elia Senzia* e la *Giunia Norbana*, che concedevano allo schiavo manomesso in certi casi solo lo *status* di peregrino (straniero) o di latino. L'ottenimento della cittadinanza avveniva ovviamente soprattutto per condizione di nascita, evento per il quale tuttavia sono necessarie alcune condizioni. La situazione meno problematica è per il figlio di cittadini romani legati in matrimonio legittimo (*conubium*) che sarà senza dubbio un *civis*. Normalmente gli stranieri non possono contrarre un negozio di *ius civile*, qual è il *conubium*, e pertanto teoricamente il problema non si pone, nemmeno qualora uno dei due genitori fosse cittadino. In realtà tuttavia il *conubium*, cioè il diritto di contrarre un matrimonio legittimo, poteva venire concesso ai singoli o a particolari condizioni di cittadinanza, come quella di latino. La soluzione per le varie possibilità esistenti si può trovare nella variegata casistica presente nelle Istituzioni di Gaio secondo le quali in un matrimonio legittimo il figlio segue la condizione

del padre al momento del concepimento, nel caso di unione non legittima segue la condizione della madre al momento del parto. Tuttavia una *lex Minicia* stabilì che qualora non vi fosse un'unione legittima il figlio di un qualsiasi genitore straniero fosse sempre straniero. Stessi principi si seguivano anche per le unioni tra romani e latini, o latini e stranieri: Adriano tuttavia tramite un senatoconsulto precisò che tra romani e latini in ogni caso il figlio sarebbe stato romano. La cittadinanza si poteva perdere (*capitis deminutio media*) involontariamente o volontariamente: nel primo caso accadeva quando si subiva una condanna criminale o si esercitava il diritto di esilio per evitarla e, ovviamente, quando si perdeva la libertà, a seguito di cattura da parte di popolazione straniera (condizione che il diritto romano riconosceva legalmente) o qualora il creditore esercitava il suo diritto di vendere come schiavo il debitore insolvente. La cittadinanza, così come poteva essere concessa, poteva essere tolta mediante un atto del potere politico: accadde ad esempio con la *Lex Licinia Mucia*, che negava la cittadinanza agli italici e ai latini, una delle cause dello scatenarsi della guerra sociale e, durante la stessa, tramite un'ordinanza di Silla (138-78 a.C.) che volle toglierla alle città di Volterra e Arezzo. Il caso più classico invece di rinuncia volontaria alla cittadinanza era il trasferimento della residenza in un'altra città, sia che si trattasse di una città straniera che di una latina, secondo lo *ius migrandi*. Nel corso della storia romana la condizione dei singoli o delle popolazioni sottomesse al potere dell'Urbe poteva essere assai variegata, in base ai diritti e ai privilegi concessi, e la stessa cittadinanza romana poteva variare, nel corso della storia più antica, a seconda del ceto di appartenenza e del ruolo sociale. Tuttavia si possono identificare alcune categorie generali, cioè la condizione di latino, di straniero e di *peregrino dediticio*. La condizione di latino stava a metà tra quella di *civis romanus* e quella di straniero. La parola *latini* inizialmente indicava semplicemente le popolazioni abitanti del Lazio (*latini prisci*), popolazioni che erano vicine a Roma politicamente ed etnicamente. Una volta inglobate nell'entità romana, si ritrovarono presto in una situazione privilegiata rispetto alle altre popolazioni sottomesse: in particolare i latini potevano concludere legalmente negozi di diritto romano, attraverso la concessione del *commercium*, a cui andava aggiunto il già citato *conubium*, cioè il diritto di contrarre matrimonio legale. Altri privilegi erano legati alle sopraddette facilitazioni nell'ottenimento per merito della cittadinanza romana. Inoltre i latini che per qualsiasi motivo si trovassero a Roma nel giorno in cui si fossero riuniti i comizi potevano esercitare il diritto di voto (*ius suffragii*). Nel tempo lo *status* di latino stava genericamente ad individuare una condizione di cittadinanza privilegiata, ma non quanto quella romana (ancora era inibito l'accesso alle cariche pubbliche): erano quindi latini anche gli abitanti delle colonie create da Roma (*latini coloniarii*) e gli schiavi liberati in particolari circostanze. Per quanto riguarda gli stranieri, inizialmente il termine *peregrinus* indica l'abitante di una comunità diversa da Roma. Se questa era in conflitto con Roma, i suoi abitanti non avevano alcun diritto o tutela, in caso contrario, essi non possedevano comunque la possibilità di concludere negozi validi per il diritto civile, ma lo potevano fare con i negozi del diritto delle genti, come ad esempio la compravendita. Naturalmente era loro preclusa la possibilità di partecipare alla vita politica dell'Urbe. Con l'espansione del dominio romano il termine *peregrinus* comincia ad indicare lo *status* di quelle popolazioni (e quindi dei singoli membri) che si sono sottomesse pacificamente a Roma e che pertanto mantengono una certa autonomia, le loro leggi e i costumi, a distinguerlo dalla condizione di *peregrinus dediticius*. Quest'ultimo era lo *status* concesso ai membri di comunità che si erano arrese dopo aver combattuto contro Roma, e quindi sottoposte alle condizioni (*dediticius*: arreso a discrezione) del vincitore. Essi erano liberi ma sottoposto a limitazioni di vario tipo, quali ad esempio l'impossibilità di risiedere entro cento miglia da Roma e l'impossibilità di contrarre mai la cittadinanza romana

- **265 A.C. Editto di Aśoka**²⁰. Durante il regno di Aśoka il Grande (304-232 a.C.) sull'Impero maurya (oggi India), furono stabiliti diritti civili senza precedenti. Dopo la sanguinosa conquista del regno di Ralinga circa nel 265 a.C. Aśoka si pentì degli atti commessi in guerra e si convertì al Buddismo. Da allora colui che era stato prima descritto come “il crudele Aśoka” fu conosciuto come “il pio Aśoka”. Durante il suo regno egli perseguì una politica di non-violenza (*ahimsa*) e rispetto per la vita animale (ad esempio forme di uccisione o mutilazione non necessaria di animali, come la caccia per divertimento e i sacrifici a carattere religioso o la castrazione, furono immediatamente abolite). Egli trattò i suoi sudditi come uguali a prescindere dalla loro religione, casta o attività politica, costruì ospedali e università offrendone i servizi gratuitamente a tutti i cittadini, definì i principi di non-violenza, tolleranza religiosa, obbedienza verso i genitori, rispetto verso gli insegnanti e i preti, umanità verso i servi, generosità verso il prossimo, benevolenza verso i colpevoli. Tutte queste riforme sono descritte negli Editti di Aśoka, un insieme di 31 iscrizioni sui cosiddetti Pilastri di Aśoka.
- **Medio Evo** → i Diritti Umani vengono interpretati come diritti naturali (e non più insieme di diritti più o meno benevolmente concessi da qualche autorità) → **Tommaso d'Aquino** (1225-1274). Bisogna arrivare al Medioevo per trovare le prime manifestazioni concrete con effetto pratico dell'idea di diritti dell'uomo. Nel XIII secolo il **giusnaturalismo scolastico**, che ha avuto come suo massimo esponente San Tommaso d'Aquino che descrive i diritti naturali come un “*insieme di primi principi etici, generalissimi*”²¹ che condizionano il legislatore nel diritto positivo, in quanto sigillo di Dio nella creazione delle cose. I diritti umani quindi non sono più un insieme di cose più o meno benevolmente concesse da qualche autorità. È diritto dell'uomo rivendicare la propria libertà quale suo diritto naturale. Sempre in questo periodo storico va citato anche **Giovanni Duns Scoto** (1265 (?) -1308) che ha approfondito il concetto di persona analizzando le definizioni di Boezio (476-525) e di Riccardo di S.Vittore²² (1110-1173).

²⁰ Aśoka il Grande (dal sanscrito “senza sofferenza”), spesso traslitterato in Ashoka (304-232 a.C.) sovrano dell'impero Maurya. Dopo diverse conquiste militari regnò su un territorio comprendente gran parte del subcontinente indiano, l'odierno Afghanistan, parte della Persia (odierno Iran), Bengala (oggi diviso tra India e Bangladesh) e Assam. Nelle iscrizioni pervenute ci si riferisce generalmente a sé stesso con il suo titolo imperiale in pracrito cioè “amato dagli dei” e “dallo sguardo gentile”. Noto per essersi convertito al Buddismo e averne sostenuto l'adozione e la diffusione, la sua storia ci è pervenuta attraverso le cronache del II secolo *Aśokavadana* (“storie di Aśoka”) e *Dīnyavadana* (“gesta divine”), oltre a due cronache pāli dello Sri Lanka, *Dīpavamsa* e *Mahāvamsa*; tutte le fonti sono però di estrazione buddhista, e quindi accolte con sospetto da alcuni storiografi. Qualcuno ha infatti proposto la tesi che la conversione di Aśoka non si fosse in realtà mai verificata, e che avesse appoggiato il Buddismo per la sua capacità di amalgamare le profonde differenze religiose che laceravano il suo impero. Tesi che però si scontra con il carattere profondamente pio di tutti i famosi editti di Aśoka, i documenti epigrafici cui il sovrano affidò la sua missione sia legislatrice che moralizzatrice dei popoli a lui sottomessi. Nel suo vasto impero però non protesse solo il buddhismo, perseguendo le altre religioni, ma garantì libertà di culto e protezione a tutti, mostrando una grande tolleranza e liberalità verso tutti i credi. Aśoka non protesse solo gli uomini, ma anche le piante e gli animali. Proibì di ucciderli sia a scopo sacrificale che per mangiarli e proibì ogni tipo di mutilazione o violenza. Inoltre protesse le piante e gli animali selvatici. Di lui ci rimangono circa 31 editti in tutte le parti del suo vasto impero, di cui 24 su roccia e 7 su colonna. Questi editti sono importantissimi non solo perché spesso sono bilingui e ci permettono di capire comparativamente le lingue in cui vennero scritti, ma anche perché ci danno notizie storiche e amministrative. Aśoka fece piantare alberi da frutto, scavare pozzi e produrre erbe medicinali in tutto il regno per il benessere dei sudditi. Inoltre ordinò immediate procedure per risolvere tutti i problemi amministrativi. Egli regnò per 37 anni, durante il quale il buddhismo si diffuse fino allo Sri Lanka e il suo impero fu completamente pacificato. In uno dei suoi editti si legge che per ben 25 volte aveva ordinato la scarcerazione dei prigionieri. Ma la cosa più stupefacente è che promosse la costruzione di due tipi di ospedali: uno per gli umani e uno per gli animali.

²¹ S. Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, II, q.94

²² Scrive G. Lauriola: «Storicamente, il primo influsso sul concetto di persona viene dal mistero trinitario nel secolo IV (con Nicea 313 e Costantinopoli 381). La preoccupazione teologica si concretizza su tre direttive concettuali fondamentali e interagenti tra loro: quella della “processione”, della “relazione” e della “persona”. Con il concetto di “processione” si tenta di comprendere la *generatio* del Figlio e la *spiratio* dello Spirito Santo, e si conclude con la Trinità delle persone distinte e differenti, nell'unità di una sola natura. Con il concetto di “relazione”, invece, si mette in evidenza la diversità delle Persone nell'unità di Natura: il Padre è Padre in relazione al Figlio, il Figlio è Figlio in relazione al Padre, e lo Spirito Santo è in

- **Magna Charta Libertatum.** Nel 1215 il re d’Inghilterra John Lackland (1167-1216), (denominato *Senza Terra* dal padre nel 1170, quando quest’ultimo, gravemente ammalato, divise il suo regno tra i due figli Enrico il Giovane e Riccardo Cuor di Leone), fu costretto dai baroni del regno e dal Papa a concedere, firmandola, la “*Magna Charta Libertatum ecclesiae et regni Anglia*”²³. Alla sua origine sta la lotta tra il re e i suoi baroni. I secondi riescono ad ottenere un

relazione al Padre e al Figlio. L’influsso del concetto di “relazione” su quello di persona si concretizza nell’unità dei soggetti e del loro agire: la “relazione è il costitutivo della persona divina”. Al concetto della “persona”, infine, si chiede di spiegare due misteri molto differenti tra loro, quello trinitario e quello cristologico. Specialmente il concilio di Calcedonia (481), preceduto da quello di Efeso (431), orienta e determina il senso e il valore del mistero cristologico. Il concetto di “persona” è utilizzato da Duns Scoto specialmente in ordine alla spiegazione del mistero di Cristo; mentre i concetti di “processione” e di “relazione” sono stati applicati di preferenza nella spiegazione del mistero di Dio Uno e Trino. Storicamente, due erano le definizioni di persona che i medievali avevano a disposizione: quella di Boezio - *rationalis naturae individua substantia* - e quella di Riccardo di S. Vittore (1110-1173) - *incommunicabilis existentia intellectualis naturae* -. E Duns Scoto sceglie il concetto di “persona” dello scozzese Riccardo, perché lo giudica aperto anche verso il mistero. Con il termine *existentia*, Duns Scoto si ricava un concetto di persona più ampio ed esteso, che può essere predicato anche a Dio e Cristo. La particella *ex* implica, infatti, riferimento all’«origine» e alla «qualità» di ciò che «esiste», a differenza del termine «*substantia*» che implica invece semplicemente autonomia dell’essere, senza nulla dire della sua origine, che comunque dev’essere presupposta come qualcosa di fede. *L’existentia*, pertanto, viene a indicare l’essere personale, costituito cioè da una “natura intellettuale” e dalla sua “incomunicabilità”, che rende l’essere personale singolare irripetibile e un’eccezione. Concetto che viene ricavato nella prospettiva cristocentrica dell’Incarnazione, che esprime il fatto storico di Cristo, vero Dio e vero Uomo. Se Cristo è vero Uomo, vuol dire che l’essere della natura umana e l’essere della persona umana sono distinguibili e separabili in sé. E Duns Scoto conclude dicendo che l’essere della natura umana -intelletto volontà e proprietà spirituali - pur non avendo termine in sé, ma “nella Persona del Verbo, è completa e perfetta nel suo essere”. Questa distinzione permette a Duns Scoto di introdurre nel concetto di persona un aspetto positivo e un aspetto negativo. L’aspetto positivo – l’essere della natura umana completa e perfetta - viene assunta dalla Persona del Verbo; mentre l’aspetto negativo - quel quid di incomunicabile - resta proprio dell’essere della persona. Il Cristo, perciò, assume tutto il positivo dell’essere della natura umana, lasciando fuori, invece, tutto ciò che è negativo o incomunicabile, cioè l’essere della persona umana. La categoria del “negativo” non è negativa nel senso comune, perché poggia e richiede sempre qualcosa di positivo. È “negativo” solo nella forma, ma non nel contenuto che di per sé è sempre qualcosa di positivo. Duns Scoto spiega che quando la persona si realizza nel suo proprio supposto c’è perfetta identità reale tra l’essere della natura e l’essere della persona. Per rendere possibile la spiegazione del mistero dell’Incarnazione”un’altra caratteristica che chiama con il termine di “duplice negazione o di indipendenza”, per cui quando si toglie l’essere della persona, non si toglie mai l’essere della natura. Così, il mistero dell’Incarnazione resta possibile e non presenta alcuna contraddizione in stesso. Duns Scoto riflettendo sul mistero dell’Incarnazione con il concetto ricardiano di “persona”, precisa che la natura umana in Cristo non è persona (umana), perché dipende attualmente dalla Persona del Verbo, che l’ha fatta propria nell’unità della sua Persona. Il concetto di persona implica l’indipendenza nel sussistere in modo attuale e in modo attitudinale. Per Duns Scoto, infatti, chi non dipende da altri per esistere, possiede una tale perfezione nell’ordine dell’essere da essere autosufficiente. Il concetto di persona, perciò, non dipende da altri concetti nell’ordine della persona, perché basta a se stessa nell’esistere. In questo modo, la persona coincide con il massimo di perfezione e di ricchezza di essere, anzi, per Duns Scoto, l’essere personale è la massima perfezione dell’essere, perché realizza il massimo grado dell’essere stesso. Antropologicamente, tale perfezione si realizza nella coscienza di dipendere-da e di essere-aperto-a. Questo concetto di persona viene dal Duns Scoto presentato con due espressioni di non facile lettura: *ultima solitudo* che esprime la massima consistenza o perfezione dell’essere umano, e *relatio transcendentalis*, la massima apertura all’essere>>. (G. Lauriola, *Le radici cristiche del concetto di persona secondo Duns Scoto*, in: www.centrodunsscoto.it/articoli/radici_cristiche_19.pdf, con riduzioni.). Dello stesso Autore si veda anche: *Il concetto di persona in Duns Scoto come scelta ermeneutica*, in: www.centrodunsscoto.it/Persona_ed_ermeneutica.htm.

²³ A seguito del lungo contrasto, iniziato tra Guglielmo I il Conquistatore e i baroni, che intendevano sottrarsi al governo assoluto e tirannico dei re Plantageneti, essi approfittarono della sconfitta subita in Francia da Giovanni (che con la sconfitta aveva perduto la Normandia), per costringerlo a far loro delle concessioni che si conclusero sui prati di Runnymedes, nel 1215. Sottoscritta la Magna Charta (mese di giugno), non si fece attendere la risposta del papa Innocenzo III (1160-1216), che prima della redazione della Charta aveva dato il suo consenso, come si legge all’art.1, e che immediatamente (il 24 agosto), fece pervenire una lettera di scomunica del documento. Il papa, con un’altra lettera minacciava di scomunica il re, i baroni e chiunque avesse osato osservare i suoi dettami. In questa occasione, Innocenzo III ricordava di essere il signore feudale dell’Inghilterra e dell’Irlanda, che dal re Giovanni erano state cedute a san Pietro e nuovamente ottenute come feudo, dietro pagamento di mille marchi per anno, e ciò col vincolo del giuramento. La Magna Charta fu promulgata e confermata l’anno successivo (1216) da Enrico III, che ridusse gli articoli da 63 a 47 e ulteriormente promulgata in questa forma nel 1225. Fu poi ripetutamente confermata dai Parlamenti successivi. Circa il principio delle libertà personali stabilito nel par. 39, peraltro privo di sanzione, è da dire che esso rimase inapplicato fino all’approvazione del *Petition of Right*

atto giuridico ai sensi del quale anche il re è soggetto alla legge, rispetta i diritti dei nobili, degli ecclesiastici e dei liberi, i sudditi liberi hanno garanzie processuali, libertà di movimento, incolumità personale. Nonostante il limite, tra gli altri, di riferirsi ai “liberi” quali soggetti di diritti, non quindi anche ai servi della gleba, la Magna Charta è da considerarsi a giusto titolo quale documento paradigmatico per i successivi atti di riconoscimento dei diritti fondamentali, importante insomma per la virtuosa sequela da essa innescata. Essa rappresenta il primo documento fondamentale per la concessione di diritti ai cittadini perché impone al re il rispetto di alcune procedure, limitando la sua volontà sovrana per legge. Tra gli articoli della Magna Carta ricordiamo il divieto per il sovrano di imporre nuove tasse senza il previo consenso del Parlamento e la garanzia per tutti gli uomini di non poter essere imprigionati senza prima aver sostenuto un regolare processo, riducendo inoltre l'arbitrarietà del re in termini di arresto preventivo e detenzione. Benché la Magna Carta nel corso dei secoli sia stata ripetutamente modificata da leggi ordinarie emanate dal Parlamento, conserva tuttora lo status di Carta fondamentale della monarchia britannica.

- **1235 Carta Manden del Mali.**²⁴ Il giorno dell'incoronazione di Sundjata Keita (1217-1255) quale sovrano dell'Impero del Mali, fu solennemente proclamata e tramandata oralmente la

approvato nel 1628. Soltanto dopo questa data si sviluppò il principio dell' "habeas corpus" che nella sua evoluzione di garanzia delle libertà politiche (intese come elemento fondamentale dei partiti politici, del suffragio universale, dei poteri del parlamento e della riduzione del potere reale), sono maturate con le lotte avvenute tra il XIX e XX secolo. Per cui, se è giusto ritenere la Magna Charta, come il primo atto storico che poneva dei limiti al governo sovrano, riconoscendo dei diritti ai sudditi, non è corretto ritenerlo il primo atto che garantiva il principio della legalità e della giustizia. È anche da precisare che se si è sempre parlato della Magna Charta, sono passate sotto silenzio le Costituzioni normanne che vanno sotto il nome di Assise del Regno di Sicilia, emanate da Ruggero II di Sicilia dal 1130 al 1154 e dai suoi successori Guglielmo I e II fino al 1189. Esse saranno raccolte nelle Costituzioni di Federico II più o meno nella stessa epoca della Magna Charta (1230), presentate e approvate dal Parlamento di Melfi nel 1231. Le Costituzioni di Federico II avevano costituito la base del diritto vigente nel Regno di Napoli fino al 1809 e nel Regno di Sicilia fino al 1819. Il Transunto autentico contenente la donazione del Regno di Inghilterra e d'Irlanda da parte del re Giovanni Senza Terra al papa Innocenzo III (3 ottobre 1213) è visibile in: http://asv.vatican.va/it/visit/p_nob/doc_transunto_giovanni.htm

²⁴ El **Kouroukan Fouga** o **Carta de Mandén** era la constitución del imperio de Malí (1235-1670). Es una declaración que fijó las reglas básicas en las que se fundó el Imperio, con la intención de evitar la guerra y garantizar una convivencia armoniosa.¹ Estableció formalmente la federación de las tribus mandinka bajo un gobierno, definió cómo funcionaría éste y estableció las leyes que regirían al pueblo. El Mansa Sundiata Keita presentó la ley en 1235 en un llano cercano a la ciudad de Ka-Ba (actual Kangaba), y ha sobrevivido gracias a la tradición oral a través de generaciones de djeli o griots. El djeli ha preservado la historia del imperio de Malí incluyendo sus reyes, batallas y sistema de gobierno. Pone como principio el respeto por la vida humana, la libertad individual y la solidaridad. Afirma la oposición total al sistema de esclavitud que se había vuelto corriente en África occidental. La abolición de dicho sistema fue uno de los logros más importantes de Sundiata Keita y del Imperio de Malí. El Kouroukan Fouga se dirige a "las doce partes del mundo" tiene, por lo tanto, una vocación de universalidad. Esta carta puede ser considerada como una de las primeras declaraciones de derechos humanos. Está escrito en forma poética y contiene siete estrofas, con los siguientes encabezados: "Toda vida es una vida"; "El daño requiere reparación"; "Practica la ayuda mutua"; "Cuida de la patria"; "Elimina la servidumbre y el hambre" ; "Que cesen los tormentos de la guerra" ; "Cada quien es libre de decir, de hacer y de ver". El Kouroukan Fouga contuvo 44 decretos presentados a los clanes recién unificados. Estaba dividido en cuatro secciones referidas a la organización social (decretos 1-30), a los derechos (decretos 31-36), a la protección del medio ambiente (decretos 37-39) y a las responsabilidades personales (decretos 40-44). La importancia histórica y cultural de la constitución imperial de Malí se debe a que era la señal de un logro en la historia de África por varias razones. Primero, estableció leyes uniformes y regulaciones sobre un amplio territorio de África del oeste (igual al tamaño de Europa occidental) por primera vez en la historia. En segundo lugar, determinó derechos uniformes para todos los ciudadanos, incluyendo las mujeres y los esclavos, algo sin comparación en otras partes del mundo. Tercero, es únicamente africana, no pide prestado de ningún documento existente en su época. La prominencia del Mandinka en África occidental permitió que las ideas y los valores del Kouroukan Fouga se extendieran más allá de las fronteras del imperio de Malí. Mucha gente cuyos antepasados se relacionaron con los manden todavía sigue sus tradiciones. El Kouroukan Fouga dividió al nuevo imperio entre los clanes predominantes (linajes) que fueron representados en una gran asamblea llamada el Gbara. Cada de estos grupos tiene una actividad específica y un papel. 16 clanes, conocidos como Djon-Broncear-Ni-Woro (los portadores de la aljaba), eran responsables de conducir y de defender el imperio. 5 clanes, conocidos como Mori-Kanda-Lolou (guardas de la fe), eran exégetas en materias de la ley islámica. 4 clanes de nyamakala (hombres de la casta), tenían el monopolio en ciertas industrias (fundición, carpintería, curtido, etc). 4 clanes de djeli (amos de la palabra), que registraron la historia del imperio con canciones de gesta. Sumaban 29 asientos en el Parlamento o Gbara del llano de Kangaba (nombrado después del acontecimiento donde Sundiata "dividió el mundo" como llanura de

Kouroukan Fouga). El trigésimo asiento sería ocupado por el djeli de los mansa, llamado el belen-tigui (amo de ceremonias). También pudo haber sido reservado para una representante femenina, puesto que las mujeres de los estados debían estar representadas en todos los niveles del gobierno (decreto 16). **Sociedad:** Se divide a la gente de gran Malí en 16 aljabas que llevan 5 clases de marabouts, 4 clases de nyamakalas: *Los nyamakalas deben decir la verdad a los jefes, para ser sus consejeros y para defender por la palabra las reglas aceptadas* y el orden en el conjunto del reino y *los morikanda Lolu* (cinco clases de marabouts) *son nuestros dirigentes y nuestros profesores en Islam*. Cada uno les debe respeto y consideración. La esclavitud queda prohibida, manteniéndose dos clases de esclavos: hombres y mujeres capturados durante las guerras y reducidos a esclavitud, y los descendientes de éstos, cuyo dueño no podía venderlos y que tomaban el nombre familiar de sus amos. Se les llamaba wossolo, "el de la casa", y podían ser empleados o liberados, nunca vendidos. *No maltrates a los esclavos. Permítelos un día de descanso por semana y haz de modo que cesen el trabajo en horas razonables. Se es amo del esclavo, no del bolso que lleva.* (art. 20). El artículo 4, divide a la sociedad en categorías por edad, y al frente de cada de una se elegirá un jefe. *La gente (hombres o mujeres) nacida durante cualquier período de tres años está en la misma categoría de edad*. Se invita a los kangbes (clase intermedia entre la gente joven y los viejos) para que participe en tomar las grandes decisiones referentes a la sociedad: de esta forma se eliminan prejuicios de clase, de tal forma que príncipes y esclavos están asociados en la misma categoría y deben observar las mismas reglas sin distinción de sexo. *Cada uno tiene derecho a la vida y a salvaguardar su integridad física*. Por lo tanto, cualquier tentativa de quitar la vida será castigada después con la pena de muerte. Para ganar la batalla de la prosperidad, se instituye el Kön'gbèn Wölö (*una especie de supervisión*) para luchar contra la holgazanería y ociosidad: *los supervisores vigilaban a todas las familias para poner a trabajar al ocioso* lo que contribuyó a la riqueza del imperio. Se instituye entre los Mandinkas el sanankunya (*sentido del humor*) y el tanamanyöya (*forma de totemismo*). Por lo tanto, *nadie ajeno los hará disputar, el respeto del otro será la regla. Entre los cuñados y las cuñadas, entre los abuelos y los nietos, la tolerancia debe ser el principio*: institucionaliza la cultura de la tolerancia, la relación humorística de la coexistencia. **Derechos y deberes:** Gobierno: Señala al clan Keita como la familia predominante del imperio. **Convivencia:** Se marcan normas para evitar problemas entre los vecinos, como *la vanidad es la muestra de la debilidad y la humildad la muestra de la grandeza, trataremos las dificultades juntos, vengamos a la ayuda de los que tengan necesidad de ella*. Marca las acciones a seguir en caso de roces: *cuando tu esposa o el niño buya, no impliques a tu vecino*: si se han refugiado en su casa, el ofendido debe esperar a que la abandonen antes de castigarles, *nunca ofendas a los nyaras* (nyara es un término mandinka que tiene cierta relación al talento o a aquéllos que lo buscan): respeto a los djéli, que son los mediadores. Hay varios artículos de protección a las mujeres: *Nunca ofendas a las mujeres, son nuestras madres, nunca llesves de la mano a una mujer casada sin antes haber consultado con su marido. Las mujeres, además de sus ocupaciones diarias, deben estar asociadas en todos nuestros gobiernos* (asuntos). *La educación de los pequeños recae en el conjunto de la gente*. Cualquiera debe cuidar y corregir a los niños. Sobre la prescripción de los delitos indica que *Las mentiras que duran 40 años se deben mirar como verdades*: no se admiten denuncias antiguas. **Derecho de familia:** El derecho familiar está también contemplado en varios artículos que indican el respeto a los mayores, la obligación de solicitar permiso para contraer matrimonio, (*Todos los hombres deben ir a la madre y al padre de la muchacha con que desean casarse y recibir su consentimiento. Se les debe respeto y consideración.*) y la prohibición del adulterio: (*No vayas tras las esposas del jefe, del vecino, del amigo ni del asociado*). Marca un derecho patriarcal de la familia: *La sucesión es patrilínea, nunca des poder a un hijo, para que solamente de su padre pueda vivir. Nunca des poder a un menor de edad porque posee enlaces* (puede ser manipulado por su padre). Respecto al matrimonio, marca la edad: *una muchacha puede ser dada en la unión tan pronto como sea púber sin determinación de la edad. La voluntad de sus padres debe ser aceptada por cualquier pretendiente* y respecto a los varones: *un hombre joven puede casarse a la edad de 20 años*, y fija condiciones: *la dote se fija en 3 vacas: una para la muchacha, dos para el padre y madre*. El divorcio también es legal, y se concede a petición de uno de los esposos, por causas determinadas: la locura de uno de los esposos; la incapacidad del marido para asumir sus obligaciones: cuidar del alimento y vestuario; no cumplir los deberes conyugales; faltar al respeto debido a los suegros. **Derecho Internacional:** Se basa en el sentido del honor y la dignidad, y se institucionaliza el respeto al extranjero: Soundiata no olvida la hospitalidad recibida durante su exilio: *que no haya traición en ti. Respeta la palabra del honor o no maltrates a extranjeros*. El artículo 26, *el toro que está a tu cuidado no debe ser maltratado*, es una metáfora. Como consecuencia de este respeto, se exige la inviolabilidad de los embajadores: *Aceptar una misión a la que te convoquen no es un riesgo*, precepto que es un claro precedente de la convención de Viena. **Comercio:** *Hay cinco maneras para obtener la posesión de riqueza: compra, donación, intercambio, a través del trabajo y con la sucesión*. El resto de las formas sin testimonio convincente son equívocas, y por tanto ilícitas. Hay una excepción: *Satisfacer el hambre no es hurto si uno no esconde cualquier cosa en su bolso*, es decir, se consiente el coger sólo lo indispensable para paliar el hambre. *Todo objeto encontrado sin dueño conocido no se convierte en posesión pública hasta que pasen cuatro años*. Salarios: *La cuarta vaca colocada al cuidado de un guardián es suya; Un huevo puesto en las manos del guardián de una gallina, es suyo*. Precios: *Cada res equivale, en intercambio, a cuatro ovejas o cuatro cabras*. **Protección de la naturaleza:** El clan Kombè se señala como *amo de los cazadores, está a cargo de preservar los bosques y a sus habitantes para la felicidad de todos*, es decir debe ocuparse de la defensa del medio ambiente, ayudado por varias normas: Artículo 38: *Antes de prender fuego al arbusto, no mires la tierra. Levanta tu cabeza y mira a la copa de los árboles*: queda prohibida la quema de malezas. Artículo 39: *Los animales domésticos deben ser encerrados solo temporalmente o según lo necesario para la agricultura, y liberados después de las cosechas. El perro, el gato, el pato y las aves de corral no están sujetos a esta regla. Disposiciones finales:* Son cuatro artículos que resumen el espíritu de la Carta. Artículo 40: *Respeta la familia, la amistad y la vecindad*. Artículo 42: *En las grandes asambleas, mantente satisfecho con tu lugar como representante legítimo y tolera a los otros*. Estos dos artículos forman la base que dio cohesión al pueblo mandinka, ayudándole a formar una nación próspera. Artículo 43: *Balla Fassèkè Kouyate se señala como amo de las ceremonias convocadas y mediador principal. Se le autoriza a bromear sobre todas las tribus especialmente con la familia real*. La inmunidad que otorga a Balla Fassèkè Kouyate y a sus descendientes les permitió ser guardianes de la tradición, ejerciendo de mediadores. Artículo 41: *Mata al enemigo, no lo humilles*, pues el hacerlo se considera cobardía. Artículo 44: *Todo el que infrinja estas reglas será castigado. Cada uno está a cargo de mirar a su propio uso*: Igualdad ante la Ley.

Carta Manden, una dichiarazione di diritti umani essenziali quali il diritto alla vita e il diritto alla libertà. La Carta Manden si rivolge ai “quattro angoli del mondo” con sette affermazioni:

- ❖ « ogni vita è una vita »
- ❖ « il torto richiede una riparazione »
- ❖ « aiutatevi reciprocamente »
- ❖ « veglia sulla patria »
- ❖ « combatti la servitù e la fame »
- ❖ « che cessino i tormenti della guerra »
- ❖ « chiunque è libero di dire, di fare e di vedere »

Si trovano in questa carta i temi che saranno trattati vari secoli dopo in Occidente nelle *dichiarazioni dei diritti umani*: il rispetto della vita umana e della libertà dell'individuo, la giustizia e l'equità, la solidarietà. Prendendo posizione contro la schiavitù, divenuta corrente in Africa occidentale, la carta identifica la violenza delle cause come precedente la violenza della guerra. L'abolizione della schiavitù fu probabilmente il grande merito di Sundjata Keïta. La Carta Manden può probabilmente essere considerata come una delle prime dichiarazioni dei diritti dell'uomo.

- **1305: Habeas corpus**²⁵: **i diritti personali non sono arbitrio del potere** Fin dal 1305 in Inghilterra, sotto il regno di Edoardo I per quanto anche anteriormente a tale data fossero stati emessi *writs* (mandati) di contenuto analogo, si diffonderà l'uso dell'*Habeas corpus*, un *writ* che impone la conduzione di un suddito imprigionato di fronte ad un tribunale per un giusto processo, o la scarcerazione in alternativa. Con l'emissione del *writ* di *Habeas corpus* una corte reale poteva ordinare a qualsiasi altra giurisdizione la consegna del prigioniero garantendolo dall'arbitrio signoriale. L'importanza di questo atto legale può essere compresa se si considera che

²⁵ Nel sistema anglosassone di *common law* (modello di ordinamento giuridico di matrice anglosassone, fondato su leggi non scritte e sviluppatosi attraverso i precedenti delle decisioni giurisprudenziali), si indica con la locuzione *habeas corpus* (“che tu abbia il corpo”) l'ordine emesso da un giudice di portare un prigioniero al proprio cospetto. Ciò vale in senso stretto, poiché di solito si fa riferimento all'atto legale o al diritto in base al quale una persona può ricorrere per difendersi dall'arresto illegittimo di se stessa o di un'altra persona. Il diritto di *habeas corpus* nel corso della storia è stato un importante strumento per la salvaguardia della libertà individuale contro l'azione arbitraria dello stato. Tale sistema è stato inserito nell'importante documento della *Magna Charta* successivamente a rivendicazioni di baroni inglesi. Comunemente con *habeas corpus* ci si riferisce a un particolare tipo di ordine (*writ*) denominato, in forma completa, *habeas corpus ad subjiciendum*; esistevano tuttavia altri tipi di *writs* dello stesso tipo, quale il *writ habeas corpus ad testificandum*. Il *writ* di *habeas corpus* è detto anche *Great writ* per la sua importanza fondamentale nel sistema di diritto inglese. La sua importanza può meglio essere compresa se si considera che nel diritto delle origini ogni suddito poteva essere soggetto a una pluralità di giurisdizioni locali e signoriali, le quali tutte potevano disporre fisicamente del soggetto. Con l'emissione del *writ* di *habeas corpus* una corte reale poteva ordinare a qualsiasi altra giurisdizione la consegna del prigioniero garantendolo dall'arbitrio signoriale. Il diritto (*right*) di *habeas corpus* è il diritto di richiedere ad una corte reale l'emissione del *writ* corrispondente: tale diritto è stato sempre celebrato come il più efficiente sistema di salvaguardia della libertà individuale. L'*Habeas Corpus* è un diritto sancito nella *Magna Charta Libertatum*, approvata nel 1215 dal re Giovanni Senza Terra. Il *writ* di *habeas corpus* è citato nelle fonti di diritto inglese (William Blackstone) fin dal 1305, sotto il regno di Edoardo I, per quanto anche anteriormente a tale data fossero stati emessi *writs* di contenuto analogo. L'*Habeas Corpus Act*, emanato il 27 maggio 1679, ha successivamente codificato la procedura per l'emissione del *writ*, ripristinando la piena efficacia di tale strumento, che nel tempo si era parzialmente affievolita nella pratica delle corti giudiziarie. L'incipit dell'*Habeas Corpus Act* documento è il seguente: “*Whereas great delays have been used by sheriffs, gaolers and other officers, to whose custody, any of the King's subjects have been committed for criminal or supposed criminal matters, in making returns of writs of habeas corpus to them directed, by standing out an alias and pluries habeas corpus, and sometimes more, and by other shifts to avoid their yielding obedience to such writs, contrary to their duty and the known laws of the land, whereby many of the King's subjects have been and hereafter may be long detained in prison, in such cases where by law they are bailable, to their great charges and vexation*”. Dal *corpus* legislativo inglese l'*Habeas corpus* è passato in tutte le costituzioni occidentali, fino ad approdare alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che all'Articolo 9 recita: *Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. L'Habeas Corpus sancisce il diritto universale ad appellarsi presso un tribunale contro una detenzione ritenuta ingiustificata.*

nel diritto inglese originario ogni suddito poteva essere soggetto a una pluralità di giurisdizioni locali e signorili, le quali tutte potevano disporre fisicamente del soggetto. Il diritto di *habeas corpus* è stato a lungo celebrato come il più efficiente atto di salvaguardia della libertà dell'individuo. Dal corpus legislativo inglese l'*Habeas corpus* è passato in tutte le costituzioni occidentali, fino ad approdare alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che all'art. 9 recita: "Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato".

- **1392** - Un atto poco conosciuto, ma molto significativo per la storia della civiltà del diritto, è la "**Carta de Logu**"²⁶ (Codice delle leggi dello Stato d'Arborea) del 1392, emanata in Sardegna da Eleonora d'Arborea (1340-1404), in cui sono sanciti diritti e garanzie fondamentali, compresi i diritti della donna. Nell'introduzione si legge: «*Poiché l'elevamento dei popoli e degli Stati dipende dall'osservanza di quel diritto universale che è dettato dalla ragione, noi Eleonora, per grazia di Dio giudicessa d'Arborea, affinché la giustizia sia salva, i malvagi siano frenati dalla paura delle pene e i buoni possano vivere in pace, obbedendo alle leggi, facciamo questi ordinamenti.*» (Carta de Logu, Introduzione).
- **DOPO IL 1492.** La conquista spagnola delle Americhe nel XV secolo, la scoperta di popolazioni indigene e le prime conseguenti pratiche di deportazioni di persone dall'Africa verso

²⁶ La Sardegna nel Medioevo era formata dai quattro Giudicati, ognuno col suo sovrano, il suo parlamento, il suo esercito e ovviamente le sue leggi. L'insieme delle leggi era chiamato **Carta de Logu** perché "su logu" era il territorio dello Stato dove queste leggi avevano validità. La *Carta de Logu* è il Codice delle leggi dello Stato del Giudicato d'Arborea (Sardegna). Fu promulgata, nella sua prima versione, da Mariano IV d'Arborea e poi aggiornata ed ampliata dalla figlia Eleonora d'Arborea nel XIV secolo, sopravvisse, sia pure con qualche difficoltà, alla fine del regno giudicale e rimase in vigore persino fino a quando venne sostituita dal Codice Feliciano nel 1827. La *Carta de Logu* è un'opera di grande importanza per il diritto in generale, diretta a disciplinare in modo organico, coerente e sistematico alcuni settori dell'ordinamento giuridico, e particolarmente lo fu per il territorio di riferimento, il Giudicato di Arborea (*grosso modo* riferibile ai territori circostanti la città di Oristano), ed era diretta a disciplinare in modo organico, coerente e sistematico alcuni settori della vita civile, cui consegnava una regolamentazione di fatto mancante, un primo corpus di ordinamento giuridico. La Carta comprende norme di codice civile e penale, oltre ad alcune norme che potrebbero costituire in una sorta di codice rurale, donde un'articolazione che ha mosso più di un giurista ad inquadrarla, stante la sua interdisciplinarietà e la menzione di concetti di generale valenza, nello studio del diritto costituzionale. L'esigenza della codificazione, da sempre sentita per superare situazioni disciplinate in modo non chiaro e complesso, tali da rendere estremamente difficile e talvolta arbitraria l'attuazione del diritto e l'amministrazione della giustizia, proveniva localmente dalla precedente legislazione in uso nella Sardegna dei primi secoli del millennio, maggiormente costituita di episodici regolamenti edittali e, come altrove, ampiamente condizionata dalla prevalenza degli usi. Della situazione precedente si ha in realtà poca traccia documentale, mentre molto di quanto oggi noto lo si è evinto dall'analisi di documenti per lo più contrattuali (come ad esempio i Condaghi). La Carta è dunque anche un'eccellente base d'analisi per lo studio storico, etnologico e linguistico della Sardegna del Medioevo. La *Carta de Logu*, in alcune interpretazioni moderne, segnerebbe una tappa di rilievo verso l'attuazione di uno "Stato di diritto" cioè di uno Stato in cui tutti siano tenuti all'osservanza ed al rispetto delle norme giuridiche sviluppando il concetto della pubblicità, o forse meglio, della conoscibilità della norma: grazie alla carta, infatti, a tutti i cittadini e stranieri viene data la possibilità di conoscere con certezza di diritto le norme e le relative conseguenze. L'opera risponde a questo bisogno e risulta il frutto di uno sforzo particolarmente intenso, tale da avere una lunga durata sia della sua applicazione che del suo valore sociale. Non va dimenticato, infatti, che la Carta sopravvisse, sia pure con qualche difficoltà, al periodo giudicale e rimase in vigore in epoca spagnola e sabauda fino all'emanazione del Codice di Carlo Felice dell'aprile del 1827. A ciò certamente contribuì non poco anche la particolare condizione della Sardegna, il cui ben noto isolamento consentì il perpetuarsi di condizioni e tradizioni di vita collettiva ben poco influenzate dai pur reiterati interventi (o tentativi) esterni per una sua uniformazione alle usualità delle ragioni di volta in volta dominanti. Si noti in proposito che ancora negli anni 1970 si discuteva al riguardo dell'eventuale persistenza di codici non scritti nel vissuto quotidiano (in specie nelle aree più interne), anche con riferimento a "codici" di tradizione orale. La *Carta de Logu* continua ad essere considerata uno degli statuti più interessanti del trecento. La sua lettura delinea, disciplinate in modo chiaro e rispondente alla esigenza della certezza del diritto, numerose situazioni (e i corrispondenti istituti giuridici) ancor oggi di grande attualità. Si pensi alla tutela e posizione della donna, alla difesa del territorio, al problema dell'usura, all'esigenza di certezza nei rapporti sociali, tutti argomenti più volte ripresi nel testo. Uno degli aspetti più importanti della intera opera risiede nell'essere stata scritta in lingua sarda, dunque dedicata e rivolta alla oggettiva conoscibilità popolare del suo contenuto. Del testo è peraltro sempre viva l'attenzione agli aspetti filologici, costituendo un elemento di profondo studio per i linguisti e indirettamente degli storici. Il testo in lingua originale è consultabile in: www.nuraghe.eu/cartadelogu/. Una ricca bibliografia su questo importante documento è consultabile in: www.filologiasarda.eu/catalogo/autori/autore.php?sez=36&id=245.

il “*Nuovo Mondo*”, crearono un vigoroso dibattito sui diritti umani. Francisco de Victoria e altri filosofi della Scuola di Salamanca enunciarono il concetto di diritto naturale relativamente al corpo (diritto alla vita, alla proprietà) quanto allo spirito (diritto alla libertà di pensiero, alla dignità). I teologi dell’università di Salamanca furono tanto radicali da condannare qualsiasi forma di guerra (con poche eccezioni) come una violazione dei diritti naturali, opponendosi espressamente alle campagne di Carlo I.


- **La scuola di Salamanca.** La dottrina giuridica della Scuola di Salamanca significò la fine del concetto medievale del diritto marcata da una rivendicazione di libertà inusuale per l’Europa dell’epoca. **I diritti naturali dell’uomo sono connessi alla natura stessa di essere umano, quindi ovviamente se tutti gli uomini hanno la stessa natura essi hanno anche gli stessi diritti di libertà e uguaglianza.** È da inscrivere in questo quadro lo scontro filosofico conosciuto come Giunta di Valladolid (1550-1551) che vide contrapposte la teoria del frate domenicano Bartolomeo de Las Casas (1484-1566) a difesa della libertà naturale degli indigeni americani e quella dell’umanista Juan Gines de Sepulveda (1490- 1573) sostenitore della loro naturale schiavitù. Questi primi dibattiti sull’argomento nella storia europea si manifestarono con gli atti “*Veritas ipsa e Sublimis Deus*” attraverso i quali il papa Paolo III (1468-1549) dichiarò l’umanità degli indigeni americani e il loro diritto alla libertà e alla proprietà, condannando la pratica della schiavitù.

- **1512 Bartolomeo De Las Casas (1484-1566)**²⁷. Las Casas lottava dal 1512 per i diritti degli indigeni, quando era cappellano dei Conquistadores a Cuba sotto il comando di Diego Velasquez. Più volte testimone e attore della resistenza indigena alla penetrazione sanguinaria dei Conquistadores e della cristianizzazione imposta “a ferro e fuoco”, egli aveva scritto la “*Brevisima*” o “breve relazione sulla distruzione delle Indie” nella quale descriveva le crudeltà di cui erano fatti oggetto gli indigeni. Il 26 gennaio 1542 Las Casas fu presentato all'imperatore Carlo V, al quale riassunse il contenuto della “*Brevisima*”. Da questo incontro nacquero le “Leggi nuove” del novembre 1542 che proclamavano:
- ❖ la libertà naturale degli indigeni e la messa in libertà degli schiavi
 - ❖ la libertà del lavoro, che limita le corvée e abolisce la pesca delle perle
 - ❖ la libertà di residenza e la libera proprietà dei beni, fino alla punizione di coloro che saranno violenti o aggressivi verso gli indigeni

²⁷ Bartolomé de Las Casas, nacque a Siviglia, probabilmente nel 1484, anche se il 1474 è l'anno indicato tradizionalmente. Alcuni resoconti sostengono che Las Casas discendesse da una famiglia di *conversi*, ovvero di Ebrei costretti a convertirsi al Cristianesimo. Dopo essere stato *encomendero*, la lettura della Bibbia finì per metterlo in contrapposizione ai *conquistadores*, in difesa degli *indios*. Entrò nel 1515 nell'ordine domenicano, che si era già schierato a favore dei diritti degli indigeni (ad esempio con la figura di Antonio Montesinos) e iniziò la sua instancabile battaglia a favore degli *indios*: condannò senza eccezioni il colonialismo e l'espansionismo degli europei, viaggiò nelle terre americane e attraversò molte volte l'oceano per portare in Spagna le sue proteste. Nei suoi testi, Las Casas ci presenta una puntuale descrizione delle qualità fisiche, morali e intellettuali degli *indios*, finalizzata alla difesa dell'umanità degli abitanti del nuovo mondo, contro la tesi della loro irrazionalità e bestialità avanzata da altri suoi contemporanei, soprattutto di cultura umanista. Celebri sono i dettagliati resoconti che egli diede delle vessazioni e delle atrocità compiute dai colonizzatori "cristiani". Il suo tentativo di creare una società coloniale pacifica in Venezuela nel 1520 fallì e la comunità venne massacrata da una rivolta indigena che, secondo alcuni critici, venne incitata dai vicini coloniali. In uno dei suoi ritorni in Spagna, Las Casas fu protagonista del grande dibattito del 1550, voluto da Carlo V, che aveva convocato allo scopo la Giunta di Valladolid. Avversario di Las Casas era il rappresentante del pensiero colonialista, l'umanista Juan Ginés de Sepúlveda, che sosteneva che alcuni uomini sono servi per natura, che la guerra mossa contro di loro è conveniente e giusta a causa della gravità morale dei delitti di idolatria, dei peccati contro natura e dei sacrifici umani da loro commessi e che, infine, l'assoggettamento avrebbe favorito la loro conversione alla fede. Las Casas si dichiara, invece, a favore di una pacifica conversione e afferma la naturale bontà degli *indios* ("senza malizia né doppiezza"), dando origine al cosiddetto mito del buon selvaggio: gli stessi sacrifici umani non sono tanto negativi se li si considera "indotti dalla ragione naturale", al punto che i nativi avrebbero peccato se non avessero onorato i loro dei. Il processo e le discussioni durarono ben cinque giorni. I domenicani non appoggiarono nessuno dei due e il tribunale sembrava propendere per Sepúlveda. La disputa si risolse in un nulla di fatto. Tuttavia, sotto la pressione di Las Casas e dell'Ordine Domenicano, qualcosa cominciò a cambiare. Gli scritti di Las Casas non hanno fini letterari ma documentali e di testimonianza. Anche per questo utilizzano un linguaggio lineare ed efficace non consueto nella prosa spagnola dell'epoca, che ha contribuito alla loro fortuna. L'obiettivo è denunciare le atrocità perpetrate contro gli Inca ed evidenziare le qualità positive di queste popolazioni: l'autore condanna la violenza e la cupidigia, ma non è certamente contrario a diffondere il cristianesimo. Anzi, proprio dal cristianesimo Las Casas trae quella spinta universalistica e quell'idea dell'uguaglianza di tutti gli uomini che ne animano l'opera e che lo spingeranno a denunciare anche le violenze dei portoghesi in terra d'Africa. Anche se il sistema dell'*encomienda* non poté venir totalmente smantellato, in quanto sostenuto dalle classi coloniali spagnole che da esso traevano profitto, gli scritti di Las Casas vennero tradotti e pubblicati in tutta Europa, influenzando ad esempio le opinioni del saggista Montaigne, contribuendo alla riflessione della Spagna su di sé e sulla propria storia, e soprattutto - nei secoli successivi - alla presa di coscienza della propria storia da parte dei popoli sudamericani colonizzati. La fortuna di Las Casas come scrittore fu scarsissima in campo cattolico ma suscitò grandi entusiasmi tra protestanti e illuministi. In effetti i suoi scritti divennero un formidabile strumento di propaganda che i nemici della Spagna colonialista ebbero da quel momento in poi a disposizione. I resoconti di Las Casas rappresentano naturalmente un elemento cardinale della "Leggenda nera" sulle atrocità coloniali spagnole. Nel 1542 l'imperatore Carlo V chiese al domenicano di redigere una sintesi dei memoriali che aveva presentato sulla situazione degli indios. L'opera venne pubblicata quello stesso anno, con il titolo *Brevisima relación de la destrucción de las Indias*, ebbe subito grande risonanza ed ebbe una indubbia influenza sulla liberazione per legge degli indios decretata dall'imperatore con le *Leyes Nuevas* del 1542-43. L'applicazione della nuova legislazione fu tuttavia resa difficile dalla resistenza dei conquistadores, che arrivarono ad uccidere i messi del re che cercavano di farla rispettare. In ogni caso, la condizione degli indigeni nei territori dominati dagli spagnoli risultò diversa da quella dei vicini territori portoghesi, dove la schiavitù rimase pienamente in vigore. Las Casas fu autore anche della monumentale *Historia de las Indias*, a cui lavorò per molti anni, fino al 1561, ma che fu pubblicata (parzialmente) solo nel 1875.

- ❖ l'abolizione del sistema delle *encomiendas*, consistente nell'affidare a degli *encomenderos* spagnoli determinati territori abitati con, "in dotazione", un gruppo di indigeni, che dovevano essere colonizzati e cristianizzati, con libertà assoluta di governo.

Le rivolte e l'anarchia che seguirono nelle colonie spagnole del *Nuovo Mondo* portarono all'abrogazione di queste leggi in favore della conquista indiscriminata.



- L'**editto di Nantes** fu un decreto emanato dal re di Francia Enrico IV il 13 aprile 1598 che pose termine alla serie di guerre di religione che avevano devastato la Francia dal 1562 al 1598, regolando la posizione degli ugonotti (calvinisti). Esso fu revocato nel 1685 da Luigi XIV (Editto di Fontainebleau). Esso non fu il primo nel suo genere. A seguito delle turbolenze avvenute nei quattro decenni precedenti, il 17 gennaio 1562 Carlo IX, sotto la pressione della madre, Caterina de' Medici, emise l'Editto di Saint-Germain, detto anche Editto di Gennaio, con il quale veniva accordata ai protestanti la libertà di culto nei sobborghi delle città od in aperta campagna. Poco più di un anno dopo (19 marzo 1563), veniva emesso l'Editto di Amboise, che limitava i diritti dei protestanti ai soli gentiluomini e poi la Pace di Saint-Germain (8 agosto 1570) che accordava libertà di coscienza e di culto ai protestanti e riconosceva loro quattro piazzeforti: La Rochelle, Cognac, Montauban e La Charité-sur-Loire. A differenza di questi però, l'Editto di Nantes ebbe una effettiva applicazione promossa d'autorità da Enrico IV, che prima di salire al trono di Francia era ugonotto (di qui la famosa frase pronunciata dallo stesso "Parigi val bene una messa", che è diventata anche proverbio popolare). L'Editto riconosceva la libertà di coscienza in tutto il territorio francese, la libertà di culto nei territori ove i protestanti si erano già installati prima del 1597 tranne che a Parigi, Rouen, Lione, Digione e Tolosa e l'inverso (cioè il divieto di praticare il culto cattolico) a Saumur, La Rochelle e Montpellier; la possibilità di accedere a cariche pubbliche e scuole; concedeva inoltre ai protestanti un centinaio di piazzeforti. Nelle città di Bordeaux, Grenoble e Castres i protestanti ebbero il diritto di venire giudicati da tribunali costituiti per metà da loro correligionari. Nell'Editto tuttavia la parola "tolleranza" non compare mai: in quel tempo infatti essa era associata ad un concetto negativo per entrambe le fedi. Ciascun credente si riteneva il detentore della verità assoluta e colui che praticava un altro credo pregiudicava così la propria vita eterna e quindi era un dovere impedire che "l'altro" permanesse nell'errore. Ciascuna fede pretendeva pertanto il diritto di salvare, anche con la costrizione fisica, gli appartenenti alla fede avversa. Pertanto i cattolici considerarono l'editto un mezzo per contenere l'espansione protestante, in attesa della futura estinzione del nuovo credo, mentre i protestanti lo considerarono nient'altro che una pausa nell'impegno doveroso di conversione dei cattolici. I provvedimenti contenuti nell'editto non furono mai pienamente posti in atto e si assistette ad una abrogazione progressiva. La concessione ai protestanti di mantenere piazzeforti militari fu revocata dal Luigi XIII con la promulgazione dell'Editto di Alès (28 giugno 1629). L'editto, che seguì l'inizio

dell'assedio di La Rochelle (iniziato nel 1628), vietò le assemblee politiche e soppresse le posizioni militari protestanti, ma mantenne la libertà di culto nel regno (sempre esclusa Parigi). Nel 1660 Luigi XIV iniziò una politica di conversione dei protestanti al cattolicesimo associata a forme di persecuzioni fra le quali le *dragonnades*. Questa azione di conversione più o meno forzata fu ufficialmente piuttosto efficace, ma si videro numerosissimi casi di protestanti neoconvertiti che continuavano a praticare clandestinamente la loro fede precedente. Il numero ufficiale dei protestanti si ridusse drasticamente e l'Editto di Nantes rimase così svuotato del suo contenuto. Con l'Editto di Fontainebleau del 18 ottobre 1685, controfirmato dal cancelliere Michel Le Tellier, Luigi XIV revocava definitivamente l'Editto di Nantes e riprendevano le persecuzioni contro i protestanti. Ciò comportò una forte emigrazione di questi ultimi verso l'Inghilterra e le sue colonie della Virginia e della Carolina del Sud, la Germania, la Svizzera e l'Olanda, in particolare verso le sue colonie nordamericane degli attuali stati di New York e New Jersey. Si trattava prevalentemente di artigiani o di membri della borghesia (si parla di una cifra intorno ai 200.000), il che favorì l'economia dei paesi accoglienti a scapito di quella francese. Morto Luigi XIV, sotto i suoi successori la politica persecutoria si attenuò e molte comunità protestanti sopravvissero sul territorio francese. Nel 1787 Luigi XVI mise ufficialmente e definitivamente fine alle persecuzioni con l'Editto di tolleranza, ma la restituzione piena dei diritti ai protestanti avrà luogo solo due anni dopo, con la Rivoluzione Francese.

- **THOMAS HOBBS (1588 –1679)**. Il **giusnaturalismo razionalistico moderno** nacque tra il 1600 e il 1700, divisibile in due filoni: quello dell'Illuminismo di fine '700 (con l'affermazione del concetto di libertà dell'individuo, soprattutto in opposizione all'assolutismo, la forma di governo caratteristica dell'età moderna) e quello che si sviluppa a partire dal pensiero di Thomas Hobbes (il quale per la verità considerava il diritto naturale proprio solo allo stato di natura, ovvero alla condizione in cui l'uomo si trova prima di stipulare quel contratto sociale che porta all'istituzione dello stato; pertanto Hobbes non può ritenersi autenticamente un giusnaturalista). Fra gli autori che, a vario titolo, hanno affrontato il tema del diritto naturale in età moderna, oltre a Hobbes, si possono quindi citare:

- ❖ Huig de Groot (Ugo Grozio)
- ❖ John Locke
- ❖ Jean Jacques Rousseau
- ❖ Immanuel Kant

Secondo la formulazione di Grozio e dei teorici razionalisti del giusnaturalismo, gli uomini, pur in presenza dello Stato e del diritto positivo ovvero civile, restano titolari di alcuni diritti naturali, quali il diritto alla vita, alla proprietà etc., *diritti inalienabili* che non possono essere modificati dalle leggi. Questi diritti naturali sono tali perché razionalmente giusti, ma non sono istituiti per diritto divino; anzi, Dio li riconosce come diritti proprio in quanto corrispondenti alla ragione.

Locke sviluppò invece il **concetto di diritto naturale come derivato dalla divinità**, in quanto l'uomo è creazione di Dio, non limitando questo diritto né al possesso della cittadinanza né a criteri di etnia, cultura o religione.

- La “**Petition of Rights**”, firmata da Carlo I nel **1628**, risente delle ricche elaborazioni dottrinali di Grozio e Hobbes²⁸. Essa costituisce un importante contributo all'affermazione dei principi

²⁸ La *Petition of Right* (1628, la *Petizione del Diritto*) ed il *Bill of Right* (1689, rubricato come *Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown*) e costituiscono, insieme alla *Magna Charta* il fondamento costituzionale inglese e un simbolo di svolta nella mentalità giuridica occidentale, dato che si fa risalire proprio al *Bill of Rights* il parziale superamento della concezione del principe come “*legibus solutus*” (sciolto, cioè non vincolato, dalla legge). Il *Bill of Rights*, a sessant'anni di distanza dal documento precedente, evidenzia forti cambiamenti nell'ambito del diritto: Lords e rappresentanti dei Comuni non “presentano umilmente” le loro proteste e “molto umilmente pregano” che vengano accolte le loro richieste, ma sono essi stessi, riuniti “a Westminster legalmente, pienamente e liberamente rappresentanti tutti i ceti del popolo di questo reame”, a stabilire che Guglielmo d'Orange e Maria siano dichiarati re e regina d'Inghilterra. Storicamente, *Bill of Right* è infatti connesso all'incoronazione di Re Guglielmo e di sua moglie, la Regina Maria, che si tenne

dello Stato di diritto, in particolare per quanto riguarda il rispetto del cosiddetto “*habeas corpus*” (garanzie processuali), che verrà ulteriormente perfezionato nel 1679 dalla più articolata Legge intitolata appunto “*Habeas corpus ad subiciendum*”. Il movimento costituzionalista inglese - nel frattempo c'è l'importante apporto filosofico di Locke - raggiunge un traguardo importantissimo con il “*Bill of Rights*” del 1689 e con lo “*Act of Toleration*” (in materia di libertà religiosa) dello stesso anno²⁹. Alla base di ambedue questi atti sta il principio della supremazia della sovranità popolare sul potere dell'autorità reale. In essi vengono solennemente sanciti, oltre alle libertà e garanzie processuali già in precedenza riconosciute, il diritto di petizione e il diritto di voto. Con l'Illuminismo, il discorso dei diritti fondamentali si fa sempre più sistematico e incalza per una sua più completa traduzione giuridica, sotto la spinta convergente dell'impegno politico (oggi si direbbe: la militanza, il *commitment*, la *advocacy*, l'*engagement*) delle élites dei “*Philosophes*” e dell'azione rivoluzionaria delle masse.

- **Il movimento dei “quaccheri”³⁰**. Pur non essendo questa la sede per un esame che i “quaccheri” ebbero nella società del XVII secolo, prima in Inghilterra e successivamente in

l'11 aprile 1689 a Westminster Abbey. Durante la cerimonia, ai nuovi re venne chiesto di giurare obbedienza alle leggi del Parlamento e venne letta loro la presente Bill of Rights. "We thankfully accept what you have offered us" (accettiamo ringraziando quanto ci avete offerto), fu la risposta del re, che così consacrò il primato del Parlamento. Formalmente, *Bill of Rights* passò al vaglio parlamentare dopo l'incoronazione; il re e la regina dettero l'approvazione regale il 16 dicembre 1689, sancendo la fine della legittimazione divina del diritto di regnare. Si consumò così la cd. "bloodless revolution" or the "glorious revolution" (rivoluzione senza sangue o gloriosa). Alcuni estratti: *I Lords Spirituali e Temporalis e i Comuni dichiarano: Che il preteso potere di sospendere le leggi, o l'esecuzione delle leggi, per autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale. Che il preteso potere di dispensare dalle leggi, o dall'esecuzione delle leggi, per autorità regia, come è stato affermato ed esercitato recentemente, è illegale. Che l'ordine di costituzione delle recenti Corti di Delegati per le Cause ecclesiastiche, e tutti gli altri ordini e corti di siffatta natura, sono illegali e perniciosi. Che imporre tributi in favore o ad uso della Corone, per pretese prerogative, senza l'approvazione del Parlamento, per un periodo più lungo o in altra maniera che lo stesso Parlamento non ha e non avrà concesso, è illegale. Che i sudditi hanno il diritto di petizione al Re ed ogni incriminazione o persecuzione per tali petizioni sono illegali. Che riunire e mantenere nel Regno in tempo di pace un esercito stabile, se non vi è il consenso del Parlamento, è contro la legge. Che i sudditi Protestanti possono tenere armi per la loro difesa adeguata alla loro condizione e permesse dalla legge. Che l'elezione dei membri del Parlamento deve essere libera. Che la libertà di parola e di discussione o di stampa in Parlamento non deve essere impedita o contestata in nessuna corte o luogo fuori del Parlamento. Che non devono essere richieste eccessive cauzioni, né ammende eccessive, né inflitte pene crudeli e inusitate. Che i giurati devono essere debitamente iscritti nelle liste e debitamente nominati, e che i giurati dei processi di alto tradimento devono essere liberi proprietari ("freeholders", titolare di un diritto reale limitato o illimitato, n.d.r.). Che ogni consenso o promessa di pagamento di pene pecuniarie prima che il reo sia convinto è illegale e nulla. E che, per far giustizia di ogni gravezza e per emendare, rafforzare e preservare le leggi, le riunioni del Parlamento devono essere tenute frequentemente. [...] Ed essi chiedono e domandano, con insistenza l'osservanza di tutti e ciascuno dei predetti punti come loro indubbi diritti e libertà.. Pienamente fiduciosi che Sua Altezza il Principe d'Orange vorrà perfezionare l'opera di liberazione da lui iniziata e li vorrà preservare dalla violazione dei diritti che essi hanno qui affermato e da ogni altro attentato alla loro religione, ai loro diritti e libertà, i detti Lords Spirituali e temporalis e i Comuni riuniti a Westminster stabiliscono che Guglielmo e Maria, Principe e Principessa di Orange, sono e sono dichiarati Re e Regina di Inghilterra Francia e Irlanda e dei domini ad essa appartenenti. [...].*

²⁹ “**Toleration Act**” è la prima legge emanata per Inghilterra, Scozia e Irlanda da Guglielmo III d'Orange (1650-1702) dopo la “Glorious Revolution”. Invertendo il rigido orientamento gallicano degli Stuart, e accogliendo le posizioni di J. Locke, concedeva libertà di culto a tutte le confessioni cristiane, esclusa la cattolica romana, ma condannava l'ateismo. L'emancipazione dei cattolici fu conseguita soltanto nel 1829. Parimenti sono note le “Toleration Acts”, ovvero le leggi varate nelle colonie britanniche dell'America del nord per affermare il principio della libertà di culto. Trapiantata in Virginia con i primi coloni, la Chiesa anglicana fu finanziata, come in Inghilterra, grazie alla pubblica tassazione e, in seguito e con i limiti del *Toleration Act* inglese del 1689, non interferì mai con la libertà di altre confessioni. In Massachusetts e Connecticut, al contrario, dove la Chiesa puritana creò una teocrazia particolarmente chiusa e intollerante nei confronti dei dissidenti, perseguitati o costretti all'emigrazione, solo il *Toleration Act* del 1708 riconobbe la libertà di culto, mentre tra il 1727 e il 1731 quaccheri, battisti ed episcopali vennero esentati dal pagamento dei tributi per il mantenimento dei ministri puritani. Nelle altre colonie la tolleranza religiosa consentì sin dagli inizi una convivenza concorde. L'assemblea del Maryland, composta non solo da protestanti ma anche da cattolici, già nel 1649 aveva approvato un *Toleration Act* rimasto una pietra miliare della libertà religiosa, mentre alla miriade di sette e congregazioni emigrate dall'Europa la libertà di culto fu riconosciuta sin dagli inizi in Rhode Island, New Jersey e Pennsylvania, con la perdurante discriminazione nei confronti dei non credenti.

³⁰ I **Quaccheri** sono un movimento religioso appartenente al **protestantesimo**. Questo termine proviene dal termine in inglese arcaico “Quacksalver” a sua volta derivante dall'olandese kwakzalver, ed era l'appellativo con cui venivano indicati, in senso dispregiativo, gli appartenenti a un movimento protestante, sorto in Inghilterra, nell'ambito della chiesa Anglicana, nel XVII secolo, perché nelle loro riunioni quando scendeva lo Spirito avevano alcune manifestazioni esteriori, fisiche, (tremori

America, per poi allargarsi in altri Stati, è opportuno evidenziare come questo movimento religioso anticipò alcuni fondamentali diritti umani che poi entreranno nella Carta costituzionale americana.

estatici), tra cui il tremare. Loro preferivano autodefinirsi: “Society of friends”, ossia “Società degli amici” (di Gesù), e traevano questo nome dal Vangelo di Giovanni (Gv15,15): “*Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi*”. Il loro fondatore si chiamava George Fox (1624-1691). Egli nacque da una famiglia puritana e crebbe in un rigido moralismo. All’età di 19 anni (1643), considerando la sua religione troppo formale e istituzionalizzata, e venuta meno ai principi di santità biblici, cominciò la sua ricerca spirituale. Si confrontò, Bibbia alla mano, con quella che era la realtà religiosa del suo tempo, cercando delle risposte che potessero appagarlo ma senza risultato. Trascorsi quattro anni circa, (1647), ecco l’illuminazione che tanto aspettava. Nel suo diario si legge: “*Quando la Luce spuntò, tutto ciò che non era toccato da essa mi apparve come tenebre, morte, tentazione, realtà peccaminosa e priva di Dio: la Luce rendeva tutto manifesto e visibile*”. Forte di ciò, si mise subito a predicare, il suo slogan era: “per troppo tempo Cristo è stato chiuso nella Bibbia e nei riti religiosi, sia Egli il vostro profeta, il vostro sacerdote, il vostro Re, ubbiditegli”, ottenendo un buon successo e formando una comunità. Nel giro di solo tre anni si potevano contare 50.000 quaccheri e il numero diventò doppio, (100.000) prima della fine del secolo. Il principio base da cui è partito il pensiero quacchero, e che ne costituisce a tutt’oggi l’essenza, è la certezza che esiste « *una parte di Dio in ogni creatura* ». Fox diceva: « *That of God in every one* ». Alcuni potranno speculare teologicamente o filosoficamente, sul perché e il come quel tanto di Dio sia nell’uomo, se è l’anima, lo spirito o cos’altro; il quacchero non lo discute, vi aderisce con semplicità, non lo impone a nessuno, lo vive e lo dimostra. Come? **Rispettando nel prossimo, amico, protestante, cattolico, ebreo, musulmano, indù, buddista o ateo, la creatura di Dio, portatrice di una somma di eterno. Quindi: il nemico non esiste. L’altro è come me, anche se non lo sa. Di qui il pacifismo, la nonviolenza, l’obiezione di coscienza, la parità assoluta tra uomo e donna, la fratellanza universale e così via.** Di qui la ricerca di « quel tanto di Dio » che è *in noi*, per cominciare, altrimenti non si riesce ad amare il prossimo. Di qui il culto del silenzio, per trovare un rapporto diretto con lo Spirito dal quale si può essere guidati nelle scelte della vita. Di qui una vita di servizio continuo, di impegno socio-religioso che ha pochi eguali, perché il quacchero non si blocca sul divario tra fede e azione: credere e operare è un tutto unico. Se credi, operi, se ascolti Dio, operi nella giusta direzione. Invece di dedicare parte del suo tempo o degli Amici alla costruzione di templi, di parati, di apparati, alla gestione di cerimonie complesse, di culti elaborati, alla ritualità di sacramenti, **la Società degli Amici dedica tutto il tempo e il denaro e le persone ad attività quali: la pace, la riconciliazione degli uomini, la presenza nei luoghi di conflitto per soccorrere i più deboli, la soluzione di problemi carcerari, sanitari, la scuola, l’alfabetizzazione, l’informazione.** Le attività, le sigle che ne derivano, sono moltissime, in ogni parte del mondo, e si svolgono con discrezione e umiltà. I rapporti con le altre Chiese, specie sui problemi della pace e del servizio sociale, sono di norma eccellenti. (Cfr.:M. Morganti, *CONFRONTI*, Anno XVIII 3 marzo 1991). Il teologo-guida della “Società degli Amici” fu Robert Barclay (1648-1690). Egli pubblicò in latino *L’apologia dei Quaccheri* (1678), dalla quale viene tratta la loro dottrina. Lo stesso Fox, a motivo della sua predicazione e per la sua intransigenza, comparve molte volte davanti a giudici, riportando otto condanne al carcere, e una volta scontò otto di anni di prigionia; nel 1653, gli venne comminata la pena di morte che non venne eseguita solamente per l’intervento di alcune personalità straniere. Egli prolungò il suo raggio d’azione anche fuori dall’Inghilterra; viaggiò per il continente europeo, intraprese la predicazione nelle Indie occidentali e infine nell’America del nord. Smise la sua frenetica attività di predicatore itinerante a Londra, quando giunse la morte. Il testimone passò a **William Penn** (1644-1718) che continuò il lavoro che Fox aveva svolto nell’America del nord. Penn a 25 anni aderì alla congregazione religiosa dei Quaccheri, che era vista con grande sospetto dalle autorità inglesi per alcune idee considerate eretiche (come il rifiuto di giurare fedeltà al re o il pacifismo). L’ostilità e le persecuzioni cui i quaccheri erano sottoposti convinsero Penn a cercare di fondare una colonia in America. Nel 1677 un gruppo di quaccheri ottenne il permesso di emigrare nel New Jersey occidentale, ma Penn rimase in Inghilterra, dove nel 1681, grazie all’influenza paterna, il re Carlo II gli affidò una concessione per colonizzare un’area molto più vasta a ovest e a sud del New Jersey. Entro quel territorio, la concessione affidava a Penn un’autorità assoluta, seconda solo a quella del re. Egli seguendo il modello della tolleranza religiosa di Transilvania instaurò un **governo democratico, caratterizzato dalla separazione dei poteri e dalla libertà religiosa concessa a tutti i suoi abitanti**, il che favorì l’immigrazione da altri Paesi europei, specie dalla Germania. Nacque così, nel 1682, uno Stato libero, uno Stato “Quacchero” nella regione a ovest di Delaware (noto come “*The First State*” -Il primo Stato- poiché fu la prima delle 13 colonie a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti, il 7 dicembre 1787). La Colonia inglese fondata da Penn fu chiamata poi da Giacomo II, Pennsylvania, dal nome di Penn. Il nome Pennsylvania che significa *boschi di Penn* fu scelto dal quacchero inglese William Penn, il fondatore dello Stato, che voleva onorare il padre e indicare la natura boscosa del territorio. Successivamente lo Stato fu trasformato in due (Pennsylvania e Delaware). **I principi democratici che Penn sostenne durante la sua vita furono un’importante fonte di ispirazione per la successiva costituzione statunitense.** Il movimento quacchero si diffuse rapidamente per tutta l’America e s’impegnò molto in varie battaglie in campo sociale, come l’abolizione della schiavitù, l’estensione dell’istruzione popolare e le riforme nelle carceri e nei manicomi; essi anche nella prima e seconda guerra mondiale, si distinsero per la loro opera di assistenza, tanto da conquistare il Premio Nobel per la pace, nel 1947. Il movimento quacchero esercitò un importante influsso sul pensiero di Ralph Waldo Emerson (1803-1882), il principale filosofo americano.

- Nell'ultimo scorcio del XVIII secolo si raccolgono frutti che segneranno il successivo cammino dei diritti umani. Gli Atti più importanti sono, nel 1776, la **Dichiarazione dei Diritti dello Stato della Virginia**³¹ e la **Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti**

³¹ In America il conflitto di interessi tra le colonie e l'Inghilterra, sfocia nel congresso panamericano di Filadelfia, nel settembre del 1774, cui seguiranno le convenzioni: assemblee rappresentative elette a suffragio universale che hanno potere decisionale in quanto patti tra coloni. *Durante il periodo della Rivoluzione americana la Virginia fu la prima a darsi una Costituzione (Williamsburg, 6 maggio - 29 giugno 1776), che contenga come preambolo una « Dichiarazione dei Diritti ». La « Dichiarazione », redatta da Giorgio Malon, fu adottata il 12 giugno e divenne il documento fondamentale al quale li ispirarono le successive «Dichiarazioni» di altri Stati del Nord America e del Continente europeo.* I rappresentanti delle Convenzioni sottoscrivono, il 4 luglio 1776, la Dichiarazione di indipendenza, collegata ad una dichiarazione dei diritti dell'uomo di Thomas Jefferson (1743-1826), nella quale – sul modello della Dichiarazione della Virginia del, in cui si legge: "tutti gli uomini nascono uguali" – si sostiene il diritto alla vita, alla libertà ed alla ricerca della felicità. Il governo deriva i propri poteri dal consenso del popolo e quest'ultimo ha il diritto di destituirlo quando esso non garantisca "la sua sicurezza e felicità". Va sottolineato che l'idea di "felicità", come viene considerata nelle Dichiarazioni americane, come sarà riaffermata nella Costituzione francese del 1793, va intesa ancora come libertà, cioè come una non ingerenza da parte dello Stato nella vita del cittadino, e non come un diritto-rivendicazione che lo Stato deve garantire. La Dichiarazione d'indipendenza, influenzata dal dibattito culturale illuminista, si basa sulla legge naturale istituita da Dio, che ha dotato gli uomini di "diritti inalienabili" la cui protezione costituisce il fine dei governi.

A fronte di un'apparente uguaglianza fra gli uomini, la Dichiarazione lascia trasparire la possibilità di mantenere disuguaglianze nel corso della vita delle persone (a conferma di questo le Costituzioni degli Stati di Virginia e Maryland).

TESTO della Dichiarazione della Virginia:

Dichiarazione dei diritti fatta dal corpo rappresentativo del buon popolo della Virginia, riunito in piena e libera convenzione; questi diritti appartengono ad esso e alla sua posterità, come base e fondamento del governo.

Sez. 1. -Tutti gli uomini sono da natura egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza.

Sez. 2. -Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da lui è derivato; i magistrati sono i suoi fiduciari e servitori, e in ogni tempo responsabili verso di esso.

Sez. 3. -Il governo è, o deve essere, istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del popolo, della nazione o comunità. Di tutti i diversi modi e forme di governo, il migliore è quello che è capace di produrre il maggior grado di felicità e di sicurezza, ed è di fatto il più sicuro contro il pericolo di cattiva amministrazione. Quando un governo appaia inadeguato o contrario a questi scopi, la maggioranza della comunità ha un sicuro, inalienabile e indefettibile diritto a riformarlo, mutarlo o abolirlo, in quella maniera che sarà giudicata meglio diretta al bene pubblico.

Sez. 4. -Nessun uomo, o gruppo di uomini, ha diritto ad esclusivi o separati emolumenti o privilegi rispetto alla comunità, salvo che in considerazione di servizi pubblici, i quali non essendo trasmissibili, non debbono essere ereditari neppure gli uffici di magistrato, di legislatore o di giudice.

Sez. 5. -I poteri legislativo ed esecutivo dello Stato debbono essere separati e distinti dal giudiziario. I membri dei due primi possono essere impediti dalla oppressione; sentendo e condividendo gli oneri del popolo, essi dovrebbero, in periodi fissi, essere ridotti nello stato privato, ritornare nel corpo da cui originariamente furono presi, ed i vuoti essere riempiti mediante frequenti, sicure e regolari elezioni, in cui tutti, o qualche parte dei membri precedenti, possono essere eleggibili o ineleggibili, come indicheranno le leggi.

Sez. 6. -Le elezioni di membri che serviranno come rappresentanti del popolo, nell'assemblea, devono essere libere. Tutti gli uomini che hanno una sufficiente evidenza di permanente interesse comune con la comunità, o legame con essa, hanno diritto di voto e non possono essere tassati o privati della loro proprietà per usi pubblici, senza il loro consenso, o quello dei loro rappresentanti così eletti, né possono essere legati da nessuna legge, alla quale essi non hanno, similmente, acconsentito, per il bene pubblico.

Sez. 7. -Ogni potere di sospendere le leggi, o la loro esecuzione, da parte di qualsiasi autorità, senza il consenso dei rappresentanti del popolo, è lesivo dei diritti di questo, e non deve essere esercitato.

Sez. 8. -In tutti i processi capitali o criminali, ciascuno ha diritto di chiedere la causa e la natura dell'accusa, di essere messo in confronto con gli accusatori e testimoni di chiedere prove in suo favore, ed un rapido giudizio- da parte di una giuria imparziale di dodici uomini della vicinanza, senza il cui consenso unanime egli non può essere dichiarato colpevole; ne può egli essere costretto a dare prove contro se stesso. Parimenti nessuno può essere privato della sua libertà, eccetto che secondo la legge del paese o dopo giudizio dei suoi pari.

Sez. 9. -Nessuna cauzione eccessiva può essere chiesta, né possono imporsi multe eccessive, né infliggersi punizioni crudeli o insolite.

Sez. 10. -I mandati di arresto generali, mediante i quali un ufficiale o un messo può essere comandato di perquisire luoghi sospetti, senza prova del fatto commesso, o di sequestrare una persona o più persone non nominate, o il cui reato non è particolarmente descritto e sostenuto da prove, sono dannosi ed oppressivi e non debbono essere spiccati.

Sez. 11. -Nelle controversie che riguardano la proprietà, e nelle liti che insorgano tra uomo e uomo, l'antico giudizio per mezzo di giuria è da preferire a qualsiasi altro, e deve essere tenuto sacro.

Sez. 12. -La libertà di stampa è uno dei grandi capisaldi della libertà, e non può mai essere limitata che da governi dispotici.

d’America (vedi sotto), cui seguiranno, nel 1787, la Costituzione degli Stati Uniti d’America, coi 10 emendamenti designati col nome di “Bill of Rights”. Il 10 agosto del 1789, in Francia, viene proclamata la **Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino**³². Il significato di

Sez. 13. -Una ben tenuta milizia, composta dal corpo stesso del popolo, abituato alle armi, è la vera, naturale e sicura difesa di uno Stato libero. Gli eserciti permanenti, in tempo di pace, dovrebbero essere soppressi, come pericolosi alla libertà. In tutti i casi l'esercito dovrebbe essere tenuto sotto stretta subordinazione del potere civile e governato da questo.

Sez. 14. -Il popolo ha diritto ad un uniforme governo, e perciò nessun governo, separato o indipendente dal governo della Virginia, deve essere fondato o stabilito entro i limiti di questa.

Sez. 15. -Nessun libero governo, o i benefici della libertà, possono essere conservati per un popolo, senza una ferma adesione alla giustizia, alla moderazione, alla temperanza, alla frugalità e alla virtù, senza frequente, ricorso ai fondamentali principi.

Sez. 16. -La religione, o il nostro dovere verso il Creatore, e la maniera di assolverlo, può essere guidato solamente dalla ragione e dalla convinzione, non dalla forza o dalla violenza. Quindi, tutti gli uomini hanno uguale diritto al libero esercizio della religione, secondo i dettami della coscienza. È dovere mutuo di tutti praticare la tolleranza cristiana, l'amore e la carità verso gli altri.

³² La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 (*Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) è un testo giuridico elaborato nel corso della Rivoluzione francese, contenente una solenne elencazione di diritti fondamentali dell'individuo e del cittadino. Tale documento ha ispirato numerose carte costituzionali ed ancor oggi il suo contenuto, più che mai attuale, costituisce uno dei più alti riconoscimenti della libertà e dignità umana. All'indomani della Rivoluzione francese, l'Assemblea Nazionale Costituente decise di assegnare ad una speciale Commissione di cinque membri eletta il 14 luglio 1789 il compito di stilare una *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* da inserire nella futura costituzione, nell'ottica del passaggio dalla monarchia assoluta dell'*Ancien Régime* ad una monarchia costituzionale. Basato sul testo proposto dal marchese di La Fayette, il progetto della Dichiarazione venne discusso in Assemblea dal 20 al 26 agosto e, nella redazione definitiva, fu accettato dal re Luigi XVI il 5 ottobre per essere inserito come preambolo nella Carta costituzionale del 1791.

L'impatto di questa elencazione di principi fu innovatore e rivoluzionario allo stesso tempo. Sei mesi dopo la presa della Bastiglia e sole tre settimane dopo l'abolizione del feudalesimo, la Dichiarazione attuò uno sconvolgimento radicale della società come mai era avvenuto nei secoli precedenti. La “Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino” d'altro canto non fu un episodio casuale e gran parte del contenuto della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è confluito a sua volta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dalle Nazioni Unite nel 1948. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino si compone di un preambolo e di 17 articoli, che contengono le norme fondamentali che regolano la vita dei cittadini tra di loro e con le istituzioni. Innanzitutto viene dichiarato solennemente il principio di uguaglianza tra tutti gli esseri umani (art. 1); segue l'elencazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo cui deve essere improntata l'azione delle associazioni politiche (art. 2), che vengono individuati in: libertà della persona, proprietà (diritto "inviolabile e sacro" secondo l'art. 17), sicurezza, resistenza all'oppressione. Un altro pilastro della Dichiarazione è il principio di sovranità democratica (art. 3), che prevede che *"il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione"*. Questa enunciazione non era all'epoca per nulla ovvia, in quanto i sovrani, secondo il legittimismo dell' *Ancien Régime* regnavano per diritto divino. Gli articoli 4 e 5 si premurano invece di delineare i limiti dei diritti appena elencati, sancendo che l'esercizio di un diritto non può nuocere ad un diritto altrui e che la legge può limitare questi diritti solo nel caso in cui nuocciano alla società. Questa fiducia nella bontà della legge manifestata in modo corretta dalla volontà della maggioranza degli eletti nell'organo legislativo rappresentante la *volontà generale* dei cittadini, rispondeva principalmente all'esigenza rousseauiana di dare solide basi all'ordinamento per il suo buon funzionamento. La parte centrale della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino affronta invece il settore cruciale dei rapporti tra cittadino e stato e recepisce numerosi principi fondamentali del moderno diritto penale. Premesso che la legge è uguale per tutti (art. 6), gli articoli 7 e 8 passano all'enunciazione del principio di legalità in materia penale, importantissima garanzia che ha per corollari l'irretroattività e la determinatezza della legge penale, sottraendo quest'ultima alle competenze del potere esecutivo (principio della riserva di legge e sostanziale riconoscimento del principio illuministico della separazione dei poteri) (art.16). Infine è stabilito l'altrettanto fondamentale principio della presunzione di innocenza dell'imputato (art. 9). Gli articoli 10 e 11 si occupano delle libertà: in primo luogo quelle di opinione e di espressione, e poi l'altrettanto fondamentale libertà di culto (seppur con l'importante limitazione dell'ordine pubblico). Tra le norme più egalarie dal punto di vista sociale troviamo l'art. 13, che stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (contrariamente alle norme dell'*Ancien Régime*, che esentavano il clero dal pagamento delle imposte), e l'art. 6, che scardinando l'antica suddivisione sociale nei tre Stati garantisce a tutti i cittadini il diritto di ricoprire cariche pubbliche. A questo proposito si può notare che l'ispirazione della Dichiarazione è fortemente individualistica, e che di conseguenza non vengono menzionati né la libertà di associazione e di riunione, né il diritto di sciopero. La Dichiarazione non contiene nemmeno un esplicito riconoscimento della parità fra uomo e donna, che a rigore sarebbe implicito nel principio di uguaglianza proclamato dall'articolo 1. Tuttavia all'epoca la parità dei sessi era un concetto sconosciuto e perciò la dizione dell'articolo 1 ("gli uomini") venne interpretata in senso sfavorevole alle donne (escludendole, ad esempio, dal diritto di voto).

L'Assemblea costituente elaborò la costituzione del 1791, che aveva come preambolo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, il cui testo era stato già votato nell'agosto del 1789. La costituzione fu espressione della maggioranza borghese moderata favorevole alla divisione dei poteri, alla assoluta garanzia della proprietà, al suffragio indiretto e ristretto su rigida base censitaria.

questo traguardo può così riassumersi: diritti fondamentali e forma democratica dello stato sono le due facce di una stessa medaglia. Il movimento dei diritti umani è, sempre più, un movimento popolare, ricco di fermenti ma anche di contraddizioni. Mentre si rivendicano e si proclamano i diritti si fanno anche rivoluzioni violente e si moltiplicano le esecuzioni capitali, nonostante la lezione impartita da Cesare Beccaria (1738-1794). Giustizia e giustizialismo si mescolano drammaticamente, così come libertà e libertarismo. In questo clima si collocano sia la reazione negativa di Pio VI (1717-1799) sia l'iniziativa femminista ante litteram di Olympe

TESTO della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789):

I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo dal poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino:

Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani direttamente da essa.

Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge.

Art. 5. La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6. La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo le loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8. La legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9. Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge.

Art.10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge.

Art.11. La libera comunicativa dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

Art.12. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Art.13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.

Art.14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.

Art.15. La società ha il diritto di chieder conto ad ogni agente pubblico della sua amministrazione.

Art.16. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.

Art.17. La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.

De Gouges (1748-1793) intesa a far proclamare, ma senza successo, una “Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina”³³.

- **1776 STATI UNITI D'AMERICA.** La prima dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'epoca moderna è quella dello Stato della Virginia (USA), scritta da George Mason (1725-1792) e adottata dalla Convenzione della Virginia il 12 giugno 1776. Questa fu largamente copiata da Thomas Jefferson per la dichiarazione dei diritti dell'uomo contenuta nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776)³⁴ la quale afferma “*che tutti gli uomini sono creati uguali tra loro, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni inalienabili diritti tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità*”. Comunque sia, la prima e vera propria carta formale dei diritti dell'uomo è nata nel 1789 dalla Rivoluzione francese, è conosciuta come **Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino** ed è caratterizzata da un'impostazione più astratta della precedente americana.

- **Il XIX secolo** è il secolo del costituzionalismo, delle indipendenze nazionali, delle rivoluzioni democratiche, dell'attenzione alla questione sociale e ai diritti economici, sociali e culturali. **Tra le Costituzioni esemplari si segnalano quelle del Belgio (1831), della**

³³ L'evoluzione del concetto dei diritti umani si è sviluppata con l'Illuminismo e con gli avvenimenti che ha conosciuto. Benché questa nozione fu lanciata per la prima volta nel 1776 nella *Dichiarazione dei Diritti della Virginia* e in seguito alla Rivoluzione nella *Dichiarazione dei Diritti degli Uomini e del Cittadino* (1789), alcuni di questi documenti non prendono in considerazione le donne. La ***Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*** (titolo in francese *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne*) è un testo giuridico francese, che esige la piena assimilazione legale, politica e sociale delle donne, pubblicata nel settembre 1791 dalla scrittrice Olympe de Gouges sul modello della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 proclamata il 26 agosto dello stesso anno. Primo documento a invocare l'uguaglianza giuridica e legale delle donne in rapporto agli uomini, la *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* è stata pubblicata allo scopo di essere presentata all'Assemblée nationale per esservi adottata. La *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* costituisce un'imitazione critica della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, che elenca i diritti validi solo per gli uomini, allorché le donne non dispongono del diritto di voto, dell'accesso alle istituzioni pubbliche, alle libertà professionali, ai diritti di possedimento, ecc. L'autrice vi difende, non senza ironia sulle considerazioni dei pregiudizi maschili, la causa delle donne, scrivendo che «La donna nasce libera e ha uguali diritti all'uomo». Volendo, si può dire che Olympe de Gouges criticò la Rivoluzione francese di aver dimenticato le donne nel suo progetto di libertà e di uguaglianza.

³⁴ La Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America è il documento che segna la nascita di tale nazione. In essa, tredici colonie britanniche sulla costa atlantica dell'America settentrionale dichiararono la propria indipendenza dalla madrepatria, esponendo le motivazioni che le spingevano a questo atto. Per quanto vi fossero già stati alcuni scontri fra i coloni ribelli e l'esercito britannico, essa segnò il vero inizio della Rivoluzione Americana, che 7 anni dopo si sarebbe conclusa con la vittoria dell'"Esercito continentale" di George Washington sulle forze di re Giorgio III d'Inghilterra. Di fatto il documento rappresentò il momento di trasformazione della battaglia dei coloni verso la Gran Bretagna per la difesa dei propri diritti di uomini "Inglesi" in una vera e propria rivoluzione volta a rovesciare la forma di governo esistente all'epoca. Non mirò a definire una nuova forma di governo e pertanto non va confusa con la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Per i coloni americani rappresentò un annuncio a tutto il mondo dell'indipendenza raggiunta da parte delle colonie Inglesi. L'obiettivo era quello di rafforzare il supporto interno alla propria battaglia ed incoraggiare l'intervento a proprio favore di alcune potenze europee, in particolare della Francia. La dichiarazione fu redatta dalla Commissione dei Cinque composta da Thomas Jefferson (redattore principale), John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston e Roger Sherman. Fu ratificata a Filadelfia il 4 luglio del 1776 dai trentatré delegati del Secondo congresso continentale (chiamati *padri fondatori* o *Founding Fathers*). Nella Dichiarazione si accusava il re, non più i suoi collaboratori come in passato, ritenuto l'unico legame che esisteva ancora tra i coloni e la Gran Bretagna. Può essere suddivisa in tre parti: una dichiarazione di principi relativa ai diritti dell'uomo e alla legittimità della rivoluzione, un elenco di specifiche accuse circostanziate nei confronti di re Giorgio III d'Inghilterra ed una dichiarazione formale d'indipendenza. L'originale della dichiarazione è esposto nei *National Archives* di Washington, il museo che custodisce molti documenti, ufficiali e non, dei fatti che hanno segnato la storia degli Stati Uniti. La Dichiarazione di Indipendenza è custodita ed esposta al pubblico assieme alla Costituzione degli Stati Uniti e al Bill of Rights nella sala più prestigiosa, chiamata *Rotonda* per via della sua forma circolare. È interessante notare nella prima parte alcuni chiari riferimenti ai principi illuministici e giusnaturalisti: basti pensare al riferimento alla "Legge naturale e divina" oppure il principio dell'uguaglianza: "Tutti gli uomini sono stati creati uguali", e subito dopo il riferimento ai "Diritti inalienabili". È interessante da notare infine un riferimento al diritto del popolo di ribellarsi all'autorità costituita teorizzato da Locke: "è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo".

Liberia (1847), della Francia (1848). Nel 1863 il Presidente Abraham Lincoln (1809-1865) decreta l'abolizione della schiavitù. La questione sociale si fa incandescente sotto l'impatto della dottrina marxista e, con altre ascendenze, della dottrina sociale della Chiesa cattolica che, criticando i formalismi dell'egualitarismo soltanto giuridico, assegnano priorità all'egualitarismo sostanziale. I diritti economici e sociali saranno formalmente inseriti nelle carte costituzionali del XX secolo: per esempio, nella Costituzione del Messico del 1917, nella Costituzione di Weimar, prototipo delle più avanzate costituzioni democratiche degli anni a venire, nella *Dichiarazione sovietica dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato* del 1918, seguita dalle Costituzioni dell'URSS del 1918, 1924, 1936.

- **Napoleone Bonaparte (1769-1821)** → il concetto di diritti umani viene esportato negli altri Paesi d'Europa, anche se in realtà negandoli di fatto.
- **I moti del 1848** → si ebbe una vera e propria diffusione dei diritti umani e la conseguente proclamazione delle prime costituzioni liberali nei vari Paesi³⁵.

³⁵ In Italia il periodo precedente il 1848 era segnato dall'insoddisfazione per l'ordine esistente negli anni precedenti, dalle difficoltà economiche, che si erano abbattute in gran parte dell'Italia. **Nel biennio 1846-1848 i sovrani italiani furono costretti a concedere diverse riforme, spinti dalle continue pressioni dei liberali: 1) in Piemonte il re Carlo Alberto ammodernò i codici e i sistemi amministrativi, concesse la libertà di stampa; 2) in Toscana venne abolita la censura, si istituì la Guardia Civica e si cercò di coinvolgere maggiormente i cittadini nella vita dello Stato; 3) tra i governi di Milano, Torino e Firenze si iniziarono a creare le basi per creare una lega doganale. In questo periodo i liberali consolidarono le loro posizioni, grazie alla guida di Gioberti, Cesare Balbo, d'Azeglio, riuscendo ad ottenere riforme amministrative, unificazione di diverse dogane e ferrovie, maggiori relazioni tra i vari Stati italiani. Un elemento che accomunava i diversi gruppi liberali era senza dubbio la rivendicazione di una Carta Costituzionale.** Gli Stati italiani erano in subbuglio, un fermento generale attraversava tutti i paesi. Ogni sommossa aveva come obiettivo principale quello di ottenere una Costituzione fondata sul sistema rappresentativo. La prima ribellione si svolse in Sicilia il 12 gennaio 1848, un gruppo di giovani democratici combatté contro le truppe borboniche, ma queste ultime si arresero e abbandonarono Palermo. Questo passo convinse i rivoluzionari di tutta Italia a lottare fermamente per i loro diritti ed ideali politici. A Napoli Ferdinando II chiese l'intervento delle forze austriache per sedare la rivolta, ma ciò fu impossibile per il rifiuto del papa Pio IX di concedere alle truppe di transitare sul suo territorio. L'insurrezione ebbe esito positivo: il re Ferdinando II di Borbone fu costretto a concedere la Costituzione nel Regno delle Due Sicilie (29 gennaio 1848). In seguito a questa sommossa altri regnanti furono costretti a concedere la Costituzione, tra questi Carlo Alberto di Savoia, Leopoldo II di Toscana e il papa Pio IX. Queste Carte Costituzionali, concesse prima della rivoluzione francese di febbraio, erano di carattere moderato ed erano ispirate alla Costituzione francese del 1830. Tra queste Costituzioni è famosa quella concessa l'8 febbraio da Carlo Alberto, che prevedeva una Camera dei Deputati, eletti dai cittadini maggiormente facoltosi, e un Senato di nomina regia e strettamente dipendente dal governo del sovrano stesso. Il 17 marzo a Venezia fu organizzata una grande manifestazione popolare per liberare i detenuti politici, fra cui il capo dei democratici Daniele Manin. Uscito in libertà questi si pose subito a capo del movimento per cacciare gli Austriaci a cui si unì una folla di operai, ufficiali e marinai che fece dividere i reparti austriaci. Il 23 Manin formò un governo provvisorio e instabile a cui diede il titolo di Repubblica Veneta. Il 18 marzo l'insurrezione nacque a Milano con un assalto al palazzo del governo che durò continuamente per cinque giorni, ricordate come le cinque giornate milanesi. Borghesi e popolani, guidati da Carlo Cattaneo ed Enrico Cernuschi, combatterono insieme sulle barricate per difendersi dal contingente austriaco, sotto il comando del generale Johann - Joseph - Franz - Karl Radetzky. Il popolo milanese si scontrò direttamente con i membri del Consiglio, presieduto dal conte Gabrio Casati. Gli aristocratici stentaronò a venire incontro alle richieste dei democratici e si costituirono autonomamente in un governo provvisorio, chiedendo l'intervento delle forze armate di Carlo Alberto. Il 22 marzo il generale Radetzky si ritirò, temendo l'intervento delle truppe piemontesi, nel cosiddetto quadrilatero delimitato dalle fortezze di Mantova, Peschiera, Verona e Legnago. Il 23 marzo dopo la cacciata degli austriaci da Venezia e Milano, il Piemonte, appoggiato dal re di Napoli Ferdinando II, Leopoldo II re di Toscana e il papa Pio IX, dichiarò guerra all'Austria. La guerra si trasformò ben presto in una guerra nazionale a favore dell'indipendenza dal dominio estero. Purtroppo però la dichiarazione di guerra era stata fatta soltanto in tarda serata, infatti era tardi per approfittare del disorientamento del generale Radetzky, il quale aveva già ricomposto le fila del proprio esercito. Carlo Alberto cercava l'annessione del Lombardo-Veneto al Piemonte e non si preoccupò particolarmente delle connotazioni nazionali che la guerra stava assumendo. L'esercito piemontese conseguì diverse vittorie: 30 aprile a Pastrengo e 30 maggio presa di Peschiera e vittoria a Goito. La strategia piemontese era finalizzata ad interessi puramente privati, mentre il resto delle truppe combatteva per ideali democratici e liberali. Il Piemonte voleva creare un Regno dell'Italia settentrionale sotto il casato dei Savoia. Questo comportamento irritò parecchio il papa Pio IX, il granduca di Toscana e il re di Napoli, che ritirarono le loro truppe in maggio, tuttavia alcuni contingenti rimasero comunque sul campo di battaglia. Ferdinando II sciolse il Parlamento e abolì la Costituzione il 15 maggio. La guerra continuò ancora per un paio di mesi, tra il 23 e il 25 di luglio l'esercito sardo fu sconfitto a Custoza e abbandonò Milano al ritorno degli austriaci, che avvenne il 5 agosto. Il 9 agosto fu raggiunto l'accordo di ripristinare l'antico confine fra Lombardia e Regno di Sardegna.

- Nel corso del XX secolo in Europa occidentale e in America settentrionale molti gruppi e movimenti riuscirono a ottenere profondi cambiamenti sociali in nome dei diritti umani, creando un rapido miglioramento delle condizioni di vita dei popoli cosiddetti occidentali. I sindacati dei lavoratori lottarono per il riconoscimento del diritto di sciopero, per garantire condizioni dignitose di lavoro e per proibire o limitare il lavoro minorile. Il movimento per i diritti delle donne guadagnò il suffragio universale esteso alle donne. All'indomani della Prima Guerra Mondiale fu messo in piedi un sistema di protezione delle Minoranze nazionali di razza, di lingua e di religione, grazie al quale molti gruppi lungamente oppressi riuscirono ad ottenere diritti civili e politici.
- **Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)**³⁶. Nello stesso periodo i movimenti di liberazione nazionale poterono affrancare le nazioni colonizzate dal giogo delle potenze coloniali. Importantissimo in tema di diritti umani fu il movimento non violento del Mahatma Gandhi che portò l'India all'indipendenza dal dominio britannico.
- **SECONDO DOPOGUERRA**. Dopo la seconda guerra mondiale, le Costituzioni democratiche saranno sempre più specifiche e avanzate in materia di diritti umani: in Italia, in Germania, in India, in Giappone, successivamente in Spagna, in Portogallo, tanto per citarne alcune. **Il riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani inizia nel 1945 con lo Statuto delle Nazioni Unite**³⁷. La Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata a Parigi nel 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, proclama solennemente la lista dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali della persona in base all'assunto che "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti", "sono

³⁶ Il programma politico di Gandhi fu rivolto essenzialmente all'indipendenza nazionale dell'India con un'ispirazione democratica e socialista. Questi elementi non erano innovativi dato che derivavano dalla tradizione politica europea (nazionalismo democratico di Mazzini, socialismo libertario di Morris ecc.). La sua innovazione riguardò invece la teoria della rivoluzione, che nell'Europa moderna si era formata con il contributo di quasi tutte le correnti del pensiero politico: quella liberale (Locke, Jefferson e i padri della Rivoluzione americana, Syeyes e i teorici liberali della Rivoluzione francese), quella democratica (Rousseau, Robespierre, Saint-Just e altri teorici giacobini; Mazzini) e quella socialista, anarchica e comunista (Babeuf, Bakunin, Marx, Lenin, ecc.). Per quanto divergenti nei loro obiettivi politici, le teorie classiche della rivoluzione hanno in comune due componenti fondamentali: a) la teoria del "diritto alla resistenza" (Locke), secondo cui è legittimo – se non doveroso – che le masse popolari si ribellino alle autorità sociali e politiche, quando subiscono una evidente e intollerabile situazione di ingiustizia; b) la teoria della "guerra giusta", secondo cui il popolo ha diritto di ricorrere alla violenza rivoluzionaria, quando questa serve a correggere torti e ingiustizie molto gravi (questa teoria, con origini medievali, giustificava la violenza e le guerre). Gandhi condivise il primo di questi due principi ma rifiutò il secondo. Anche per lui ribellarsi all'ingiustizia era un diritto ed un dovere dei popoli, ma era sua convinzione che l'unica forma di lotta rivoluzionaria giusta e legittima fosse la rivoluzione non-violenta, da lui battezzata, con un termine derivante dal sanscrito, "satyagraha".

³⁷ Lo **Statuto delle Nazioni Unite** è l'accordo istitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Fu firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 da 50 dei 51 paesi membri (la Polonia, non presente alla conferenza, firmò ad ottobre) a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale. Entrò in vigore il 24 ottobre 1945, dopo la ratifica da parte dei 5 membri fondatori: Cina, Francia, Unione Sovietica, Regno Unito e Stati Uniti.

È un Trattato e quindi, secondo le normative di Diritto internazionale è vincolante per tutti gli Stati che lo hanno ratificato. Tuttavia, quasi tutti i Paesi del mondo hanno ormai aderito all'ONU, per cui la sua validità è pressoché universale.

In Italia lo Statuto è stato ratificato con la legge n. 848 del 17 agosto 1957.

Lo Statuto comincia con un "preambolo", vagamente somigliante al preambolo della Costituzione degli Stati Uniti.

È composto da 111 articoli suddivisi in capitoli.

Capitolo I: definisce gli scopi delle Nazioni Unite.

Capitolo II: definisce i criteri di ammissione dei paesi.

Capitoli III-XV: descrivono gli organi delle Nazioni Unite e i loro compiti e poteri.

Capitoli XVI e XVII: descrivono l'integrazione delle Nazioni Unite con le normative di diritto internazionale.

Capitoli XVIII e XIX: descrivono le modifiche e la ratifica dello Statuto.

dotati di ragione e di coscienza" e pertanto "devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza" (articolo 1). Con questa Carta si stabiliva, per la prima volta nella storia moderna, l'universalità di questi diritti, non più limitati unicamente ai paesi occidentali, ma rivolti ai popoli del mondo intero, e basati su un concetto di dignità umana intrinseca, inalienabile, ed universale. La Dichiarazione riconosce tra le altre cose il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale; al riconoscimento come persona e all'uguaglianza di fronte alla legge; a garanzie specifiche nel processo penale; alla libertà di movimento e di emigrazione; all'asilo; alla nazionalità; alla proprietà; alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; alla libertà di associazione, di opinione e di espressione; alla sicurezza sociale; a lavorare in condizioni giuste e favorevoli e alla libertà sindacale; a un livello adeguato di vita e di educazione. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è priva di valore vincolante, essendo una semplice raccomandazione e non prevedendosi alcun meccanismo che garantisca la sua applicazione automatica malgrado l'opera di vigilanza e di denuncia da parte di personalità ed associazioni internazionali (come, ad esempio, Amnesty International). Tuttavia da questo momento in poi il posto occupato dall'ONU nel processo di legittimazione e promozione dei diritti dell'uomo è fondamentale. Ma anche gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno fatto un ulteriore passo avanti attraverso una Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore nel 1953. Tra le altre cose, la convenzione stabilisce che il godimento dei diritti da essa garantiti non è soggetto ad alcuna discriminazione fondata su ragioni di razza, lingua, religione, opinione pubblica, origine nazionale o sociale. Da allora la nozione di Diritti umani si è estesa grazie a leggi e dispositivi che sono stati creati per sorvegliare e punire le violazioni di questi diritti. Citiamo alcuni avvenimenti quali pietre miliari di questo processo:

- 1966: adozione da parte dell'ONU del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti civili e politici
- 1967: creazione di meccanismi di inchiesta da parte della Commissione dell'ONU sulle violazioni dei diritti dell'uomo dei paesi membri.
- 1991: primo incontro internazionale delle istituzioni nazionali di promozione e protezione dei diritti dell'uomo organizzata dalla Commissione nazionale consultiva dei diritti dell'uomo a Parigi sotto la supervisione delle Nazioni Unite.
- 1993: adozione da parte dell'assemblea generale delle Nazioni Unite del Programma d'azione di Vienna, che accorda grande spazio alla democrazia ed allo sviluppo considerati come parte integrante dei diritti dell'uomo; il Programma chiama tutti gli stati membri a creare delle istituzioni nazionali che siano garanti dei diritti dell'uomo.
- 2006: creazione del Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU al momento dell'adozione da parte dell'Assemblea generale della risoluzione A/RES/60/251, il 15/03/2006.

Alla Dichiarazione universale seguono più articolate "convenzioni giuridiche" (Trattati) internazionali sia sul piano mondiale sia sul piano continentale.


Piano mondiale: le colonne portanti del diritto internazionale dei diritti umani (parte innovativa del Diritto internazionale generale) sono il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ambedue del 1966. Cui seguono varie Convenzioni giuridiche più specifiche, quali quelle contro la discriminazione razziale, contro la discriminazione nei riguardi della donna, contro la tortura, sui diritti dei bambini, vari Protocolli aggiuntivi (per l'abolizione della pena di morte, sui bambini nei conflitti armati, contro il traffico di minori).

Piano continentale: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 1950 (e successivi Protocolli aggiuntivi); Carta sociale europea, 1961 (e successive integrazioni); Convenzione interamericana sui diritti umani, 1969; Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981); Carta araba dei diritti umani, 1994 (non ancora entrata in vigore). Dopo avere ratificato le Convenzioni giuridiche internazionali, gli stati sono obbligati a rispettarle. Su di essi opera il

controllo internazionale esercitato da appositi organismi a prevalente carattere sopranazionale: in particolare, i 6 Comitati delle Nazioni Unite preposti ad altrettante Convenzioni, la Corte europea dei diritti umani, la Corte interamericana dei diritti umani, la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (è prevista la creazione di una Corte africana), i Tribunali penali internazionali ad hoc, la Corte penale internazionale. Gli individui possono rivolgersi direttamente sia alle Corti sia ai Comitati delle Nazioni Unite. Nel primo caso avranno "sentenze", nel secondo 'constatazioni'.

Esistenza, validità e contenuti dei Diritti Umani continua ad essere oggetto di dibattito sia in filosofia che nell'ambito delle cosiddette scienze politiche. Da un punto di vista giuridico, i Diritti Umani vengono definiti da convenzioni e leggi internazionali, ma anche dagli ordinamenti giuridici di numerose Nazioni. Va però altresì aggiunto che, secondo molti, la dottrina dei Diritti Umani va al di là delle singole leggi e forma le basi morali fondamentali per regolare l'ordine geopolitico.

L'affermarsi dei diritti umani s'interseca, oltre che con la storia europea e mondiale, anche con la filosofia, il progresso scientifico e tecnologico e le dinamiche sociali delle popolazioni.



12. LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE

Laddove è applicata, la legislazione sui diritti umani prevede:

- *diritto alla sicurezza* → che protegge le persone contro crimini come assassini, massacri, torture e rapimenti
- *diritto alla libertà* → che tutela aree quali la libertà di pensiero e religiosa, la libertà di associazione, di riunione e di costituirsi in movimenti
- *diritti politici* → che tutelano la libertà di partecipare alla vita politica attraverso la libertà di espressione, di protesta, di voto e di assumere cariche pubbliche
- *diritti di habeas corpus* → che proteggono contro abusi da parte del sistema giudiziario quali incarcerazione senza processo, o con cosiddetto processo segreto, o con eccesso di punizione
- *diritti di Uguaglianza Sociale* → che garantiscono uguale accesso alla cittadinanza, uguaglianza di fronte alla legge e abolizione delle discriminazioni
- *diritto al benessere* → (può prendere anche il nome di diritti economico-sociali) che prevede l'accesso ad un adeguato sistema educativo e la tutela in caso di situazioni di grave disagio o povertà
- *diritti collettivi* → che assicurano la tutela contro genocidi e saccheggio delle risorse naturali

Molte Nazioni vorrebbero andare oltre la Dichiarazione Universale e creare un corpus di leggi che impegni a tutti gli effetti gli Stati della Terra ad attenersi a norme per la tutela dei Diritti Umani. Questo ha portato – a causa del disaccordo di alcuni se inserire o meno anche norme di natura socio-economica – alla preparazione di due trattati differenti. Fu così che, nel 1966 e 1976 rispettivamente, la cosiddetta **International Covenant on Civil and Political Rights** e la **International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights** videro la luce. Assieme alla **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani** questi documenti formano l'**International Bill Of Rights**.

A partire da quella data numerose altri strumenti di tutela dei Diritti Umani sono stati introdotti a livello internazionale:

- Convenzione internazionale sulla Prevenzione e Punizione dei Crimini di Genocidio del 1951
- Convenzione internazionale ONU contro la Tortura del 1984
- Convenzione internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale del 1969
- Convenzione internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Contro le Donne del 1981
- Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 1989
- Statuto di Roma sulle Corti Criminali Internazionali del 2002

Ad eccezione dei cosiddetti Diritti Umani non-derogabili (i quattro più importanti sono il diritto alla vita, il diritto alla libertà dalla schiavitù, il diritto alla libertà dalla tortura ed il diritto all'impossibilità della retroattività dell'azione penale), l'ONU ha tuttavia riconosciuto che i Diritti Umani possono essere posti sotto limitazione o perfino messi da parte durante situazioni di emergenza nazionale - sebbene l'emergenza debba essere effettiva, debba coinvolgere l'intera popolazione e a venire messa in pericolo debba essere l'esistenza stessa della Nazione. La dichiarazione d'emergenza deve essere posta in essere solo come ultima risorsa, ed adottata come misura temporanea. La condotta in guerra è governata dalla **Legge Umanitaria Internazionale**.

13. STRUTTURE INTERNAZIONALI

La **Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici** ha creato un'agenzia, la **Commissione per i Diritti Umani** per promuovere l'applicazione delle proprie norme. I diciotto membri dell'organo esprimono opinioni riguardanti il se una particolare pratica costituisca o meno una violazione dei Diritti Umani, sebbene le sue relazioni non costituiscano vincolo legale. Una moderna interpretazione della Dichiarazione dei Diritti Umani è stata fatta attraverso la **Vienna Declaration and Programme of Action**, adottata dalla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani del 1993. Il grado di **unanimità** circa queste convenzioni, nel senso di quanti e quali siano i Paesi che le ratificano, varia, così come varia il grado di rispetto all'interno delle stesse Nazioni. L'ONU ha messo in piedi un certo numero di organi per sottoporre a verifica e studio i Diritti Umani, sotto la guida dell'**Alto Commissariato dell'ONU per i Diritti Umani** (OHCHR).

14. LEGISLAZIONE REGIONALE

Esistono anche numerosi organi regionali che disciplinano i Diritti Umani, come ad esempio la **Corte Europea per i Diritti Umani**, l'unica corte internazionale con competenza a giudicare su casi di violazioni condotte da individui (piuttosto che da Stati); la **Commissione Africana sui Diritti Umani e dei Popoli**; la **Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani**; la **Corte Inter-Americana sui Diritti Umani**; e in Iran il **Centro per la Difesa dei Diritti Umani**.

15. I DIRITTI UMANI NELLA CHIESA CATTOLICA

- ❖ Il primo documento moderno della Chiesa che si occupa di diritti dell'uomo è la lettera enciclica ***Rerum Novarum (1891)*** di **Papa Leone XIII (1810-1903)**, promulgata il 15 maggio 1891. In essa si condannava la teoria socialista della lotta di classe, ma al contempo si auspicava una reciproca collaborazione tra le varie classi sociali in modo tale da garantire il rispetto dei diritti di tutti; questo auspicio si fonda saldamente sul concetto di persona creata a immagine e somiglianza di Dio. Viene introdotta la novità (tutta cristiana) del concetto di **interclassismo**.
- ❖ Quarant'anni dopo **Papa Pio XI (1857-1939)** promulga l'enciclica ***Quadragesimo Anno (1931)***, nella quale riafferma la dottrina sociale della Chiesa esposta nell'enciclica di Leone XIII.
- ❖ In questa tradizione si inserisce l'enciclica di **Giovanni XXIII (1881-1963) *Mater et Magistra (1961)*** con la quale vengono attualizzate le problematiche esposte nel 1891 e messe in relazione con i fenomeni della decolonizzazione e dei problemi agricoli. Viene ribadito l'interclassismo e in esso viene accentuato l'elemento essenziale della Dottrina sociale della Chiesa che è il **solidarismo**. Nella ***Pacem in Terris (1963)*** Giovanni XXIII chiede per la prima volta il disarmo universale. Inoltre questa è un'enciclica che tratta di argomenti prettamente riguardanti il Diritto Internazionale.
- ❖ **Giovanni Paolo II** scrive la ***Centesimus Annus (1991)*** cento anni dopo la *Rerum Novarum*. Ecco riassunte sinteticamente le richieste poste dalla Chiesa in questa enciclica all'attenzione della comunità internazionale:
 - individuare le debolezze sia delle economie socialiste sia delle economie di mercato;
 - alleggerire o cancellare il debito dei paesi poveri;
 - disarmare;
 - semplificare gli stili di vita ed eliminare lo spreco nelle nazioni ricche;
 - sviluppare le politiche pubbliche per il pieno impiego e la sicurezza del lavoro;
 - creare delle istituzioni per il controllo delle armi;
 - sacrificare alle nazioni ricche reddito e potere.

- ❖ Nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 1999, intitolato “**Nel rispetto dei diritti umani il segreto della pace vera**”, Giovanni Paolo II ribadisce l’universalità e l’indivisibilità dei diritti umani e la libertà religiosa, “cuore” dei diritti umani.
- ❖ Nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2000, intitolato “**Pace in terra agli uomini che Dio ama**”, Giovanni Paolo II riprende il tema dei diritti umani e sottolinea come la pace vera sia quella “positiva”, cioè non soltanto assenza di guerre ma insieme di “equità, verità, giustizia e solidarietà.
- ❖ Nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2001, intitolato “**Dialogo tra le Culture per una Civiltà dell'Amore e della Pace**”, Giovanni Paolo II presagì il clima di scontro culturale che sarebbe di lì a poco esploso con l’attentato dell’11 settembre.
- ❖ Nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2002, intitolato “**Non c’è pace senza giustizia non c’è giustizia senza perdono**”, Giovanni Paolo II analizza i gravi accadimenti dell’11 settembre 2001 sottolineando che non si può uccidere in nome di Dio e che il perdono e la giustizia sono le uniche vie praticabili per una civiltà autenticamente rispettosa e promotrice della dignità umana
- ❖ Nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2003, intitolato “**Pacem in Terris: un impegno permanente**”, Giovanni Paolo II riprende e amplia i temi dell’enciclica giovannea evidenziando l’urgenza di stabilire un nuovo ordine morale internazionale.
- ❖ **Benedetto XVI** si sta tutt’ora adoperando per l’affermazione del concetto di dignità della persona umana, in un clima tutt’altro che conciliante.

APPENDICE

SINTESI CONCETTUALI in inglese – francese e spagnolo

WHAT ARE HUMAN RIGHTS?

Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible. Universal human rights are often expressed and guaranteed by law, in the forms of treaties, customary international law, general principles and other sources of international law. International human rights law lays down obligations of Governments to act in certain ways or to refrain from certain acts, in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms of individuals or groups.

Universal and inalienable

The principle of universality of human rights is the cornerstone of international human rights law. This principle, as first emphasized in the Universal Declaration on Human Rights in 1948, has been reiterated in numerous international human rights conventions, declarations, and resolutions. The 1993 Vienna World Conference on Human Rights, for example, noted that it is the duty of States to promote and protect all human rights and fundamental freedoms, regardless of their political, economic and cultural systems. All States have ratified at least one, and 80% of States have ratified four or more, of the core human rights treaties, reflecting consent of States which creates legal obligations for them and giving concrete expression to universality. Some fundamental human rights norms enjoy universal protection by customary international law across all boundaries and civilizations. Human rights are inalienable. They should not be taken away, except in specific situations and according to due process. For example, the right to liberty may be restricted if a person is found guilty of a crime by a court of law.

Interdependent and indivisible

All human rights are indivisible, whether they are civil and political rights, such as the right to life, equality before the law and freedom of expression; economic, social and cultural rights, such as the rights to work, social security and education, or collective rights, such as the rights to development and self-determination, are indivisible, interrelated and interdependent. The improvement of one right facilitates advancement of the others. Likewise, the deprivation of one right adversely affects the others.

Equal and non-discriminatory

Non-discrimination is a cross-cutting principle in international human rights law. The principle is present in all the major human rights treaties and provides the central theme of some of international human rights conventions such as the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

The principle applies to everyone in relation to all human rights and freedoms and it prohibits discrimination on the basis of a list of non-exhaustive categories such as sex, race, colour and so on. The principle of non-discrimination is complemented by the principle of equality, as stated in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”

Both Rights and Obligations

Human rights entail both rights and obligations. States assume obligations and duties under international law to respect, to protect and to fulfil human rights. The obligation to respect means that States must refrain from interfering with or curtailing the enjoyment of human rights. The obligation to protect requires States to protect individuals and groups against human rights abuses. The obligation to fulfil means that States must take positive action to facilitate the enjoyment of basic human rights. At the individual level, while we are entitled our human rights, we should also respect the human rights of others.

QUE SONT LES DROITS DE L'HOMME

Les droits de l'homme sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, quels que soient leur nationalité, lieu de résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur, religion, langue ou toute autre condition. Nous avons tous le droit d'exercer nos droits de l'homme sans discrimination et sur un pied d'égalité. Ces droits sont intimement liés, interdépendants et indivisibles. Les droits de l'homme universels sont souvent reflétés dans et garantis par la loi, sous forme de traités, de droit coutumier international, de principes généraux et autres sources de droit international. La législation internationale sur les droits de l'homme stipule que les gouvernements sont tenus d'agir d'une certaine manière ou de renoncer à certains actes afin de promouvoir et protéger les droits et les libertés fondamentales de certaines personnes ou groupes.

Universels et inaliénables

Le principe de l'universalité des droits de l'homme est la pierre angulaire de la législation internationale des droits de l'homme. Le principe, proclamé pour la première fois dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, a été réitéré dans de nombreuses conventions, déclarations et résolutions. La Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l'homme de 1993 a noté, par exemple, que les Etats ont pour devoir de promouvoir et protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le système politique, économique ou culturel. Tous les Etats ont ratifié au moins un des traités fondamentaux sur les droits de l'homme et 80 pour cent en ont ratifié quatre ou davantage, montrant ainsi que les Etats acceptent des textes qui leur imposent des obligations légales et donnent une forme concrète au principe d'universalité. Certaines normes fondamentales des droits de l'homme jouissent de la protection universelle du droit coutumier international, qui ne connaît ni frontières, ni barrières de civilisations. Les droits de l'homme sont inaliénables. Ils ne peuvent être abrogés, sauf dans des circonstances particulières et conformément à une procédure spécifique. Le droit à la liberté peut, par exemple, être limité si un tribunal reconnaît la personne coupable d'un crime.

Interdépendants et indivisibles

Tous les droits de l'homme sont indivisibles, qu'ils soient civils ou politiques, notamment le droit à la vie, l'égalité devant la loi et la liberté d'expression ; les droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit au travail, à la sécurité sociale et à l'éducation ; ou les droits collectifs, comme le droit au développement et à l'autodétermination, sont indivisibles, liés et interdépendants. L'amélioration d'un droit facilite le progrès des autres. De la même manière, la privation d'un droit a un effet négatif sur les autres.

Egaux et non discriminatoires

La non discrimination est un principe universel dans la législation internationale des droits de l'homme. Le principe existe dans tous les grands traités sur les droits de l'homme et sert de thème central pour certaines conventions internationales comme la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le principe de la non discrimination en matière de droits de l'homme et de libertés s'applique à toutes les personnes et interdit toute discrimination basée sur une liste non exhaustive et comprenant le sexe, la race, la couleur, etc. Ce principe s'accompagne du principe de l'égalité, qui figure dans l'Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme : "Tous les êtres humains naissent libre et égaux en dignité et en droits".

A la fois des droits et des obligations

Les droits de l'homme impliquent à la fois des droits et des obligations. Le droit international impose aux Etats l'obligation et le devoir de respecter, protéger et instaurer les droits de l'homme. Respecter les droits de l'homme signifie que les Etats évitent d'intervenir ou d'entraver l'exercice des droits de l'homme. Protéger signifie que les Etats doivent protéger les individus et les groupes contre les violations des droits de l'homme. Instaurer signifie que les Etats doivent prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice des droits fondamentaux de l'homme. Au niveau individuel, nous avons certes le droit d'exercer nos droits de l'homme, mais nous devons aussi respecter les droits des autres.

¿QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS?

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

Universales e inalienables

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito.

Interdependientes e indivisibles

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.

Iguales y no discriminatorios

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Derechos y obligaciones

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás.

SINTESI DELLE PRIME GARANZIE SCRITTE DEI "DIRITTI DELL'UOMO"				
DAI DOVERI DEI SUDDITI AI LORO DIRITTI.				
1800 a. C.	Secolo XIII	Secolo XIV	Secolo XV	Secolo XVI
Codice di Hammurabi	Magna Charta Libertatum ecclesiae et regni Angliae (Inghilterra 1215)	<i>Carta de Logu</i> (Sardegna 1392)		Editto di Nantes <i>(Francia 1598)</i>
TEORIE GIUSNATURALISTICHE E DIRITTI UMANI NEL SECOLO XVII IN INGHILTERRA				
<p>SINTESI STORICA E FILOSOFICA: Lunga crisi di rapporti tra Corona e Parlamento. Nuova concezione del potere e dello Stato teorizzata e diffusa da Ugo Grozio (Huig Van Groot), Samuel Pufendorf, John Locke e Jean Jacques Rousseau. Oltre alle teorie giusnaturalistiche è presente anche un programma politico che guida la borghesia europea contro lo Stato assoluto. Si parla di "diritto naturale" e di "obbligo contrattuale" dello Stato. Si afferma il pensiero politico di Thomas Hobbes in contrapposizione al pensiero liberista di Locke. Il primo con un'idea degli equilibri della società fondati su un doppio contratto che da una parte associa gli individui tra loro e dall'altra parte li unisce al potere. Secondo Locke, invece, il potere dello Stato, per avere solidità necessita del consenso del popolo. I principali documenti, inerenti i diritti dell'uomo, di questo secolo sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Petition of rights (1628 – Carlo I)</i> 2. <i>May day agreement (1649 – Carlo I)</i> 3. <i>Habeas Corpus (1679 – Carlo II)</i> 4. <i>Bill of rights e Act of Toleration (1689 – Guglielmo III d'Orange)</i> 				
L'ILLUMINISMO E LE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONA DEL SECOLO XVIII				
<p>SINTESI STORICA: Il periodo illuminista è generatore di fondamentali dichiarazioni di diritti che sono espressione concreta dell'impegno dei <i>Philosophes</i>. I cardini del pensiero illuminista sono la ragione, il progresso, il laicismo, il deismo e l'impegno civile e politico che si manifestò nel propagare i "lumi della ragione", nel combattere gli abusi del potere, nel riformare le leggi al fine di migliorare i governi e le persone. Alcuni dei più noti filosofi del periodo illuminista furono David Hume, Voltaire, Cesare Beccaria, Immanuel Kant. Per gli illuministi i diritti umani sono fondati sul diritto naturale. La rivoluzione americana sancisce come diritti naturali l'indipendenza, l'uguaglianza, la vita, la felicità. Governanti e governati sono legati dal principio del consenso. Con la Rivoluzione francese vengono esaltate le idee dell'universalismo, dell'individualismo e del liberalismo. Infatti soltanto l'individuo è soggetto di diritti. La Dichiarazione del 1789 esalta i principi di libertà, uguaglianza e fraternità e nei suoi 17 articoli proclama la libertà civili, i poteri politici del cittadino, la separazione dei poteri dello Stato e il principio di sovranità popolare. I principali documenti di questo secolo sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dichiarazione della Virginia (12 giugno 1776)</i> 2. <i>Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776)</i> 3. <i>Costituzione degli Stati Uniti d'America (1787)</i> 4. <i>Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Francia, 26 agosto 1789)</i> 5. <i>Progetto di Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (1791)</i> 6. <i>Costituzione francese del 1791 e del 1793</i> 				
IL LIBERALISMO E IL SECOLO XIX				
<p>SINTESI STORICA E FILOSOFICA: Il secolo XIX eredita il pensiero illuminista, ma nei primi decenni dell'ottocento si affermano principi opposti quali il legittimismo e la restaurazione politica (Congresso di Vienna). Il consolidamento della borghesia, l'impossibilità di ritornare all'<i>Ancien Regime</i> e il progressivo riaffiorare delle idee illuministe danno luogo al liberalismo. Quest'ultimo, erede del giusnaturalismo e del pensiero politico di Montesquieu e Rousseau, intende salvaguardare le libertà individuali in uno Stato di diritto e favorire l'esercizio delle libertà fondamentali. La prima metà dell'ottocento è attraversata da ondate rivoluzionarie in tutta l'Europa. Sono di questo periodo i più importanti testi normativi che intendono tutelare i diritti umani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Costituzione di Cadice (1812)</i> 2. <i>Costituzione francese del 1814</i> 3. <i>Costituzione del Belgio del 1831</i> 4. <i>Costituzione della Liberia (1847)</i>. È la prima Costituzione africana scritta sul modello francese, in vigore fino al 1980. 5. <i>Costituzione francese della seconda repubblica (1848)</i> 6. <i>Abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d'America (1863)</i> 				
IL SECOLO XX e il futuro				
<p>La Società delle Nazioni (Ginevra, 1919) non riuscì a raggiungere i suoi scopi di mantenimento della pace. Mentre il secondo conflitto mondiale volgeva al termine, il 26 giugno 1945, fu firmato a San Francisco lo <i>Statuto delle Nazioni Unite</i> e il 10 dicembre 1948, a Parigi, l'Assemblea delle Nazioni Unite adottava la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Da questa data numerose Dichiarazioni, Protocolli, Patti, Convenzioni stanno costituendo il <i>Codice internazionale dei diritti umani</i>. Questi documenti sono integrati dalle <i>Convenzioni europee</i> e dalle Convenzioni adottate da altre Agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite. Molti altri documenti internazionali attendono ancora di entrare in vigore. Il secolo XXI sarà decisivo per il riconoscimento effettivo dell'umana dignità di tutte le persone della Terra.</p>				

CONFRONTO TRA LA COSTITUZIONE E LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO			
COSTITUZIONE (Tematiche, principi, diritti, libertà)	ARTICOLI	DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (Tematiche, principi, diritti, libertà)	ARTICOLI
Pace	11	<ul style="list-style-type: none"> diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale tutti i diritti siano pienamente realizzati pace positiva 	<ul style="list-style-type: none"> 28
Libertà e sicurezza della persona	3, 13, 27	<ul style="list-style-type: none"> libertà fin dalla nascita diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della persona no alla schiavitù no alla tortura 	<ul style="list-style-type: none"> 1 3 4 5
Uguaglianza	3, 29	<ul style="list-style-type: none"> eguaglianza in dignità e diritti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione politica eguaglianza davanti alla legge 	<ul style="list-style-type: none"> 1 7
Difesa dei propri diritti	13, 27	<ul style="list-style-type: none"> ricorso ai tribunali per violazione dei diritti nono all'arresto, detenzione, esilio arbitrari difesa in giudizio presunzione d'innocenza fino a provata colpevolezza 	<ul style="list-style-type: none"> 8 9 10 11
Tutela della propria vita privata	13, 14, 15, 16	<ul style="list-style-type: none"> no a interferenze nella vita privata, casa, famiglia, corrispondenza; no a lesioni della reputazione libertà di movimento e di residenza libertà di matrimonio diritto alla proprietà personale o in comune 	<ul style="list-style-type: none"> 12 13 16 17
Libertà di pensiero e di opinione	17, 18, 19, 21	<ul style="list-style-type: none"> libertà di pensiero, coscienza, religione libertà d'opinione e di espressione libertà di riunione e associazione pacifica 	<ul style="list-style-type: none"> 18 19 20
Diritti giuridici e politici	22, 24, 25, 26	<ul style="list-style-type: none"> riconoscimento personalità diritto di cittadinanza diritto d'asilo partecipazione al governo, libere elezioni, accesso ai pubblici impieghi 	<ul style="list-style-type: none"> 6 15 14 21
Sicurezza sociale e lavoro	31, 32	<ul style="list-style-type: none"> sicurezza sociale e diritti economici, sociali e culturali per lo sviluppo della personalità diritto al lavoro diritto al riposo tenore di vita sufficiente a garantire salute e benessere 	<ul style="list-style-type: none"> 22 23 24 25
Istruzione, cultura, arte, scienza	33, 34	<ul style="list-style-type: none"> diritto all'istruzione partecipazione a cultura, arte, progresso scientifico 	<ul style="list-style-type: none"> 26 27

LE CATEGORIE E LE “GENERAZIONI” DEI DIRITTI UMANI	
Diritti civili e politici	<p>Diritto alla vita e a non subire atti di genocidio; diritto di non essere sottoposto a schiavitù; diritto alla libertà e alla sicurezza personale; libertà di circolazione e di migrazione; diritto di asilo; diritto a non subire tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.</p> <p>Diritto a non essere discriminato per ragioni di sesso, lingua, razza, religione, nazionalità, opinioni; diritto di informazione; libertà di opinione e di espressione; libertà di pensiero, coscienza e religione; diritto alla riservatezza e alla vita privata; diritto di scegliere l'educazione per i figli; diritto alla personalità giuridica.</p> <p>Diritto di costituire una famiglia; libertà di associazione e riunione; diritto di non subire propaganda in favore della guerra, dell'odio e di ogni tipo di discriminazione; diritto dei minori e dei gruppi svantaggiati alla protezione sociale; diritto di partecipazione alla direzione degli affari pubblici, di votare ed essere eletto in elezioni periodiche, a scrutinio segreto e a suffragio universale; diritto di accedere alla pubblica amministrazione; diritto degli appartenenti a minoranze all'identità socio-culturale e all'autonomia; diritto a un processo equo, rapido che garantisca il diritto di difesa; diritto dei popoli all'autodeterminazione.</p>
Diritti economici, sociali e culturali	<p>Diritto alla vita; libertà dalla fame; diritto alla salute fisica e mentale; diritto a un livello di vita sufficiente, al cibo, al vestiario e all'alloggio per sé e la propria famiglia; diritto a una maternità protetta.</p> <p>Diritto all'educazione; diritto all'istruzione; diritto alla partecipazione alla vita culturale; diritto di usufruire dei progressi scientifici e delle loro applicazioni; diritto alla protezione del diritto d'autore; libertà di ricerca scientifica e di attività creativa.</p> <p>Diritto al lavoro e alla formazione professionale; diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli (remunerazione, sicurezza e igiene nel lavoro, promozioni di carriera, riposo e ferie, pari opportunità uomo-donna); libertà di associazione e di azione sindacale; diritto di sciopero; diritto alla sicurezza sociale; diritto alla protezione dal lavoro minorile; diritto dei popoli a disporre delle ricchezze e delle risorse naturali.</p>
Diritti di solidarietà e “nuovi diritti”	<p>Diritto all'ambiente sano.</p> <p>Diritto alla conservazione del proprio patrimonio genetico.</p> <p>Diritto all'obiezione di coscienza.</p> <p>Diritto alla pace (all'instaurazione di un ordine internazionale in cui i diritti umani siano pienamente realizzati).</p> <p>Diritto allo sviluppo.</p>

IL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE

Organi dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Organi dipendenti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

FONDI E PROGRAMMI

UNCTAD - Congresso delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (Ginevra, Svizzera)

UNDP - Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (New York, Stati Uniti)

UNIFEM - Fondo delle Nazioni Unite per le Donne (New York, Stati Uniti)

UNV - Volontari delle Nazioni Unite (Bonn, Germania)

UNEP - Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (Nairobi, Kenya)

UNFPA - Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (New York, Stati Uniti)

UNHABITAT - Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (Nairobi, Kenya)

UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Ginevra, Svizzera)

UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (New York, Stati Uniti)

UNODC - Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine (Vienna, Austria)

WFP - Programma Alimentare Mondiale (Roma, Italia)

ISTITUTI DI RICERCA E DI FORMAZIONE

INSTRAW - Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca e la Formazione del Progresso delle Donne (Santo Domingo, Repubblica Dominicana)

UNICRI - Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (Torino, Italia)

UNIDIR - Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite sul Disarmamento (Ginevra, Svizzera)

UNITAR - Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione e la Ricerca (Ginevra, Svizzera)

UNRISD - Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sociale (Ginevra, Svizzera)

UNSSC - Staff College del Sistema Nazioni Unite (Torino, Italia)

ALTRI ENTI

COPUOS - Commissione delle Nazioni Unite sull'Uso Pacifico dello Spazio Extra-atmosferico (New York, Stati Uniti)

UNAIDS - Programma delle Nazioni Unite per l'AIDS/HIV (Ginevra, Svizzera)

UNOOSA - Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Extra-atmosferico (New York, Stati Uniti)

UNOPS - Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ed i Progetti (New York, Stati Uniti)

UNU - Università delle Nazioni Unite (Tokyo, Giappone)

Organi del Consiglio di Sicurezza

Organi dipendenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI

ICTR - Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (Arusha, Tanzania)

ICTY - Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia (L'Aia, Paesi Bassi)

SCSL - Corte Speciale per la Sierra Leone (Freetown, Sierra Leone)

Organi del Consiglio Economico e Sociale

Organi dipendenti dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

COMMISSIONI

Le Commissioni hanno sede principalmente a New York, negli Stati Uniti.

UNCCPCJ - Commissione per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale

UNCHR - Commissione per i Diritti Umani

UNCND - Commissione per le Droghe Narcotiche
UNCPD - Commissione per la Popolazione e lo Sviluppo
UNCSD - Commissione per lo Sviluppo Sociale (New York, Stati Uniti)
UNCSTD - Commissione per la Scienza e la Tecnologia per lo Sviluppo (Ginevra, Svizzera)
UNCSW - Commissione per lo Stato della Donna
UNSD - Commissione Statistica

COMMISSIONI REGIONALI

ECA - Commissione Economica per l'Africa (Addis Abeba, Etiopia)
ECE - Commissione Economica per l'Europa (Ginevra, Svizzera)
ECLAC - Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi (Santiago, Cile)
ESCAP - Commissione Economica e Sociale per l'Asia e il Pacifico (Bangkok, Thailandia)
ESCWA - Commissione Economica e Sociale per l'Asia Occidentale (Beirut, Libano)

AGENZIE SPECIALIZZATE

Le agenzie specializzate sono organizzazioni autonome che lavorano con le Nazioni Unite attraverso il coordinamento del Consiglio Economico e Sociale.

FAO - Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Roma, Italia)
IBRD - Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Washington, Stati Uniti)
ICAO - Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (Montreal, Canada)
IFAD - Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Roma, Italia)
ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ginevra, Svizzera)
IMF - Fondo Monetario Internazionale (Washington, Stati Uniti)
IMO - Organizzazione Marittima Internazionale (Londra, Regno Unito)
INCB - Organizzazione Internazionale per il Controllo degli Stupefacenti (Vienna, Austria)
ITU - Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (Ginevra, Svizzera)
UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Parigi, Francia)
UNIDO - Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (Vienna, Austria)
UPU - Unione Postale Universale (Bern, Svizzera)
WIPO - Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Ginevra, Svizzera)
WHO - Organizzazione Mondiale della Sanità (Ginevra, Svizzera)
WMO - Organizzazione Meteorologica Mondiale (Ginevra, Svizzera)
Organi del Segretariato Generale
Organi dipendenti del Segretariato delle Nazioni Unite.

UFFICI

OCHA - Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari
UNODC - Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine
UNOHRLS - Ufficio dell'Alto Rappresentante delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati, i Paesi in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo
UNOIOS - Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi Interni
UNOOSA - Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari dello Spazio Extra-atmosferico
OLA - Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Legali
UNSECOORD - Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinatore della Sicurezza

SEDI

UNOG - Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra (Ginevra, Svizzera)
UNON - Ufficio delle Nazioni Unite a Nairobi (Nairobi, Kenya)
UNOV - Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna (Vienna, Austria)

DIPARTIMENTI

DDA - Dipartimento per il Disarmamento delle Nazioni Unite

DESA - Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite

DGACM - Dipartimento per l'Assemblea Generale e la gestione delle Conferenze

DM - Dipartimento per la Gestione delle Nazioni Unite

DPA - Dipartimento per gli Affari Politici delle Nazioni Unite

DPKO - Dipartimento per le Operazioni di Peacekeeping delle Nazioni Unite

DPI - Dipartimento per la Pubblica Informazione delle Nazioni Unite

ORGANIZZAZIONI CORRELATE

Le organizzazioni correlate fanno parte del “Sistema Nazioni Unite”, ma sono entità autonome create da trattati sottoscritti da stati sovrani, esattamente come l'ONU. Con questa però hanno accordi di collaborazione spesso garantiti nello statuto delle stesse organizzazioni.

IAEA - Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Vienna, Austria)

ICC - Corte Penale Internazionale (L'Aia, Paesi Bassi)

IOM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Ginevra, Svizzera)

ITLOS - Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (Amburgo, Germania)

SHIRBRIG - Brigata di reazione rapida multinazionale (Copenaghen, Danimarca)

UNWTO - Organizzazione Mondiale del Turismo (Madrid, Spagna)

WTO - Organizzazione Mondiale del Commercio (Ginevra, Svizzera)

++++++



LETTURE

**MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II
PER LA CELEBRAZIONE
DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 1999**

NEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI IL SEGRETO DELLA PACE VERA

1. Nella prima Enciclica *Redemptor hominis*, che ho rivolto quasi vent'anni fa a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, già sottolineavo l'importanza del rispetto dei diritti umani. La pace fiorisce quando tali diritti vengono osservati integralmente, mentre la guerra nasce dalla loro violazione e diventa poi causa di ulteriori violazioni anche più gravi.(1) Alle porte di un nuovo anno, l'ultimo prima del Grande Giubileo, vorrei soffermarmi ancora una volta su questo tema di capitale importanza con tutti voi, uomini e donne di ogni parte del mondo, con voi, responsabili politici e guide religiose dei popoli, con voi, che amate la pace e volete consolidarla nel mondo. Ecco la convinzione che, in vista della Giornata Mondiale della Pace, mi sta a cuore condividere con voi: quando la promozione della dignità della persona è il principio-guida a cui ci si ispira, quando la ricerca del bene comune costituisce l'impegno predominante, allora vengono posti solidi e durevoli fondamenti all'edificazione della pace. Quando invece i diritti umani sono ignorati o disprezzati, quando il perseguimento di interessi particolari prevale ingiustamente sul bene comune, allora vengono inevitabilmente seminati i germi dell'instabilità, della ribellione e della violenza.

Rispetto della dignità umana, patrimonio dell'umanità

2. La dignità della persona umana è un valore trascendente, sempre riconosciuto come tale da quanti si sono posti alla sincera ricerca della verità. L'intera storia dell'umanità, in realtà, va interpretata alla luce di questa certezza. Ogni persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio (cfr Gn 1, 26-28) e, pertanto, radicalmente orientata verso il suo Creatore, è in costante relazione con quanti sono rivestiti della medesima dignità. La promozione del bene dell'individuo si coniuga così con il servizio al bene comune, là dove i diritti e i doveri si corrispondono e si rafforzano a vicenda. La storia contemporanea ha evidenziato in modo tragico il pericolo che deriva dal dimenticare la verità sulla persona umana. Sono dinanzi ai nostri occhi i frutti di ideologie quali il marxismo, il nazismo, il fascismo, o anche di miti quali la superiorità razziale, il nazionalismo e il particolarismo etnico. Non meno perniciosi, anche se non sempre così evidenti, sono gli effetti del consumismo materialistico, nel quale l'esaltazione dell'individuo e il soddisfacimento egocentrico delle aspirazioni personali diventano lo scopo ultimo della vita. In questa ottica, le conseguenze negative sugli altri sono ritenute del tutto irrilevanti. Occorre ribadire, invece, che nessun affronto alla dignità umana può essere ignorato, qualunque ne sia la sorgente, la forma di fatto assunta, il luogo dove accade.

Universalità e indivisibilità dei diritti umani

3. Il 1998 ha segnato il 50° anniversario dell'adozione della « Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ». Essa fu deliberatamente collegata con la Carta delle Nazioni Unite, con cui condivide una comune ispirazione. La Dichiarazione ha come premessa basilare l'affermazione secondo cui il riconoscimento dell'innata dignità di tutti i membri della famiglia umana, come pure dell'uguaglianza ed inalienabilità dei loro diritti, è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.(2) Tutti i successivi documenti internazionali sui diritti umani ribadiscono questa verità, riconoscendo ed affermando che essi derivano dalla dignità e dal valore inerenti alla persona umana.(3) La Dichiarazione Universale è chiara: riconosce i diritti che proclama, non li conferisce; essi, infatti, sono inerenti alla persona umana ed alla sua dignità. Conseguenza di ciò è che nessuno può legittimamente privare di questi diritti un suo simile, chiunque egli sia, perché ciò significherebbe fare violenza alla sua natura. Tutti gli esseri umani, senza eccezione, sono eguali in dignità. Per la stessa ragione, tali diritti riguardano tutte le fasi della vita e ogni contesto politico, sociale, economico o culturale. Essi formano un insieme unitario, orientato decisamente alla promozione di ogni aspetto del bene della persona e della società. I diritti umani vengono tradizionalmente raggruppati in due ampie categorie comprendenti, da una parte, i diritti civili e politici e, dall'altra, quelli economici, sociali e culturali. Accordi internazionali garantiscono, anche se in grado diverso, ambedue le categorie; i diritti umani, infatti, sono strettamente intrecciati tra loro, essendo espressione di dimensioni diverse dell'unico soggetto, che è la persona. La promozione integrale di tutte le categorie dei diritti umani è la vera garanzia del pieno rispetto di ogni singolo diritto. La difesa dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani è essenziale per la costruzione di una società pacifica e per lo sviluppo integrale di individui, popoli e nazioni. L'affermazione di questa universalità e indivisibilità non esclude, di fatto, legittime differenze di ordine culturale e politico nell'attuazione dei singoli diritti, purché risultino rispettati in ogni caso i livelli fissati dalla Dichiarazione Universale per l'intera umanità. Avendo ben presenti questi presupposti fondamentali, vorrei ora porre in evidenza alcuni specifici diritti, che appaiono oggi particolarmente esposti a più o meno aperte violazioni.

Il diritto alla vita

4. Primo fra questi è il fondamentale diritto alla vita. La vita umana è sacra ed inviolabile dal suo concepimento al suo naturale tramonto. « Non uccidere » è il comandamento divino che segna un estremo limite oltre al quale non è mai lecito andare. « L'uccisione diretta e volontaria di un essere umano innocente è sempre gravemente immorale ». (4) Il diritto alla vita è inviolabile. Ciò implica una scelta positiva, una scelta per la vita. Lo sviluppo di una cultura orientata in questo senso si estende a tutte le circostanze dell'esistenza ed assicura la promozione della dignità umana in ogni situazione. Una vera cultura della vita, come garantisce il diritto di venire al mondo a chi non è ancora nato, così protegge i neonati, particolarmente le bambine, dal crimine dell'infanticidio. Ugualmente, essa assicura ai portatori di handicap lo sviluppo delle loro potenzialità, e ai malati e agli anziani cure adeguate. Dai recenti sviluppi nel campo dell'ingegneria genetica emerge una sfida che suscita profonde inquietudini. Perché la ricerca scientifica in questo ambito sia al servizio della persona, occorre che l'accompagni ad ogni stadio l'attenta riflessione etica, che ispiri adeguate norme giuridiche a salvaguardia dell'integrità della vita umana. Mai la vita può essere degradata ad oggetto. Scegliere la vita comporta il rigetto di ogni forma di violenza: quella della povertà e della fame, che colpisce tanti esseri umani; quella dei conflitti armati; quella della diffusione criminale delle droghe e del traffico delle armi; quella degli sconsiderati danneggiamenti dell'ambiente naturale. (5) In ogni circostanza, il diritto alla vita dev'essere promosso e tutelato con le opportune garanzie legali e politiche, poiché nessuna offesa contro il diritto alla vita, contro la dignità di ogni singola persona, è irrilevante.

La libertà religiosa, cuore dei diritti umani

5. La religione esprime le aspirazioni più profonde della persona umana, ne determina la visione del mondo, ne guida il rapporto con gli altri: offre, in fondo, la risposta alla questione del vero significato dell'esistenza nell'ambito sia personale che sociale. La libertà religiosa costituisce, pertanto, il cuore stesso dei diritti umani. Essa è talmente inviolabile da esigere che alla persona sia riconosciuta la libertà persino di cambiare religione, se la sua coscienza lo domanda. Ciascuno, infatti, è tenuto a seguire la propria coscienza in ogni circostanza e non può essere costretto ad agire in contrasto con essa. (6) Proprio per questo, nessuno può essere obbligato ad accettare per forza una determinata religione, quali che siano le circostanze o le motivazioni. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo riconosce che il diritto alla libertà religiosa include quello di manifestare le proprie credenze sia individualmente sia con altri, in pubblico o in privato. (7) Nonostante questo, esistono tutt'oggi luoghi in cui il diritto di riunirsi per motivi di culto o non è riconosciuto o è limitato ai membri di una sola religione. Questa grave violazione di uno dei fondamentali diritti della persona è causa di enormi sofferenze per i credenti. Quando uno Stato concede uno statuto speciale ad una religione, ciò non può avvenire a detrimento delle altre. E' noto invece che vi sono nazioni in cui individui, famiglie ed interi gruppi continuano ad essere discriminati e marginalizzati a causa del loro credo religioso. Né va sottaciuto un altro problema indirettamente collegato con la libertà religiosa. Talvolta, comunità o popoli di convinzioni e culture religiose diverse maturano tra loro tensioni crescenti che, a ragione delle forti passioni coinvolte, finiscono per trasformarsi in violenti conflitti. Il ricorso alla violenza in nome del proprio credo religioso costituisce una deformazione degli insegnamenti stessi delle maggiori religioni. Come tante volte vari esponenti religiosi hanno ripetuto, anch'io ribadisco che l'uso della violenza non può mai trovare fondate giustificazioni religiose né promuovere la crescita dell'autentico sentimento religioso.

Il diritto di partecipare

6. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita della propria Comunità: è convinzione, questa, oggi generalmente condivisa. Questo diritto, tuttavia, viene vanificato quando il processo democratico è svuotato della sua efficacia attraverso favoritismi e fenomeni di corruzione, che non soltanto impediscono la legittima partecipazione alla gestione del potere, ma ostacolano lo stesso accesso ad un'equa fruizione dei beni e dei servizi comuni. Persino le elezioni possono venire manipolate al fine di assicurare la vittoria di certi partiti o persone. Si tratta di un affronto alla democrazia che comporta serie conseguenze, poiché i cittadini, oltre al diritto, hanno anche la responsabilità di partecipare: quando ne vengono impediti, perdono la speranza di poter intervenire efficacemente e si abbandonano ad un atteggiamento di passivo disimpegno. Lo sviluppo di un sano sistema democratico diviene così praticamente impossibile. Di recente sono state adottate diverse misure per assicurare legittime elezioni in Stati che con difficoltà cercano di passare da una forma di totalitarismo ad un regime democratico. Per quanto utili ed efficaci in situazioni di emergenza, queste iniziative non possono, tuttavia, dispensare dallo sforzo che comporta la creazione nei cittadini di una piattaforma di convincimenti condivisi, grazie ai quali la manipolazione del processo democratico venga definitivamente rifiutata. Nell'ambito della comunità internazionale, nazioni e popoli hanno il diritto di partecipare alle decisioni che spesso modificano profondamente il loro modo di vivere. La specificità tecnica di certi problemi economici provoca la tendenza a limitarne la discussione a circoli ristretti, con il conseguente pericolo di concentrazioni del potere politico e finanziario in un numero limitato di governi o di gruppi di interesse. La ricerca del bene comune nazionale e

internazionale esige una fattiva attuazione, anche in campo economico, del diritto di tutti a partecipare alle decisioni che li concernono.

Una forma particolarmente grave di discriminazione

7. Una delle forme più drammatiche di discriminazione consiste nel negare a gruppi etnici e minoranze nazionali il fondamentale diritto ad esistere come tali. Ciò viene attuato attraverso la loro soppressione o il brutale trasferimento, o anche il tentativo di indebolirne l'identità etnica così da renderli non più identificabili. Si può rimanere in silenzio di fronte a così gravi crimini contro l'umanità? Nessuno sforzo deve essere considerato eccessivo, quando si tratta di porre termine a simili aberrazioni, indegne della persona umana. Segno positivo della crescente volontà degli Stati di riconoscere la propria responsabilità nella protezione delle vittime di simili crimini e nell'impegno di prevenirli è la recente iniziativa di una Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite: con specifica deliberazione, essa ha approvato lo Statuto di una Corte Penale Internazionale, destinata ad individuare le colpe e a punire i responsabili di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra e di aggressione. Questa nuova istituzione, se costituita su buone basi giuridiche, potrebbe contribuire progressivamente ad assicurare su scala mondiale l'efficace tutela dei diritti umani.

Il diritto alla propria realizzazione

8. Ogni essere umano possiede native capacità che attendono di essere sviluppate. Ne va della piena realizzazione della sua personalità ed anche del conveniente inserimento nel contesto sociale del proprio ambiente. Per questo è innanzitutto necessario provvedere all'adeguata educazione di quanti s'affacciano alla ribalta della vita: da ciò dipende la loro futura riuscita. Da questo punto di vista, come non preoccuparsi vedendo che in alcune regioni tra le più povere del mondo le opportunità di formazione vanno in realtà diminuendo, specialmente per quanto concerne l'istruzione primaria? Ciò è dovuto a volte alla situazione economica del Paese, che non permette di corrispondere il salario agli insegnanti. In altri casi, il denaro sembra disponibile per progetti di prestigio o per l'educazione secondaria, ma non per quella primaria. Quando si limitano le opportunità formative, specialmente per le bambine, si predispongono strutture di discriminazione capaci di incidere sull'intero sviluppo della società. Il mondo finirebbe per risultare diviso secondo un nuovo criterio: da una parte, Stati e individui dotati di tecnologie avanzate, e dall'altra Paesi e persone con conoscenze e abilità estremamente limitate. Come è facile intuire, questo non farebbe che rafforzare le già acute disparità economiche esistenti non solo tra gli Stati, ma anche al loro stesso interno. Educazione e formazione professionale devono essere in prima linea sia nei piani dei Paesi in via di sviluppo che nei programmi di rinnovamento urbano e rurale dei popoli economicamente più avanzati. Un altro fondamentale diritto, dal cui soddisfacimento dipende il conseguimento di un degno livello di vita, è quello al lavoro. Come provvedere altrimenti al cibo, agli indumenti, alla casa, all'assistenza medica e alle tante altre necessità della vita? La mancanza di lavoro è oggi, però, un grave problema: innumerevoli sono le persone che in tante parti del mondo si trovano coinvolte nel devastante fenomeno della disoccupazione. È necessario ed urgente da parte di tutti e, in particolare, da parte di chi ha nelle mani le leve del potere politico o economico, fare quanto è possibile per porre rimedio ad una situazione tanto penosa. Non ci si può limitare a pur doverosi interventi di emergenza in caso di disoccupazione, malattia o simili circostanze che sfuggono al controllo del singolo individuo,⁽⁸⁾ ma ci si deve adoperare perché i disoccupati siano messi in grado di assumersi la responsabilità delle loro proprie esistenze, emancipandosi da un regime di umiliante assistenzialismo.

Progresso globale nella solidarietà

9. La rapida corsa verso la globalizzazione dei sistemi economici e finanziari rende, a sua volta, chiara l'urgenza di stabilire chi deve garantire il bene comune globale e l'attuazione dei diritti economici e sociali. Il libero mercato da solo non può farlo, dato che, in realtà, esistono numerosi bisogni umani che non hanno accesso al mercato. « Prima ancora della logica dello scambio degli equivalenti e delle forme di giustizia che le sono proprie, esiste un qualcosa che è dovuto all'uomo perché è uomo, in forza della sua eminente dignità ».⁽⁹⁾ Gli effetti delle recenti crisi economiche e finanziarie hanno avuto pesanti ricadute su innumerevoli persone, ridotte in condizioni di povertà estrema. Molte di loro erano giunte soltanto da poco ad una situazione che giustificava confortanti speranze per il futuro. Senza alcuna loro responsabilità, esse hanno visto tali speranze crudelmente infrante con tragiche conseguenze per se stessi e per i propri figli. E come ignorare gli effetti delle fluttuazioni dei mercati finanziari? Urge una nuova visione di progresso globale nella solidarietà, che preveda uno sviluppo integrale e sostenibile della società, tale da consentire ad ogni suo membro di realizzare le proprie potenzialità. In questo contesto, rivolgo un pressante appello a quanti hanno responsabilità nei rapporti finanziari a livello mondiale, perché prendano a cuore la soluzione del preoccupante problema del debito internazionale delle nazioni più povere. Istituzioni finanziarie internazionali hanno avviato, a questo riguardo, un'iniziativa concreta degna di apprezzamento. Faccio appello a quanti sono coinvolti in questo problema, specialmente alle nazioni più ricche, perché forniscano il supporto necessario per assicurare all'iniziativa pieno successo. Si richiede uno sforzo tempestivo e vigoroso per consentire al maggior numero possibile di Paesi, in vista dell'anno 2000, di uscire da una ormai insostenibile situazione. Il dialogo tra le istituzioni interessate, se animato da volontà d'intesa,

condurrà, ne sono certo, ad una soddisfacente e definitiva soluzione. In tal modo, per le Nazioni più disagiate si renderà possibile uno sviluppo durevole ed il millennio che ci sta dinanzi diventerà anche per esse un tempo di rinnovata speranza.

Responsabilità nei confronti dell'ambiente

10. Con la promozione della dignità umana si coniuga il diritto ad un ambiente sano, poiché esso pone in evidenza la dinamica dei rapporti tra individuo e società. Un insieme di norme internazionali, regionali e nazionali sull'ambiente sta dando gradualmente forma giuridica a tale diritto. Le misure giuridiche, tuttavia, non bastano da sole. Il pericolo di danni gravi alla terra e al mare, al clima, alla flora ed alla fauna, richiede un cambiamento profondo nello stile di vita tipico della moderna civiltà dei consumi, particolarmente nei Paesi più ricchi. Né va sottovalutato un altro rischio, anche se meno drastico: spinti dalla necessità, quanti vivono miseramente nelle aree rurali possono giungere a sfruttare oltre il limite la poca terra di cui dispongono. Va pertanto favorita una formazione specifica che insegni loro come armonizzare la coltivazione della terra con il rispetto dell'ambiente. Il presente ed il futuro del mondo dipendono dalla salvaguardia del creato, perché esiste una costante interazione tra la persona umana e la natura. Porre il bene dell'essere umano al centro dell'attenzione per l'ambiente è, in realtà, la maniera più sicura per salvaguardare la creazione; in tal modo, infatti, viene stimolata la responsabilità di ciascuno nei confronti delle risorse naturali e del loro giudizioso utilizzo.

Il diritto alla pace

11. La promozione del diritto alla pace assicura in certo modo il rispetto di tutti gli altri diritti, poiché favorisce la costruzione di una società all'interno della quale ai rapporti di forza subentrano rapporti di collaborazione, in vista del bene comune. L'attualità prova ampiamente il fallimento del ricorso alla violenza come mezzo per risolvere i problemi politici e sociali. La guerra distrugge, non edifica; sviscerisce i fondamenti morali della società e crea ulteriori divisioni e durevoli tensioni. Eppure la cronaca continua a registrare guerre e conflitti armati con vittime senza numero. Quante volte i miei Predecessori e io stesso abbiamo invocato la fine di questi orrori! Continuerò a farlo fino a quando non si comprenderà che la guerra è il fallimento di ogni autentico umanesimo.⁽¹⁰⁾ Grazie a Dio, non sono pochi i passi compiuti in alcune regioni verso il consolidamento della pace. Grande merito va riconosciuto a quei politici coraggiosi che hanno l'audacia di proseguire il negoziato anche quando la situazione sembra renderlo impossibile. Al tempo stesso, però, come non denunciare i massacri che proseguono in altre regioni, con lo sradicamento di interi popoli dalle loro terre e la distruzione di case e raccolti? Dinanzi alle vittime ormai senza numero, mi rivolgo ai responsabili delle nazioni ed agli uomini di buona volontà, affinché si muovano in soccorso di quanti sono coinvolti, specialmente in Africa, in atroci conflitti, ispirati talvolta da interessi economici esterni, e li aiutino a porvi fine. Un passo concreto in tal senso è sicuramente l'abolizione del traffico di armi verso i Paesi in guerra e il sostegno ai responsabili di quei popoli nel ricercare la via del dialogo. Questa è la via degna dell'uomo, questa è la via della pace! Il mio pensiero accorato va a chi vive e cresce in un contesto di guerra, a chi non ha conosciuto altro che conflitti e violenze. Quanti sopravvivono porteranno per il resto dei loro anni le ferite di una simile terribile esperienza. E che dire dei soldati bambini? Si può mai accettare che si rovinino così esistenze appena sbocciate? Addestrati ad uccidere e spesso spinti a farlo, questi bambini non potranno non avere gravi problemi nel loro successivo inserimento nella società civile. Si interrompe la loro educazione e si mortificano le loro capacità di lavoro: quali conseguenze per il loro futuro! I bambini hanno bisogno di pace; ne hanno il diritto. Al ricordo di questi bambini vorrei unire quello dei fanciulli vittime delle mine antiuomo e di altri ordigni di guerra. Nonostante gli sforzi già compiuti per lo sminamento, si assiste ora ad un incredibile e inumano paradosso: disattendendo la volontà chiaramente espressa da governi e popoli di porre termine definitivamente all'uso di un'arma così perfida, non si è smesso di seminare altre mine anche in luoghi già bonificati. Germi di guerra vengono pure diffusi dalla proliferazione massiccia e incontrollata di armi piccole e leggere che, a quanto pare, passano liberamente da un'area di conflitto ad un'altra, alimentando violenza lungo il loro tragitto. Tocca ai governi adottare misure appropriate per il controllo circa la produzione, la vendita, l'importazione e l'esportazione di questi strumenti di morte. Solo in questo modo è possibile affrontare efficacemente nel suo insieme il problema del massiccio traffico illecito di armi.

Una cultura dei diritti umani, responsabilità di tutti

12. Non è possibile in questa sede allargare ulteriormente il discorso. Vorrei, però, sottolineare che nessun diritto umano è sicuro, se non ci si impegna a tutelarli tutti. Quando si accetta senza reagire la violazione di uno qualsiasi dei diritti umani fondamentali, si pongono a rischio tutti gli altri. È indispensabile, pertanto, un approccio globale al tema dei diritti umani e un serio impegno a loro difesa. Solo quando una cultura dei diritti umani, rispettosa delle diverse tradizioni, diventa parte integrante del patrimonio morale dell'umanità, si può guardare con serena fiducia al futuro. E, in effetti, come potrebbe esservi guerra, se ogni diritto umano fosse rispettato? L'osservanza integrale dei diritti umani è la strada più sicura per stringere relazioni solide tra gli Stati. La cultura dei diritti umani non può essere che cultura di pace. Ogni loro violazione contiene in sé i germi di un possibile conflitto. Già il mio venerato Predecessore, il Servo di Dio Pio XII, alla fine della seconda Guerra mondiale, poneva la

domanda: « Quando un popolo è schiacciato con la forza, chi avrebbe il coraggio di promettere sicurezza al resto del mondo nel contesto di una pace durevole? ». (11) Per promuovere una cultura dei diritti umani che investa le coscienze, è necessaria la collaborazione di ogni forza sociale. Vorrei fare specifico riferimento al ruolo dei mass-media, tanto importanti nella formazione dell'opinione pubblica e, di conseguenza, nell'orientamento dei comportamenti dei cittadini. Come non si potrebbe negare una loro responsabilità in violazioni dei diritti umani che avessero la loro matrice nell'esaltazione della violenza da essi eventualmente coltivata, così è doveroso attribuire loro il merito di quelle nobili iniziative di dialogo e di solidarietà che sono maturate grazie ai messaggi da essi diffusi in favore della comprensione reciproca e della pace.

Tempo di scelte, tempo di speranza

13. Il nuovo millennio è alle porte ed il suo avvicinarsi ha alimentato nei cuori di molti la speranza di un mondo più giusto e solidale. E un'aspirazione che può, anzi, che deve essere realizzata! E in questa prospettiva che mi rivolgo ora in particolare a voi, cari Fratelli e Sorelle in Cristo, che nelle varie parti del mondo assumete a norma di vita il Vangelo: fatevi araldi della dignità dell'uomo! La fede ci insegna che ogni persona è stata creata ad immagine e somiglianza di Dio. Dinanzi al rifiuto dell'uomo, l'amore del Padre celeste rimane fedele; il suo è un amore senza confini. Egli ha inviato il Figlio Gesù per redimere ogni persona, restituendole piena dignità. (12) Dinanzi a tale atteggiamento, come potremmo escludere qualcuno dalle nostre cure? Al contrario, dobbiamo riconoscere Cristo nei più poveri e marginalizzati, che l'Eucaristia, comunione al corpo e al sangue di Cristo offerti per noi, ci impegna a servire. (13) Come la parabola del ricco, che rimarrà per sempre senza nome, e del povero chiamato Lazzaro indica chiaramente, « nello stridente contrasto tra ricchi insensibili e poveri bisognosi di tutto, Dio sta dalla parte di questi ultimi ». (14) Da questa parte dobbiamo schierarci anche noi. Il terzo e ultimo anno di preparazione al Giubileo è segnato da un pellegrinaggio spirituale verso il Padre: ciascuno è invitato ad un cammino di autentica conversione, che comporta l'abbandono del male e la positiva scelta del bene. Alla soglia ormai dell'Anno 2000, è nostro dovere tutelare con impegno rinnovato la dignità dei poveri e degli emarginati e riconoscere concretamente i diritti di coloro che non hanno diritti. Eleviamo insieme la voce per loro, vivendo in pienezza la missione che Cristo ha affidato ai suoi discepoli! È questo lo spirito del Giubileo ormai imminente. (15) Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio col nome di Padre, Abbà, rivelandoci così la profondità del nostro rapporto con lui. Infinito ed eterno è il suo amore per ogni persona e per tutta l'umanità. Eloquenti sono in proposito le parole di Dio nel libro del profeta Isaia:

*« Si dimentica forse una donna del suo bambino,
così da non commuoversi per il figlio del suo seno?
Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse,
io invece non ti dimenticherò mai.*

Ecco, io ti ho disegnato

sulle palme delle mie mani » (49, 15-16).

Accettiamo l'invito a condividere questo amore! In esso sta il segreto del rispetto dei diritti di ogni donna e di ogni uomo. L'alba del nuovo millennio ci troverà così più disposti a costruire insieme la pace.

Dal Vaticano, 8 dicembre dell'anno 1998.

(1) Cfr Redemptor hominis (4 marzo 1979), 17: AAS 71 (1979), 296.

(2) Cfr Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Preambolo, primo comma.

(3) Si veda in particolare la Dichiarazione di Vienna (25 giugno 1993), Preambolo, 2.

(4) Giovanni Paolo II, Lett. enc. Evangelium vitae (25 marzo 1995), 57: AAS 87 (1995), 465.

(5) Cfr ibid., 10, l.c., 412.

(6) Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Dich. Dignitatis humanae, 3.

(7) Cfr art. 18.

(8) Cfr Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 251.

(9) Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus (1 maggio 1991), 34: AAS 83 (1991), 836.

(10) Cfr, a questo proposito, il Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2307-2317.

(11) Discorso ad una Commissione di Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America (21 agosto 1945): Discorsi e Radiomessaggi di Pio XII, VII (1945-1946), 141.

(12) Cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), 13-14: AAS 71 (1979), 282-286.

(13) Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1397.

(14) Giovanni Paolo II, Angelus del 27 settembre 1998: L'Osservatore Romano, 28-29 settembre 1998, p. 5.

(15) Cfr Giovanni Paolo II, Lett. ap. Tertio millennio adveniente (10 novembre 1994), 49-51: AAS 87 (1995), 35-36.

**MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
PER LA CELEBRAZIONE DELLA
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2007**

LA PERSONA UMANA, CUORE DELLA PACE

1. All'inizio del nuovo anno, vorrei far giungere ai Governanti e ai Responsabili delle Nazioni, come anche a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, il mio augurio di pace. Lo rivolgo, in particolare, a quanti sono nel dolore e nella sofferenza, a chi vive minacciato dalla violenza e dalla forza delle armi o, calpestato nella sua dignità, attende il proprio riscatto umano e sociale. Lo rivolgo ai bambini, che con la loro innocenza arricchiscono l'umanità di bontà e di speranza e, con il loro dolore, ci stimolano a farci tutti operatori di giustizia e di pace. Proprio pensando ai bambini, specialmente a quelli il cui futuro è compromesso dallo sfruttamento e dalla cattiveria di adulti senza scrupoli, ho voluto che in occasione della Giornata Mondiale della Pace la comune attenzione si concentrasse sul tema: *Persona umana, cuore della pace*. Sono infatti convinto che rispettando la persona si promuove la pace, e costruendo la pace si pongono le premesse per un autentico umanesimo integrale. È così che si prepara un futuro sereno per le nuove generazioni.

La persona umana e la pace: dono e compito

2. Afferma la Sacra Scrittura: « Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò » (Gn 1,27). *Perché creato ad immagine di Dio, l'individuo umano ha la dignità di persona*; non è soltanto qualche cosa, ma qualcuno, capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con altre persone. Al tempo stesso, egli è chiamato, per grazia, ad un'alleanza con il suo Creatore, a offrirgli una risposta di fede e di amore che nessun altro può dare al posto suo(1). In questa mirabile prospettiva, si comprende il compito affidato all'essere umano di maturare se stesso nella capacità d'amore e di far progredire il mondo, rinnovandolo nella giustizia e nella pace. Con un'efficace sintesi sant'Agostino insegna: « Dio, che ci ha creati senza di noi, non ha voluto salvarci senza di noi »(2). È pertanto doveroso per tutti gli esseri umani coltivare *la consapevolezza del duplice aspetto di dono e di compito*.

3. Anche *la pace è insieme un dono e un compito*. Se è vero che la pace tra gli individui ed i popoli — la capacità di vivere gli uni accanto agli altri tessendo rapporti di giustizia e di solidarietà — rappresenta un impegno che non conosce sosta, è anche vero, lo è anzi di più, che *la pace è dono di Dio*. La pace è, infatti, una caratteristica dell'agire divino, che si manifesta sia nella creazione di un universo ordinato e armonioso come anche nella redenzione dell'umanità bisognosa di essere recuperata dal disordine del peccato. Creazione e redenzione offrono dunque la chiave di lettura che introduce alla comprensione del senso della nostra esistenza sulla terra. Il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II, rivolgendosi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 5 ottobre 1995, ebbe a dire che noi « non viviamo in un mondo irrazionale o privo di senso [...] vi è una logica morale che illumina l'esistenza umana e rende possibile il dialogo tra gli uomini e tra i popoli »(3). La trascendente “grammatica”, vale a dire l'insieme di regole dell'agire individuale e del reciproco rapportarsi delle persone secondo giustizia e solidarietà, è iscritta nelle coscienze, nelle quali si rispecchia il progetto sapiente di Dio. Come recentemente ho voluto riaffermare, « noi crediamo che all'origine c'è il Verbo eterno, la Ragione e non l'Irrazionalità »(4). La pace è quindi anche un compito che impegna ciascuno ad una risposta personale coerente col piano divino. Il criterio cui deve ispirarsi tale risposta non può che essere *il rispetto della “grammatica” scritta nel cuore dell'uomo dal divino suo Creatore*. In tale prospettiva, le norme del diritto naturale non vanno considerate come direttive che si impongono dall'esterno, quasi coartando la libertà dell'uomo. Al contrario, esse vanno accolte come una chiamata a realizzare fedelmente l'universale progetto divino iscritto nella natura dell'essere umano. Guidati da tali norme, i popoli — all'interno delle rispettive culture — possono così avvicinarsi al mistero più grande, che è il mistero di Dio. Il riconoscimento e il rispetto della legge naturale pertanto costituiscono anche oggi la grande base per il dialogo tra i credenti delle diverse religioni e tra i credenti e gli stessi non credenti. È questo un grande punto di incontro e, quindi, un fondamentale presupposto per un'autentica pace.

Il diritto alla vita e alla libertà religiosa

4. Il dovere del rispetto per la dignità di ogni essere umano, nella cui natura si rispecchia l'immagine del Creatore, comporta come conseguenza che *della persona non si possa disporre a piacimento*. Chi gode di maggiore potere politico, tecnologico, economico, non può avvalersene per violare i diritti degli altri meno fortunati. È infatti sul rispetto dei diritti di tutti che si fonda la pace. Consapevole di ciò, la Chiesa si fa paladina dei diritti fondamentali di ogni persona. In particolare, essa rivendica il rispetto della *vita* e della *libertà religiosa* di ciascuno. Il rispetto del diritto alla vita in ogni sua fase stabilisce un punto fermo di decisiva importanza: *la vita è un dono di cui il soggetto non ha la completa disponibilità*. Ugualmente, l'affermazione del diritto alla libertà religiosa pone l'essere umano *in rapporto con*

un Principio trascendente che lo sottrae all'arbitrio dell'uomo. Il diritto alla vita e alla libera espressione della propria fede in Dio non è in potere dell'uomo. La pace ha bisogno che si stabilisca *un chiaro confine tra ciò che è disponibile e ciò che non lo è:* saranno così evitate intromissioni inaccettabili in quel patrimonio di valori che è proprio dell'uomo in quanto tale.

5. Per quanto concerne *il diritto alla vita*, è doveroso denunciare lo scempio che di essa si fa nella nostra società: accanto alle vittime dei conflitti armati, del terrorismo e di svariate forme di violenza, ci sono le morti silenziose provocate dalla fame, dall'aborto, dalla sperimentazione sugli embrioni e dall'eutanasia. Come non vedere in tutto questo un attentato alla pace? L'aborto e la sperimentazione sugli embrioni costituiscono la diretta negazione dell'atteggiamento di accoglienza verso l'altro che è indispensabile per instaurare durevoli rapporti di pace. Per quanto riguarda poi *la libera espressione della propria fede*, un altro preoccupante sintomo di mancanza di pace nel mondo è rappresentato dalle difficoltà che tanto i cristiani quanto i seguaci di altre religioni incontrano spesso nel professare pubblicamente e liberamente le proprie convinzioni religiose. Parlando in particolare dei cristiani, debbo rilevare con dolore che essi non soltanto sono a volte impediti; in alcuni Stati vengono addirittura perseguitati, ed anche di recente si sono dovuti registrare tragici episodi di efferata violenza. Vi sono regimi che impongono a tutti un'unica religione, mentre regimi indifferenti alimentano non una persecuzione violenta, ma un sistematico dileggio culturale nei confronti delle credenze religiose. In ogni caso, non viene rispettato un diritto umano fondamentale, con gravi ripercussioni sulla convivenza pacifica. Ciò non può che promuovere *una mentalità e una cultura negative per la pace.*

L'UGUAGLIANZA DI NATURA DI TUTTE LE PERSONE

6. All'origine di non poche tensioni che minacciano la pace sono sicuramente *le tante ingiuste disuguaglianze* ancora tragicamente presenti nel mondo. Tra esse particolarmente insidiose sono, da una parte, *le disuguaglianze nell'accesso a beni essenziali*, come il cibo, l'acqua, la casa, la salute; dall'altra, *le persistenti disuguaglianze tra uomo e donna nell'esercizio dei diritti umani fondamentali.* Costituisce un elemento di primaria importanza per la costruzione della pace il riconoscimento dell'*essenziale uguaglianza tra le persone umane*, che scaturisce dalla loro comune trascendente dignità. L'uguaglianza a questo livello è quindi un bene di tutti inscritto in quella "grammatica" naturale, desumibile dal progetto divino della creazione; un bene che non può essere disatteso o vilipeso senza provocare pesanti ripercussioni da cui è messa a rischio la pace. Le gravissime carenze di cui soffrono molte popolazioni, specialmente del Continente africano, sono all'origine di violente rivendicazioni e costituiscono pertanto una tremenda ferita inferta alla pace.

7. Anche la non sufficiente considerazione per la *condizione femminile* introduce fattori di instabilità nell'assetto sociale. Penso allo sfruttamento di donne trattate come oggetti e alle tante forme di mancanza di rispetto per la loro dignità; penso anche — in contesto diverso — alle visioni antropologiche persistenti in alcune culture, che riservano alla donna una collocazione ancora fortemente sottomessa all'arbitrio dell'uomo, con conseguenze lesive per la sua dignità di persona e per l'esercizio delle stesse libertà fondamentali. Non ci si può illudere che la pace sia assicurata finché non siano superate anche queste forme di discriminazione, che ledono la dignità personale, inscritta dal Creatore in ogni essere umano(5).

L'« ecologia della pace »

8. Scrive Giovanni Paolo II nella Lettera enciclica *Centesimus annus*: « Non solo la terra è stata data da Dio all'uomo, che deve usarla rispettando l'intenzione originaria di bene, secondo la quale gli è stata donata; ma l'uomo è stato donato a se stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura naturale e morale, di cui è stato dotato »(6). È rispondendo a questa consegna, a lui affidata dal Creatore, che l'uomo, insieme ai suoi simili, può dar vita a un mondo di pace. Accanto all'ecologia della natura c'è dunque un'ecologia che potremmo dire "umana", la quale a sua volta richiede un'"ecologia sociale". E ciò comporta che l'umanità, se ha a cuore la pace, debba tenere sempre più presenti le connessioni esistenti tra l'ecologia naturale, ossia il rispetto della natura, e l'ecologia umana. L'esperienza dimostra che *ogni atteggiamento irrispettoso verso l'ambiente reca danni alla convivenza umana*, e viceversa. Sempre più chiaramente emerge un nesso inscindibile tra la pace con il creato e la pace tra gli uomini. L'una e l'altra presuppongono la pace con Dio. La poesia-preghiera di San Francesco, nota anche come « Cantico di Frate Sole », costituisce un mirabile esempio — sempre attuale — di questa multiforme ecologia della pace.

9. Ci aiuta a comprendere quanto sia stretto questo nesso tra l'una ecologia e l'altra il problema ogni giorno più grave dei *risifornimenti energetici*. In questi anni nuove Nazioni sono entrate con slancio nella produzione industriale, incrementando i bisogni energetici. Ciò sta provocando una corsa alle risorse disponibili che non ha confronti con situazioni precedenti. Nel frattempo, in alcune regioni del pianeta si vivono ancora condizioni di grande arretratezza, in cui lo sviluppo è praticamente inceppato anche a motivo del rialzo dei prezzi dell'energia. Che ne sarà di quelle popolazioni? Quale genere di sviluppo o di non-sviluppo sarà loro imposto dalla scarsità di rifornimenti energetici? Quali ingiustizie e antagonismi provocherà la corsa alle fonti di energia? E come reagiranno gli esclusi da questa corsa? Sono domande che pongono in evidenza come il rispetto della natura sia

strettamente legato alla necessità di tessere tra gli uomini e tra le Nazioni rapporti attenti alla dignità della persona e capaci di soddisfare ai suoi autentici bisogni. La distruzione dell'ambiente, un suo uso improprio o egoistico e l'accaparramento violento delle risorse della terra generano lacerazioni, conflitti e guerre, proprio perché sono frutto di un concetto disumano di sviluppo. Uno sviluppo infatti che si limitasse all'aspetto tecnico-economico, trascurando la dimensione morale-religiosa, non sarebbe uno sviluppo umano integrale e finirebbe, in quanto unilaterale, per incentivare le capacità distruttive dell'uomo.

Visioni riduttive dell'uomo

10. Urge pertanto, pur nel quadro delle attuali difficoltà e tensioni internazionali, impegnarsi per dar vita ad *un'ecologia umana che favorisca la crescita dell'«albero della pace»*. Per tentare una simile impresa è necessario lasciarsi guidare da una visione della persona non viziata da pregiudizi ideologici e culturali o da interessi politici ed economici, che incitano all'odio e alla violenza. È comprensibile che le visioni dell'uomo varino nelle diverse culture. Ciò che invece non si può ammettere è che vengano coltivate *concezioni antropologiche* che rechino in se stesse il germe della contrapposizione e della violenza. Ugualmente inaccettabili sono *concezioni di Dio* che stimolino all'insofferenza verso i propri simili e al ricorso alla violenza nei loro confronti. È questo un punto da ribadire con chiarezza: una guerra *in nome di Dio* non è mai accettabile! Quando una certa concezione di Dio è all'origine di fatti criminosi, è segno che tale concezione si è già trasformata in ideologia.

11. Oggi, però, la pace non è messa in questione solo dal conflitto tra le visioni riduttive dell'uomo, ossia tra le ideologie. Lo è anche dall'*indifferenza per ciò che costituisce la vera natura dell'uomo*. Molti contemporanei negano, infatti, l'esistenza di una specifica natura umana e rendono così possibili le più stravaganti interpretazioni dei costitutivi essenziali dell'essere umano. Anche qui è necessaria la chiarezza: una visione «debole» della persona, che lasci spazio ad ogni anche eccentrica concezione, solo apparentemente favorisce la pace. In realtà impedisce il dialogo autentico ed apre la strada all'intervento di imposizioni autoritarie, finendo così per lasciare la persona stessa indifesa e, conseguentemente, facile preda dell'oppressione e della violenza.

DIRITTI UMANI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

12. Una pace vera e stabile presuppone il rispetto dei diritti dell'uomo. Se però questi diritti si fondano su una concezione debole della persona, come non ne risulteranno anch'essi indeboliti? Si rende qui evidente la profonda insufficienza di *una concezione relativistica della persona*, quando si tratta di giustificarne e difenderne i diritti. L'aporia in tal caso è palese: i diritti vengono proposti come assoluti, ma il fondamento che per essi si adduce è solo relativo. C'è da meravigliarsi se, di fronte alle esigenze "scomode" poste dall'uno o dall'altro diritto, possa insorgere qualcuno a contestarlo o a deciderne l'accantonamento? Solo se radicati in oggettive istanze della natura donata all'uomo dal Creatore, i diritti a lui attribuiti possono essere affermati senza timore di smentita. Va da sé, peraltro, che i diritti dell'uomo implicano a suo carico dei doveri. Bene sentenziava, al riguardo, il *mahatma* Gandhi: «Il Gange dei diritti discende dall'Himalaia dei doveri». È solo facendo chiarezza su questi presupposti di fondo che i diritti umani, oggi sottoposti a continui attacchi, possono essere adeguatamente difesi. Senza tale chiarezza, si finisce per utilizzare la stessa espressione, 'diritti umani' appunto, sottintendendo soggetti assai diversi fra loro: per alcuni, la persona umana contraddistinta da dignità permanente e da diritti validi sempre, dovunque e per chiunque; per altri, una persona dalla dignità cangiante e dai diritti sempre negoziabili: nei contenuti, nel tempo e nello spazio.

13. Alla tutela dei diritti umani fanno costante riferimento gli Organismi internazionali e, in particolare, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che con la Dichiarazione Universale del 1948 si è prefissata, quale compito fondamentale, la promozione dei diritti dell'uomo. A tale Dichiarazione si guarda come ad una sorta di *impegno morale assunto dall'umanità intera*. Ciò ha una sua profonda verità soprattutto se i diritti descritti nella Dichiarazione sono considerati come aventi fondamento non semplicemente nella decisione dell'assemblea che li ha approvati, ma nella natura stessa dell'uomo e nella sua inalienabile dignità di persona creata da Dio. È importante, pertanto, che gli Organismi internazionali non perdano di vista il fondamento naturale dei diritti dell'uomo. Ciò li sottrarrà al rischio, purtroppo sempre latente, di scivolare verso una loro interpretazione solo positivista. Se ciò accadesse, gli Organismi internazionali risulterebbero carenti dell'autorevolezza necessaria per svolgere il ruolo di difensori dei diritti fondamentali della persona e dei popoli, principale giustificazione del loro stesso esistere ed operare.

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO E DIRITTO INTERNO DEGLI STATI

14. A partire dalla consapevolezza che esistono diritti umani inalienabili connessi con la comune natura degli uomini, è stato elaborato un *diritto internazionale umanitario*, alla cui osservanza gli Stati sono impegnati anche in caso di guerra. Ciò purtroppo non ha trovato coerente attuazione, a prescindere dal passato, in alcune situazioni di guerra verificatesi di recente. Così, ad esempio, è avvenuto nel conflitto che mesi fa ha avuto per teatro il Libano del Sud, dove l'obbligo di proteggere e aiutare le vittime innocenti e di non coinvolgere la popolazione civile è stato in gran parte disatteso. La dolorosa vicenda del Libano e la nuova configurazione dei conflitti, soprattutto da quando la minaccia terroristica ha posto in atto *inedite modalità di violenza*, richiedono che la

comunità internazionale ribadisca il diritto internazionale umanitario e lo applichi a tutte le odierne situazioni di conflitto armato, comprese quelle non previste dal diritto internazionale in vigore. Inoltre, la piaga del terrorismo postula un'approfondita riflessione sui limiti etici che sono inerenti all'utilizzo degli strumenti odierni di tutela della sicurezza nazionale. Sempre più spesso, in effetti, i conflitti non vengono dichiarati, soprattutto quando li scatenano gruppi terroristici decisi a raggiungere con qualunque mezzo i loro scopi. Dinanzi agli sconvolgenti scenari di questi ultimi anni, gli Stati non possono non avvertire la necessità di darsi delle regole più chiare, capaci di contrastare efficacemente la drammatica deriva a cui stiamo assistendo. La guerra rappresenta sempre un insuccesso per la comunità internazionale ed una grave perdita di umanità. Quando, nonostante tutto, ad essa si arriva, occorre almeno salvaguardare i principi essenziali di umanità e i valori fondanti di ogni civile convivenza, stabilendo norme di comportamento che ne limitino il più possibile i danni e tendano ad alleviare le sofferenze dei civili e di tutte le vittime dei conflitti(7).

15. Altro elemento che suscita grande inquietudine è la volontà, manifestata di recente da alcuni Stati, di *dotarsi di armi nucleari*. Ne è risultato ulteriormente accentuato il diffuso clima di incertezza e di paura per una possibile catastrofe atomica. Ciò riporta gli animi indietro nel tempo, alle ansie logoranti del periodo della cosiddetta « guerra fredda ». Dopo di allora si sperava che il pericolo atomico fosse definitivamente scongiurato e che l'umanità potesse finalmente tirare un durevole sospiro di sollievo. Quanto appare attuale, a questo proposito, il monito del Concilio Ecumenico Vaticano II: « Ogni azione bellica che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni con i loro abitanti è un crimine contro Dio e contro l'uomo, che deve essere condannato con fermezza e senza esitazione »(8). Purtroppo ombre minacciose continuano ad addensarsi all'orizzonte dell'umanità. La via per assicurare un futuro di pace per tutti è rappresentata non solo da accordi internazionali per *la non proliferazione delle armi nucleari*, ma anche dall'impegno di perseguire con determinazione la loro diminuzione e il loro definitivo smantellamento. Niente si lasci di intentato per arrivare, con la trattativa, al conseguimento di tali obiettivi! È in gioco il destino dell'intera famiglia umana!

La Chiesa a tutela della trascendenza della persona umana

16. Desidero, infine, rivolgere un pressante appello al Popolo di Dio, perché ogni cristiano si senta impegnato ad essere infaticabile operatore di pace e strenuo difensore della dignità della persona umana e dei suoi inalienabili diritti. Grato al Signore per averlo chiamato ad appartenere alla sua Chiesa che, nel mondo, è « segno e tutela della trascendenza della persona umana »(9), il cristiano non si stancherà di implorare da Lui il fondamentale bene della pace che tanta rilevanza ha nella vita di ciascuno. Egli inoltre sentirà la fierezza di servire con generosa dedizione la causa della pace, andando incontro ai fratelli, specialmente a coloro che, oltre a patire povertà e privazioni, sono anche privi di tale prezioso bene. Gesù ci ha rivelato che « *Dio è amore* » (1 Gv 4,8) e che la vocazione più grande di ogni persona è l'amore. In Cristo noi possiamo trovare le ragioni supreme per farci fermi paladini della dignità umana e coraggiosi costruttori di pace.

17. Non venga quindi mai meno il contributo di ogni credente alla promozione di *un vero umanesimo integrale*, secondo gli insegnamenti delle Lettere encicliche *Populorum progressio* e *Sollicitudo rei socialis*, delle quali ci apprestiamo a celebrare proprio quest'anno il 40° e il 20° anniversario. Alla Regina della Pace, Madre di Gesù Cristo « nostra pace » (Ef 2,14), affido la mia insistente preghiera per l'intera umanità all'inizio dell'anno 2007, a cui guardiamo — pur tra pericoli e problemi — con cuore colmo di speranza. Sia Maria a mostrarci nel Figlio suo la Via della pace, ed illumini i nostri occhi, perché sappiano riconoscere il suo Volto nel volto di ogni persona umana, cuore della pace!

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2006.

BENEDICTUS PP. XVI

(1) Cfr *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 357.

(2) *Sermo* 169, 11, 13: PL 38, 923.

(3) N. 3.

(4) *Omelia* all'Islinger Feld di Regensburg (12 settembre 2006).

(5) Cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo* (31 maggio 2004), nn. 15-16.

(6) N. 38.

(7) A tale riguardo, il *Catechismo della Chiesa Cattolica* ha dettato criteri molto severi e precisi: cfr nn. 2307-2317.

(8) Cost. past. *Gaudium et spes*, 80.

(9) Conc. Ecum. Vat. II, *ibid.* n. 76.

Intervista a Ban Ki-moon in occasione della visita di Benedetto XVI alla sede dell'Onu

IMPEGNO MULTILATERALE PER RENDERE I DIRITTI DELL'UOMO DAVVERO UNIVERSALI

di Giuseppe Fiorentino

Di fronte alle minacce che in questo particolare momento storico il mondo deve affrontare - siano esse il cambiamento climatico, la proliferazione nucleare, la povertà, le pandemie - l'unica soluzione possibile è multilaterale. Nessun Paese può pensare di trovare una soluzione agendo individualmente. E sono le Nazioni Unite ad avere il compito di guidare gli sforzi per scongiurare i rischi connessi alle minacce globali. Sono le Nazioni Unite a dover garantire che i diritti umani divengano veramente universali e inalienabili. Così il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, definisce l'attuale ruolo dell'Organizzazione in un'intervista rilasciata in esclusiva a "L'Osservatore Romano" in occasione della visita di Benedetto XVI al Palazzo di vetro di New York che si svolge oggi, venerdì 18.

Benedetto XVI è il terzo Papa a visitare le Nazioni Unite, ma il primo a rivolgersi all'Assemblea generale dopo i tragici eventi che hanno segnato l'inizio di questo secolo. Qual è il significato della visita di Benedetto XVI nel contesto internazionale scaturito dopo l'11 settembre 2001?

Il mondo ha certamente subito cambiamenti importanti dai tragici eventi dell'11 settembre. Le Nazioni Unite hanno lavorato duramente per affrontare il periodo immediatamente successivo a quel giorno su numerosi fronti, dall'adozione di una strategia antiterrorismo completa e diffusa alla promozione dell'Alleanza delle Civiltà, un'iniziativa volta a migliorare la comprensione e i rapporti di cooperazione fra le nazioni e i popoli attraverso le culture e le religioni. La visita di Sua Santità si svolge il giorno dell'anniversario della mia visita in Vaticano, il 18 aprile 2007. Fu allora che lo invitai alle Nazioni Unite. Attendo con trepidazione di incontrare il Santo Padre e di proseguire i nostri colloqui su questioni di interesse comune quali la lotta alla povertà, il cambiamento climatico e il disarmo.

Il messaggio di Papa Benedetto XVI per la Giornata mondiale della pace 2008, che la Chiesa cattolica celebra ogni 1° gennaio, è stato "Famiglia umana, comunità di pace" e ha offerto una riflessione a vari livelli sulla famiglia. Le Nazioni Unite considerano la famiglia la cellula primaria della società e dello sviluppo delle strategie di pace? Nei loro sforzi per promuovere la solidarietà e la comprensione internazionali, le Nazioni Unite si considerano una sede adatta a promuovere l'idea che tutti i popoli costituiscono un'unica "famiglia umana"?

Ritengo che la famiglia sia la cellula basilare della società. Ogni anno le Nazioni Unite celebrano la Giornata internazionale della famiglia, un'occasione per riflettere sul ruolo importante che essa svolge. Le famiglie sono motori di sviluppo e contribuiscono a sostenere i loro membri, in particolare i bambini, permettendo loro di crescere. Tuttavia, le famiglie beneficiano anche dello sviluppo. Per questo motivo progredire verso i nostri obiettivi di sviluppo del millennio è così importante. Se non raggiungeremo questi obiettivi chiave per affrontare una serie di problemi economici e sociali, la capacità delle famiglie di soddisfare le necessità dei loro componenti verrà ostacolata. Ciò è tanto più vero laddove lo sviluppo è minato dai conflitti. L'insicurezza minaccia le famiglie, indebolendo inoltre gli sforzi per ripristinare la stabilità.

Nello stesso messaggio, il Papa parla anche dell'imperativo morale di avere cura dell'ambiente. Fin dall'inizio del suo mandato, lei ha fatto della lotta al cambiamento climatico una priorità. Quanto è determinante che la comunità internazionale partecipi agli sforzi contro il cambiamento climatico? In che modo i Paesi poveri possono far fronte a tutto ciò dal momento che criteri ambientali severi potrebbero anche significare una riduzione delle potenzialità di sviluppo? Quanto è grande il ruolo che le Nazioni Unite possono

Di fatto, il cambiamento climatico era una mia personale priorità già prima di assumere la carica di Segretario Generale. Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti e credo che essi provino con forza lo slancio internazionale nell'affrontare il problema. Lo scorso anno, il Panel intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico è stato insignito del Premio Nobel per la Pace per la sua opera decennale grazie alla quale si è compreso che i mutamenti climatici non stanno solo verificandosi, ma stanno anche accelerando. I colloqui di Bali sul clima promossi dalle Nazioni Unite hanno elaborato una "Road Map" orientata a un nuovo accordo globale che affronterà il cambiamento climatico con maggiore efficacia sul lungo termine.

I Paesi industrializzati devono assumere un ruolo guida, ma il successo è possibile soltanto se agiranno tutti i Paesi. Più ambiziosi saranno gli impegni dei Paesi industrializzati, più iniziative possiamo aspettarci dai Paesi in via di sviluppo. Più i Paesi in via di sviluppo si impegneranno, più ambiziosamente i Paesi industrializzati svilupperanno i loro programmi. Il cambiamento climatico offre inoltre opportunità per avviare una nuova era di "economie verdi" in cui ciò che è buono per l'ambiente rivela anche un profitto. Gli investimenti nel campo delle fonti rinnovabili e in efficaci tecnologie energetiche stanno già aumentando. Ora dobbiamo incrementare notevolmente le iniziative relative all'energia pulita. Le Nazioni Unite, dal canto loro, continueranno a svolgere un ruolo centrale nell'affrontare il cambiamento climatico mentre i negoziati proseguiranno sulla base di un trattato giuridicamente vincolante che sostituirà il Protocollo di Kyoto alla sua scadenza nel 2012. Personalmente continuerò a impegnarmi per tali questioni, ma una sola persona non può fare tutto. Non è necessario solo l'impegno degli Stati membri, ma di tutta la società civile - inclusi i gruppi religiosi - che deve pronunciarsi sulla necessità di agire per combattere il cambiamento climatico.

Gli studi riferiscono di potenziali crisi internazionali provocate da lotte per le risorse naturali limitate come l'acqua e l'energia. Le Nazioni Unite hanno già definito o intendono definire misure e accordi internazionali per impedire che ciò accada? Sarebbero possibili veri accordi internazionali?

Le Nazioni Unite prendono molto sul serio le possibili crisi internazionali causate dalle lotte per le risorse naturali limitate. Infatti, si stanno già verificando. La lotta per l'accesso all'acqua e alla terra coltivabile è importante ad esempio per comprendere il conflitto del Darfur. Ciò nonostante bisogna ricordare che la competizione fra Paesi e gruppi per tali risorse limitate ha storicamente offerto anche l'opportunità di raggiungere accordi sulla condivisione. Intese che sono poi state capaci di promuovere una sicurezza duratura.

Il documento conclusivo del Vertice mondiale del 2005 utilizza l'espressione "responsabilità di proteggere" e il Consiglio di sicurezza vi ricorre nella sua risoluzione sulla protezione dei civili nei conflitti armati. Che cosa significa ciò concretamente?

Mettere in atto il principio della responsabilità di proteggere è un imperativo fondamentale. Si sono fatti alcuni progressi negli ultimi anni verso una maggiore protezione dei civili. I mandati di "peacekeeping" delle Nazioni Unite includono attività di protezione. I processi di mediazione stanno anche prendendo in grande considerazione le questioni umanitarie, un altro segno incoraggiante. Sul fronte giuridico, osserviamo sforzi volti a combattere l'impunità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità. Di recente ho chiesto al mio consigliere speciale, Edward Luck, di lavorare sullo sviluppo concettuale e sulla creazione del consenso per aiutare anche nel futuro l'Assemblea generale a considerare la questione cruciale della responsabilità di proteggere. Il signor Luck elaborerà delle proposte che verranno sottoposte all'attenzione dei membri delle Nazioni Unite. Nel mondo, le Nazioni Unite stanno già operando per proteggere i civili in vari modi. La piaga delle vittime più giovani - dei bambini inquadri nel mirino - è di primaria importanza. Il mio rappresentante speciale per i bambini e il conflitto armato, la signora Radhika Coomaraswamy, si reca in vari siti per puntare i riflettori sulle situazioni che costituiscono una minaccia per i più piccoli. Si adopera anche per sostenere la smobilitazione dei bambini soldato e la loro reintegrazione nelle rispettive comunità. La situazione nel Darfur è ora il test più immediato sulla capacità che abbiamo nell'applicare la responsabilità di proteggere. Per questo ho bisogno del sostegno internazionale per dispiegare le truppe - già autorizzate - a cui sarà affidato il compito di "peacekeeping", mentre ci adoperiamo per raggiungere un accordo di pace duratura. Al contempo, dobbiamo garantire che gli aiuti umanitari raggiungano tutti coloro che ne dipendono disperatamente per la sopravvivenza. In definitiva, il numero di esistenze a repentaglio è troppo alto per permettere che la responsabilità di proteggere rimanga soltanto un esercizio accademico. Dobbiamo unire le forze e tradurre veramente la teoria in pratica.

Quali pensa siano stati i cambiamenti più determinanti nel corso dei 63 anni di esistenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite relativamente al suo ruolo nelle aree primarie dello sviluppo, della sicurezza e dei diritti umani?

La risposta a questa domanda potrebbe riempire capitoli e capitoli! Se guardiamo indietro, a più di 60 anni fa, vediamo che le Nazioni Unite sono cambiate molto. Sono passate dall'essere un semplice "luogo di discussione" a un'organizzazione operativa, che schiera più di centomila caschi blu nel mondo, nutre milioni di affamati e offre riparo a quanti fuggono dai conflitti. E questo è solo un aspetto del nostro lavoro. Tuttavia, direi che uno dei cambiamenti più decisivi è l'atteggiamento degli Stati che compongono l'organizzazione. Ora è chiaro a tutti che, alla luce delle minacce che affrontiamo, siano esse il cambiamento climatico, le pandemie, la proliferazione nucleare, la povertà - per menzionarne solo alcune - l'unica soluzione è

multilaterale. Nessun Paese può affrontare questi problemi da solo. Le Nazioni Unite hanno il compito di guidare gli sforzi per affrontare le minacce globali. Tuttavia, questo compito unico non dovrebbe essere dato per scontato. L'organizzazione deve mostrarsi all'altezza di questa sfida perché non esiste alcun altro forum che possa legittimamente affrontare tanto efficacemente questi problemi su scala mondiale.

Infine, le Nazioni Unite in che modo intendono celebrare il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo? Oggi, dopo sessanta anni, cosa impedisce maggiormente di accettare ovunque come "universali e inalienabili" i diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione?

Negli ultimi sessanta anni, abbiamo assistito a grandissimi progressi nella percezione dell'universalità dei diritti umani, ma questo anniversario dovrebbe veramente far pensare al futuro. Per celebrare questa importante pietra miliare, ho mobilitato tutta la famiglia delle Nazioni Unite nella nostra campagna per l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Dobbiamo fare ancora molto. Mediante iniziative concrete e un sostegno orientato a ottenere dei risultati, saremo più vicini all'obiettivo della piena integrazione dei diritti umani in tutti gli aspetti dell'attività delle Nazioni Unite. In tal modo, potremo promuovere l'idea originaria della Dichiarazione: un insieme indivisibile di diritti, inalienabili per tutta l'umanità. Esistono ancora degli ostacoli alla autentica realizzazione della Dichiarazione. Per realizzare e dare vigore ai diritti umani laddove serve, bisogna assumere impegni precisi e proprio i Paesi firmatari devono dimostrarsi affidabili in relazione a tali impegni. Anche gli sforzi collettivi delle organizzazioni internazionali e della società civile sono importanti. Rendere i diritti umani veramente universali e inalienabili è per tutti noi un altissimo dovere.

(©L'Osservatore Romano 19 aprile 2008)





INTERVISTA. «Molti Paesi e istituzioni vogliono limitare la Dichiarazione universale: solo la Chiesa la difende»: il j'accuse di Mary Ann Glendon

DI LUIGI DELL'AGLIO


«Nessun Paese, nessuna istituzione al mondo, quanto la Chiesa cattolica, ha fatto propri e ha difeso i diritti umani, che Benedetto XVI definisce "la vera conquista dell'Illuminismo". E nessun Paese e nessuna istituzione, quanto la Chiesa cattolica, ha tanto influenzato la teoria e la pratica dei diritti umani». Mary Ann Glendon, dopo essere stata per circa un anno ambasciatore Usa in Vaticano, è di nuovo presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, e apre oggi la XV sessione plenaria sul tema "Dottrina sociale cattolica e diritti umani", cui interverranno fra l'altro Joseph Stiglitz, Pierre Manent, Partha Dasgupta, Hans Tietmeyer. La Chiesa riesamina l'Illuminismo...

«Gli stessi pensatori illuministi, anche se non sempre lo riconoscono, avevano un debito enorme nei confronti del patrimonio intellettuale e spirituale della cristianità (ricerca della verità, rispetto della dignità e del valore di ogni essere umano e -soprattutto- l'alto posto riservato alla ragione). Quanto all'influenza della dottrina sociale cattolica sui moderni diritti umani, basta notare che il documento stilato dalla Commissione Onu incaricata di preparare un "bill of rights", cioè una carta dei diritti umani, ricordava molto da vicino le encicliche sociali, la *Rerum Novarum* di Leone XIII (1891) e la *Quadragesimo anno* di Pio XI (1931)».

Quali sono i diritti per i quali si è battuta la Chiesa?

«Prima di tutto, l'intrinseca dignità e il valore della persona umana, dotata di ragione e di coscienza; il diritto di formare sindacati, il diritto a una giusta remunerazione, il riconoscimento della famiglia come cellula naturale e fondamentale che unifica la società e perciò merita di essere protetta; il diritto dei genitori di scegliere l'educazione dei figli, e il diritto della madre e del fanciullo di ricevere cure speciali e assistenza. Negli anni della Guerra Fredda la cultura dei diritti umani rischiò di estinguersi. Si era appena asciugato l'inchiostro sulla Dichiarazione Universale del 1948, e i diritti umani non erano più una norma gradita ai due blocchi di potere che si erano formati nel mondo. L'amministrazione Eisenhower licenziò i diritti umani come una creazione "socialista", la controparte sovietica li bollò come "borghesi"».

Ed erano odiati dai nuovi dittatori nel Terzo Mondo. «Formalmente i nuovi Paesi indipendenti modellavano le loro Costituzioni tenendo presente la Dichiarazione Universale. Ma i loro leader facevano capire subito che i diritti umani erano un "lusso" che non ci si poteva permettere: stabilità politica e sviluppo economico avevano la precedenza. Insomma, dai primi anni '50 alla fine degli anni '70, nel mondo non ci fu che la Santa Sede a sostenere l'universalità e



Diritti umani, solo briciole?

l'indivisibilità dei diritti umani.

Questi diventarono la piattaforma su cui puntare per un cambiamento pacifico ma profondo nell'Europa dell'Est e in Sudafrica».

Quale ruolo ha svolto la Chiesa in quel giro di boa?

«La storia cambia il proprio corso grazie a un pugno di uomini e donne coraggiosi. Nel 1989, Václav Havel scrive: "Mi sembra incredibile ma io vivo in un mondo in cui le parole di verità possono scuotere dalle fondamenta interi sistemi di governo e risultare più forti di dieci divisioni corazzate". Ma nessuno ha usato

vengono legalizzati come diritti, allora l'intero sistema dei diritti umani è pericolosamente minacciato».

Le traversie non cessano con la fine dell'Urss...

«Sopraggiungono gli anni neri dei sanguinosi conflitti etnici che minano l'unità della famiglia umana. Nelle conferenze internazionali (specialmente al Cairo e a Pechino) la Santa Sede lotta per difendere la Dichiarazione Universale dai tentativi di ridurla in briciole o di politicizzarla, e per garantire il legame tra libertà e solidarietà. Nel suo discorso di un anno fa all'Onu,

genza riguardo alle responsabilità, e il secolarismo dogmatico». Spesso, per mascherare la violazione dei diritti umani, si sostiene che paesi culturalmente lontani dall'Occidente non possono abbandonare le loro antichissime tradizioni per sintonizzarsi con gli usi occidentali.

«La Chiesa respinge il relativismo culturale che mina alla base i principi universali; e per un legittimo pluralismo che permetta

differenti modi di esprimere e proteggere i diritti fondamentali. Nessuno vuole riesumare l'imperialismo culturale di marca coloniale. Il relativismo filosofico è penetrato così profondamente nella cultura popolare

che uomini e donne non sono più in grado di dire perché vanno difesi certi valori e perché vanno condannati certi comportamenti. Questo afferma il Papa. Ma se non ci sono più verità comuni chi possono fare appello persone di diversa formazione e cultura, come sostenere i diritti fondamentali? Come portare avanti la ricerca della verità? L'approccio di papa

Ratzinger è, al tempo stesso, paolino, agostiniano e post-moderno. Egli vede soltanto due opzioni possibili: riconoscere la priorità della Ragione, la Ragione creativa che è all'origine di tutte le cose, oppure la

priorità dell'irrazionale, cioè credere che tutto sulla Terra e nella nostra vita, compresa la ragione, sia accidentale. «Il cristiano sceglie la priorità della ragione».

«Spesso sono ritenuti un lusso che non ci si può permettere: politica e affari hanno la precedenza. Dagli anni '50 ai '70 nel mondo la Santa Sede fu l'unica a sostenerne l'universalità». Da oggi un simposio in Vaticano



Benedetto XVI definisce la Dichiarazione "il risultato di un processo che mira a collocare la persona umana nel cuore delle istituzioni, delle leggi e dello stesso funzionamento di una società". Ma occorre cautela, aggiunge. E indica nove minacce da fronteggiare: il relativismo culturale, il positivismo, il relativismo filosofico, l'utilitarismo, l'approccio selettivo ai diritti, la crescente domanda di nuovi diritti, l'interpretazione iper-individualistica dei diritti, la negli-

il linguaggio dei diritti umani con maggior vigore di Giovanni Paolo II. Gli storici discuteranno sul peso avuto dalle varie forze nel crollo dei regimi comunisti nell'Est ma non c'è dubbio che il primo posto spetta a papa Wojtyła. Inoltre le sue encicliche rappresentano un importante sviluppo del pensiero sociale cattolico su molti fronti. Centrale in questi scritti è anche il concetto che va rifiutata la libertà come licenza. "Quando gravi mali morali (aborto, eutanasia)

Benedito XVI definisce la Dichiarazione "il risultato di un processo che mira a collocare la persona umana nel cuore delle istituzioni, delle leggi e dello stesso funzionamento di una società". Ma occorre cautela, aggiunge. E indica nove minacce da fronteggiare: il relativismo culturale, il positivismo, il relativismo filosofico, l'utilitarismo, l'approccio selettivo ai diritti, la crescente domanda di nuovi diritti, l'interpretazione iper-individualistica dei diritti, la negli-

INTERVISTA. «Molti Paesi e istituzioni vogliono limitare la Dichiarazione universale: solo la Chiesa la difende»: il j'accuse di Mary Ann Glendon

DI LUIGI DELL'AGLIO

Diritti umani, solo briciole?

« Nessun Paese, nessuna istituzione al mondo, quanto la Chiesa cattolica, ha fatto propri e ha difeso i diritti umani, che Benedetto XVI definisce “la vera conquista dell'Illuminismo”. E nessun Paese e nessuna istituzione, quanto la Chiesa cattolica, ha tanto influenzato la teoria e la pratica dei diritti umani ». Mary Ann Glendon, dopo essere stata per circa un anno ambasciatore Usa in Vaticano, è di nuovo presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, e apre oggi la XV sessione plenaria sul tema “Dottrina sociale cattolica e diritti umani”, cui intervengono fra l'altro Joseph Stiglitz, Pierre Manent, Partha Dasgupta, Hans Tietmeyer.

La Chiesa riesamina l'Illuminismo.

« Gli stessi pensatori illuministi, anche se non sempre lo riconobbero, avevano un debito enorme nei confronti del patrimonio intellettuale e spirituale della cristianità (ricerca della verità, rispetto della dignità e del valore di ogni essere umano e - soprattutto - l'alto posto riservato alla ragione). Quanto all'influenza della dottrina sociale cattolica sui moderni diritti umani, basta notare che il documento stilato dalla Commissione Onu incaricata di preparare un *“bill of rights”*, cioè una carta dei diritti umani, ricordava molto da vicino le encicliche sociali, la *Rerum Novarum* di Leone XIII (1891) e la *Quadragesimo anno* di Pio XI (1931) ».

Quali sono i diritti per i quali si è battuta la Chiesa?

« Prima di tutto, l'intrinseca dignità e il valore della persona umana, dotata di ragione e di coscienza; il diritto di formare sindacati, il diritto a una giusta remunerazione, il riconoscimento della famiglia come cellula naturale e fondamentale che unifica la società e perciò merita di essere protetta; il diritto dei genitori di scegliere l'educazione dei figli, e il diritto della madre e del fanciullo di ricevere cure speciali e assistenza. Negli anni della Guerra Fredda la cultura dei diritti umani rischiò di estinguersi. Si era appena asciugato l'inchiostro sulla Dichiarazione Universale del 1948, e i diritti umani non erano più una norma gradita ai due blocchi di potere che si erano formati nel mondo. L'amministrazione Eisenhower licenziò i diritti umani come una creazione “socialista”, la controparte sovietica li bollò come “borghesi” ».

Ed erano odiati dai nuovi dittatori nel Terzo Mondo.

« Formalmente i nuovi Paesi indipendenti modellavano le loro Costituzioni tenendo presente la Dichiarazione Universale. Ma i loro leader facevano capire subito che i diritti umani erano un “lusso” che non ci si poteva permettere: stabilità politica e sviluppo economico avevano la precedenza. Insomma, dai primi anni '50 alla fine degli anni '70, nel mondo non ci fu che la Santa Sede a sostenere l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani. Questi diventarono la piattaforma su cui puntare per un cambiamento pacifico ma profondo nell'Europa dell'Est e in Sudafrica ».

Quale ruolo ha svolto la Chiesa in quel giro di boa?

« La storia cambia il proprio corso grazie a un pugno di uomini e donne coraggiosi. Nel 1989, Vaclav Havel scrive: “Mi sembra incredibile ma io vivo in un mondo in cui le parole di verità possono scuotere

dalle fondamenta interi sistemi di governo e risultare più forti di dieci divisioni corazzate”. Ma nessuno ha usato il linguaggio dei diritti umani con maggior vigore di Giovanni Paolo II. Gli storici dibatteranno sul peso avuto dalle varie forze nel crollo dei regimi comunisti nell’Est ma non c’è dubbio che il primo posto spetta a papa Wojtyła. Inoltre le sue encicliche rappresentano un importante sviluppo del pensiero sociale cattolico su molti fronti. Centrale in questi scritti è anche il concetto che va rifiutata la libertà come licenza. “Quando gravi mali morali (aborto, eutanasia) vengono legalizzati come diritti, allora l’intero sistema dei diritti umani è pericolosamente minacciato”».

Le traversie non cessano con la fine dell’Urss...

« Sopraggiungono gli anni neri dei sanguinosi conflitti etnici che minano l’unità della famiglia umana. Nelle conferenze internazionali (specialmente al Cairo e a Pechino) la Santa Sede lotta per difendere la Dichiarazione Universale dai tentativi di ridurla in briciole o di politicizzarla, e per garantire il legame tra libertà e solidarietà. Nel suo discorso di un anno fa all’Onu, Benedetto XVI definisce la Dichiarazione “il risultato di un processo che mira a collocare la persona umana nel cuore delle istituzioni, delle leggi e dello stesso funzionamento di una società”. Ma occorre cautela, aggiunge. E indica nove minacce da fronteggiare: il relativismo culturale, il positivismo, il relativismo filosofico, l’utilitarismo, l’approccio selettivo ai diritti, la crescente domanda di nuovi diritti, l’interpretazione iper-individualistica dei diritti, la negligenza riguardo alle responsabilità, e il secolarismo dogmatico».

Spesso, per mascherare la violazione dei diritti umani, si sostiene che paesi culturalmente lontani dall’Occidente non possono abbandonare le loro antichissime tradizioni per sintonizzarsi

« La Chiesa respinge il relativismo culturale che mina alla base i principi universali; è per un legittimo pluralismo che permetta differenti modi di esprimere e proteggere i diritti fondamentali. Nessuno vuole riesumare l’imperialismo culturale di marca coloniale. Il relativismo filosofico è penetrato così profondamente nella cultura popolare che uomini e donne non sono più in grado di dire perché vanno difesi certi valori e perché vanno condannati certi comportamenti. Questo afferma il Papa. Ma se non ci sono più verità comuni cui possano fare appello persone di diversa formazione e cultura, come sostenere i diritti fondamentali? Come portare avanti la ricerca della verità? L’approccio di papa Ratzinger è, al tempo stesso, paolino, agostiniano e postmoderno. Egli vede soltanto due opzioni possibili: riconoscere la priorità della Ragione, la Ragione creativa che è all’origine di tutte le cose, oppure la priorità dell’irrazionale, cioè credere che tutto sulla Terra e nella nostra vita, compresa la ragione, sia accidentale. “Il cristiano sceglie la priorità della ragione”» .



TESTO DEGLI ARTICOLI

Prima di tutto viene la «responsabilità di proteggere»
Louis Sabourin

Responsabilità di proteggere», «diritto di intervento umanitario»: non si contano più i casi in cui queste formule vengono applicate. Il tema è "caldo" da almeno dieci anni. Ci si chiede: uno Stato o un gruppo di Stati possono adottare misure coercitive, e soprattutto militari, contro un altro Stato che minaccia una popolazione o non è in grado di difenderla? E, in caso affermativo, in quali circostanze precise possono farlo? Gli interrogativi investono in pieno il concetto di sovranità degli Stati. Il dibattito si concentra subito sul concetto di sovranità assoluta e relativa. Quella assoluta è una specie che va scomparendo ma resiste tenacemente. E poi un'altra distinzione s'impone: da un lato la sovranità degli Stati, dall'altra quella degli individui. Perché è chiaro che gli Stati sono strumenti al servizio dei loro popoli. E non viceversa. La sovranità individuale è sancita dalla Carta delle Nazioni Unite. Come affermava Kofi Annan, oggi quando leggiamo quella Carta, siamo più convinti che mai che i diritti umani servano a proteggere i cittadini, gli esseri umani, e non coloro che li opprimono. Questa è la voce della Ragione, che ogni Stato deve seguire; ma sappiamo che troppo spesso ha il sopravvento la Ragione di Stato con i suoi obiettivi. La "crisi umanitaria" è un'emergenza che bisognerebbe saper prevenire. In che modo? Con progetti di assistenza, programmi di lotta contro la fame e la povertà, con la mediazione, e – se non basta – con misure più incisive come le sanzioni economiche e diplomatiche.

Infine minacciando l'embargo e il ricorso alla forza. Tra le iniziative possibili, anche l'istituzione di una Corte penale internazionale e di tribunali speciali (è avvenuto in Rwanda, in Bosnia e recentemente in Cambogia). Per gli organismi internazionali, la prevenzione è la pietra angolare per proteggere le popolazioni i cui diritti sono minacciati o calpestati. Ma quanto sta avvenendo in Sudan testimonia i limiti di tutte queste formule di prevenzione. Quando la prevenzione non funziona, spesso la comunità internazionale decide di ricorrere a un "intervento umanitario diretto". Il concetto non è affatto nuovo, trova fondamento in Erodoto ma soprattutto nel *De jure belli ac pacis* pubblicato da Ugo Grozio nel 1625, opera nella quale il padre del giusnaturalismo condanna la schiavitù. Bisogna tuttavia attendere il XIX secolo perché si affermino la teoria e la pratica dell'intervento umanitario. Nella letteratura del diritto internazionale compaiono dopo il 1840, ma già nel 1827 Inghilterra, Francia e Russia si erano mosse per mettere fine ai terribili massacri durante la guerra d'indipendenza in Grecia. Un altro caso storico si registra nel 1860: la Francia interviene in Siria per proteggere i cristiani maroniti. Fino al 1908, almeno cinque volte le truppe delle potenze europee debbono ricorrere a operazioni umanitarie nei confini dell'Impero ottomano. Nel XX secolo, la Carta dell'Onu e le decisioni della Corte internazionale di giustizia hanno fissato le caratteristiche che deve avere l'"assistenza umanitaria". Per quasi mezzo secolo, il dibattito su questa materia è stato influenzato dalle tensioni esistenti tra i due blocchi. Si è discusso su un eventuale intervento per i Curdi, i Palestinesi, gli Haitiani, per il Kashmir, la Birmania, la Cambogia, il Tibet e per tante aree dell'Africa. E come dimenticare le crisi di Ungheria, Suez, Cecoslovacchia? Rivolte, guerre civili e conflitti in vari continenti. Necessità d'intervento o diritto d'intervento? Nel 1966 *Médicins sans frontières* cercò di far riconoscere la formula del "diritto d'intervento umanitario" che poi nel 1987 Mario Bettati e Bernard Kouchner fecero diventare "dovere d'ingerenza" in un libro che fece epoca. Ma l'espressione più accettata è quella suggerita qualche anno dopo dal ministro degli Esteri del Canada, M. Lloyd Axworthy: "responsabilità di proteggere". Il crollo del Muro di Berlino nel 1989, l'implosione dell'Unione sovietica nel 1991, la guerra in Kuwait e in Iraq hanno spinto l'opinione pubblica a sostenere interventi internazionali in Bosnia e in Kosovo. Alla fine degli anni '90, il terreno era pronto per una discussione più approfondita. Il governo canadese e alcune grandi fondazioni annunciavano all'Assemblea generale dell'Onu l'istituzione di una "Commissione internazionale sull'intervento e la sovranità degli Stati". Formata da dodici membri di chiara fama internazionale, la Commissione ha tenuto tavole rotonde in tutte le regioni del pianeta, consultando più di duecento esperti. E ha stabilito due principii fondamentali: 1) è sullo stesso Stato interessato che incombe la "responsabilità di proteggere"; 2) se lo Stato non è in grado di mettere fine alle sofferenze del proprio popolo, il principio del non intervento viene messo da parte e scatta la "responsabilità internazionale di proteggere". Questa comporta che si faccia tutto il possibile per eliminare le cause profonde e le cause dirette dei conflitti interni. Quando la protezione degli esseri umani è una necessità impellente, si passi alle misure coercitive, alle sanzioni internazionali e, in casi estremi, all'intervento militare, cercando però di non provocare perdite umane. Si rispetterà il principio della proporzionalità: i mezzi militari impiegati dovranno essere adeguati al compito (impedire danni e sofferenze). Un centro mondiale per la "responsabilità di proteggere" verrà creato a New York; centri regionali sono previsti in Africa, Europa e Australia. L'esperienza del passato ci dice che purtroppo tendono a prevalere la legge del più forte e la legge del silenzio. La "responsabilità di proteggere" ha però un grande avvenire davanti. Benedetto XVI, nel suo discorso di un anno fa alle Nazioni Unite, ha ricordato che, quando uno Stato non è in grado di proteggere le vite umane, tocca alla comunità mondiale intervenire, nel rispetto dei principii su cui si basa l'ordine internazionale ed evitando che l'operazione possa essere interpretata come una coercizione ingiustificata. Il Papa ha parlato del domenicano Francisco De Vitoria, considerato a giusto titolo un precursore dell'idea delle Nazioni Unite. De Vitoria aveva approfondito l'antico concetto della "responsabilità di proteggere", come un aspetto della ragione naturale condiviso da tutte le nazioni.

(traduzione di Luigi Dell'Aglia)

Ma l'intervento umanitario è spesso un inganno politico

Pierre Manent

Non respingo per principio tutti gli interventi umanitari ma segnalo che tendono a moltiplicarsi. E c'è il rischio che le guerre umanitarie provochino più mali di quanti riescano a curarne. La dottrina del diritto (o dovere) d'ingerenza ha un campo di applicazione che corrisponde all'umanità tutta intera. Quando si presenta un'emergenza umanitaria, le frontiere fra gli Stati non hanno più alcun valore. Ma alla tesi nuova secondo la quale la politica deve mettersi completamente al servizio delle esigenze umanitarie, io contrappongo la tesi classica e "sgradevole" secondo la quale è la prudenza politica a dover vagliare l'importanza da attribuire, in ogni situazione, alle esigenze umanitarie. Ci può essere "azione" umanitaria e "intervento" umanitario. Consideriamo l'azione umanitaria. Secondo un esperto del livello di Rony Brauman, la prima spesso produce effetti perversi rispetto agli obiettivi che si propone. Per esempio l'iniziativa di Médecins sans frontières contro la fame in Etiopia ha involontariamente favorito le deportazioni organizzate dal regime di Menghistu. L'intervento umanitario colpisce invece le cause, non gli effetti, e le cause sono le condizioni politiche. Ma il quadro non risulta così semplice. Modificare le circostanze politiche di una crisi umanitaria determina necessariamente conseguenze politiche. E chi compie questo passo si trova a dover ingaggiare un intervento politico e militare in condizioni che conosce male, con mezzi inadatti e in vista di obiettivi molto vaghi. Per esempio, se si tratta di modificare la condotta di un governo "canaglia", la gamma degli strumenti è molto ampia; si va dalle semplici sanzioni economiche al rovesciamento del regime mediante bombardamenti. La scelta dei mezzi dipende da una valutazione politica globale nella quale, alla fine, la questione umanitaria diventa subordinata. Mi domando: l'urgenza umanitaria e il dovere d'ingerenza segnano l'ingresso in un'era nuova, moralmente superiore, della nostra vita politica? Queste esigenze nuove possono produrre effetti entusiasmanti o infausti. Ma, comunque, si delinea una tendenza a trasformare o a falsare le condizioni del giudizio politico: la pressione a favore di un intervento umanitario ha un effetto profondamente demoralizzante. Chiamando i governi a iniziative che quelli cercheranno di evitare o che intraprenderanno con grande esitazione, si finisce per delegittimare la normale vita politica dei Paesi democratici. In questo paesaggio politico, in Europa in particolare, le nazioni hanno perso competenza e autorità, sono circoscrizioni dall'autorità ridotta, incerte, fragili, quasi evanescenti. Una vittoria della morale sulla politica? Non proprio. Un intervento umanitario è un'azione collettiva basata sul postulato che l'umanità, considerata come un Tutto, è ormai il quadro immediato e naturale della decisione politica. Ma l'umanità non è organizzata, non ha un governo. Non si può seriamente pensare che il Consiglio di Sicurezza o l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite costituiscano anche solo l'embrione di un tale governo. L'umanità, presa come un Tutto, ha un'autorità senza rivali ma non possiede strumenti all'altezza della sua autorità. La comunità internazionale o universale è rivestita della suprema legittimità ma è irreali. A questo punto occorrono due osservazioni. Prima: questa evoluzione è propria dell'Occidente, e particolarmente dell'Europa; non risulta affatto che le altre grandi aree della civiltà (Cina, India, Islam) la condividano. Per cui questa nostra filosofia umanitaria rischia di creare un malinteso su scala mondiale. Seconda osservazione: sta prendendo forma una "religione dell'umanità". Se l'idea di genere umano discende dalla filosofia greca, e l'idea di una vocazione comune di tutti gli esseri umani è antica quanto il cristianesimo, l'idea dell'umanità come comunità politica è recente, è propria della democrazia contemporanea. E l'umanità come insieme dei viventi, ormai diventata l'autorità suprema, è oggetto di una devozione religiosa. Il "dovere d'ingerenza" è il nuovo comandamento di questa religione, che diventa concorrente e, in una certa misura avversaria, della religione universale per eccellenza, cioè del cattolicesimo. C'è una zona grigia in cui le due religioni sembrano confondersi. Ma la Chiesa cattolica non saprebbe riconoscere l'autorità suprema dell'umanità, considerata separatamente dal suo Creatore e Redentore. Sarebbe sbagliato criticare gli impulsi umanitari perché nel prossimo vedono il "simile" e non il Cristo. Ma è chiara la differenza tra il "sentimento del simile", tipico dell'uomo democratico secondo Tocqueville, e la carità verso il prossimo, evocata in maniera impressionante da san Paolo. Molti fedeli confondono le due religioni, cioè prendono la compassione umanitaria per la carità cristiana. Gli interventi umanitari sono le crociate

dell'altra religione. Oggi che la guerra, in generale, ha perduto ogni legittimità o dignità morale, ed è intrinsecamente ingiusta, la guerra umanitaria è la nuova guerra giusta? Certo è rivestita di legittimità e splende di un incontestabile lustro morale. I massicci bombardamenti della Serbia sono avvenuti con il plauso dell'opinione pubblica occidentale. C'era una giusta causa per quella guerra, si dirà. Ma chi giudicava la proporzionalità tra la violazione della legge naturale, che aveva motivato la guerra, e l'azione militare umanitaria? Il bombardamento della Serbia era proporzionato agli atti compiuti dalle forze serbe in Kossovo? L'intervento americano in Iraq era proporzionato ai crimini che aveva commesso (e che avrebbe potuto commettere) Saddam Hussein? A queste domande non c'è risposta convincente. Solo quando le operazioni belliche sono terminate e la pace è stata ristabilita si può affermare se una guerra è stata giusta oppure no. La passione umanitaria tende a moltiplicare le situazioni in cui, da un lato, c'è uno Stato criminale e dall'altro gli Stati giudici. Consideriamo il caso del programma nucleare iraniano. Tutti, senza dubbio, ci auguriamo che l'Iran non arrivi a padroneggiare la tecnologia del nucleare militare. La tensione è palpabile, la crisi è grave, si potrebbe arrivare a un bombardamento delle installazioni nucleari iraniane. Ora il regime iraniano non è certo un regime gentile ma come ignorare che regimi molto più aggressivi posseggono arsenali nucleari incomparabilmente superiori a quello che l'Iran potrebbe costruirsi in cento anni? Per concludere, non confondiamo il legame della carità con il "sentimento del simile". Questo innesta l'intervento umanitario ma non lo sostiene a lungo perché è un sentimento umano, dunque debole e interessato. La "religione dell'umanità" tende a farci perdere di vista le due città reali di cui siamo cittadini: la città terrestre e la città celeste. Non basta essere "semplicemente uomini", bisogna essere contemporaneamente cittadini e cristiani.

(traduzione di Luigi Dell'Aglio)

Strategia planetaria contro le derive della globalizzazione

Luigi Dell'Aglio

Il mondo attraversa una fase in cui sono fortemente minacciati alcuni fra i principali diritti umani. Il dibattito alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che avuto inizio venerdì e si chiuderà martedì sul tema «Dottrina sociale cattolica e diritti umani», approfondisce questioni che investono l'ordine naturale e la cui soluzione richiede l'impegno di tutte le "scienze umane". Centinaia di milioni di famiglie piomberanno nella povertà, a causa di una crisi finanziaria che rende vulnerabili come non mai lavoratori e familiari già emarginati e demoralizzati dalla globalizzazione. Altro motivo di inquietudine: nella versione "aggiornata" della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, "scompare" il diritto dei genitori di scegliere liberamente il tipo di educazione da dare ai loro bambini. Quanto al potenziale "dovere d'ingerenza" negli "Stati canaglia", per proteggere diritti violati, l'intervento umanitario comincia a suscitare discussioni perché può produrre effetti perversi. Si va verso azioni a carattere preventivo e questa evoluzione impensierisce gli esperti di diritto cattolici. I quali inoltre chiedono fermamente una protezione giuridica per il "non nato", l'embrione, cui non viene riconosciuto il primo dei diritti naturali. Contro la congiuntura finanziaria «uniti si vince, ma una strategia planetaria manca», dice il Nobel Joseph Stiglitz, che ora presiede la Commissione Onu per la crisi economica globale. «Inoltre i massicci sussidi alle banche e alle imprese possono elargirli soltanto i Paesi ricchi; gli altri non hanno risorse da lanciare nella fornace della ripresa». I Paesi ricchi, rileva il Nobel, dopo aver predicato il mercato libero, praticeranno il protezionismo. Così i Paesi poveri non avranno più neanche la speranza di collocare i loro pochi prodotti competitivi. «D'altro canto, nel Mondo industrializzato, la globalizzazione è stata finora gestita in modo tali che gli Stati hanno perso la capacità di svolgere il proprio ruolo in frangenti come questi. Ora, in piena globalizzazione, il crash rende la situazione molto più complicata». Ha poi aggiunto il premio Nobel per l'economia: «Disonestà delle istituzioni finanziarie e incompetenza dei pubblici poteri hanno provocato la calamità. E il prezzo viene pagato da tutti: lavoratori, proprietari di case, contribuenti e investitori». Ora tutti hanno capito che non si può avere fiducia del mercato lasciato a se stesso. «Tutti sono diventati seguaci di Keynes e ne ripetono gli

aforismi (“nel lungo periodo, saremo tutti morti” oppure “ogni volta che risparmi 5 scellini, togli a un uomo un giorno di lavoro”). Ma le parole non bastano più: “anche Nixon un giorno si definì keynesiano”. Ora bisogna guardare con estrema attenzione alle dimensioni sociali della crisi». La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo all’articolo 26 affermava, tra l’altro, che «i genitori hanno il diritto prioritario di scegliere il tipo di educazione da dare ai loro bambini, anche sotto il profilo religioso e morale». **Juan José Llaach**, professore all’Austral University, fa sapere che nel 1990, quando si tenne il convegno Unesco di Jomtien (Thailandia), tutta questa parte venne soppressa. «Il diritto risulta annacquato in un contesto molto sfumato. Oltre al sopruso sul piano giuridico, è stato commesso un grosso errore scientifico», aggiunge Llaach. La decisione di Barack Obama di revocare le disposizioni di Bush sull’aborto è stata vivacemente criticata da **Michel Schooyans**, professore di filosofia e sociologia all’Università di Lovanio. «E’ un regresso che altera la qualità democratica della società americana che ha eletto il nuovo presidente. Quarantasei milioni all’anno sono gli aborti nel mondo. Questa concezione “moderna” dei diritti dell’uomo è opposta a quella classica della Chiesa». Interventi umanitari: oggi debbono poter contare su un’indiscussa forza militare, altrimenti non hanno effetto, spiega **Janne Haaland Matlary**, professore di politica internazionale ed ex Segretario di Stato norvegese. Di fatto, un’imminente minaccia terroristica autorizza la legittima difesa «a carattere preventivo e unilaterale».

Avvenire. Martedì 5 maggio 2009

Discorso. I diritti umani nell’intervento di Benedetto XVI
che ricorda i più gravi problemi sociali degli ultimi decenni

La fame nel mondo

«tragedia vergognosa»

Il Papa riceve la Pontificia Accademia delle Scienze sociali

Vaticano

«La difficile congiuntura economica e la globalizzazione hanno messo ancor più in luce il contrasto stridente fra uguaglianza dei diritti e accesso diseguale ai mezzi per ottenerli». Il discorso di Benedetto XVI alla Pontificia Accademia di Scienze Sociali



I partecipanti alla sessione plenaria dell'Accademia Pontificia delle Scienze Sociali durante l'udienza con Benedetto XVI (foto: Osservatore Romano)

La crisi pesa sui diritti umani

Il Papa richiama alcuni «gravi problemi sociali» e la «tragedia vergognosa della fame»

Cari Fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, Signore e Signori, che siete qui riuniti, in occasione della Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, sono lieto di avere quest'occasione per incontrarvi e incoraggiarvi nella vostra missione di promuovere la dottrina sociale della Chiesa, estendendola alle aree del diritto, dell'economia e della politica e delle varie altre scienze sociali. Ringraziando la professoressa Mary Ann Glendon per le sue cordiali parole di saluto, vi assicuro delle mie preghiere affinché il frutto delle vostre deliberazioni continui a testimoniare la pertinenza duratura della dottrina sociale della Chiesa in un mondo in rapido mutamento. Dopo aver studiato il lavoro, la democrazia, la globalizzazione, la solidarietà e la sussidiarietà in relazione alla dottrina sociale del-

la Chiesa, la vostra accademia ha scelto di tornare alla questione centrale della dignità della persona umana e dei diritti umani, un punto di incontro fra la dottrina della Chiesa e la società contemporanea. I grandi religiosi e filosofi del mondo hanno illuminato alcuni aspetti di questi diritti umani, esposti brevemente nella regola d'oro nel Vangelo: «È come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro» (Lc 6, 31; cf. Mt 7, 12). La Chiesa ha sempre affermato che i diritti fondamentali, al di là delle loro differenti formulazioni e dei differenti gradi di importanza che possono avere nei vari contesti culturali, devono essere sostenuti e riconosciuti universalmente perché sono inerenti alla natura stessa dell'uomo che è creato a immagine e somiglianza di Dio. Se tutti gli esseri umani sono creati a immagine e somiglianza di Dio, allora condividono una natura comune che li unisce gli uni agli altri e richiede rispetto universale. La Chiesa, assimilando la dottrina di Cristo, considera la persona «la più degna della natura» (san Tommaso d'Aquino, *De potentia*, 9, 3) e insegna che l'ordine etico e politico che governa i rapporti fra le persone ha origine nella stessa natura dell'essere dell'uomo. La scoperta dell'America e il conseguente dibattito antropologico nell'Europa del secolo XVI e XVII hanno portato a una maggiore consapevolezza dei diritti umani in quanto tali e della loro universalità (14 gennaio).

Il periodo moderno ha contribuito a forgiare l'idea che il messaggio di Cristo, poiché proclama che Dio ama ogni uomo e ogni donna e che ogni essere umano è chiamato ad amare Dio liberamente, dimostra che ognuno, indipendentemente dalla sua condizione sociale e culturale, per natura merita libertà. Al contempo, dobbiamo sempre ricordare che la libertà, quindi, ha bisogno di essere liberata. Cristo non è il liberatore (*Veritatis splendor*, n. 86). A metà dello scorso secolo, dopo la grande sofferenza causata da due terribili guerre mondiali e da crimini inenarrabili per petri da ideologie totalitarie, la comunità internazionale ha acquistato un nuovo sistema di diritto internazionale basato sui diritti umani. In questo, serviva aver agito in conformità al messaggio del mio predecessore Benedetto XV quando esortò i belligeranti della prima guerra mondiale a trasformare la forza materiale delle armi nella forza morale del diritto. (*Nota ai capi dei popoli belligeranti*, 1 agosto 1917). I diritti umani sono divenuti il punto di riferimento di un ethos universale a livello di aspirazione, da maggior parte dell'umanità. Questi diritti sono stati ratificati da quasi tutti gli Stati del mondo. Il Vaticano II, nella dichiarazione *Dignitatis humanae*, e i miei predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II, hanno fatto riferimento con rigore ai diritti di libertà di coscienza e di religione che devono essere al centro di ogni diritto che scaturisce dalla natura umana stessa. In senso stretto, questi diritti umani non sono verità di fede, sebbene a possano scoprire, e di fatto acquistano piena luce nel messaggio di Cristo che «rivela l'uomo all'uomo stesso» (*Veritatis splendor*, n. 22). Essi si ricevono ulteriori conferme dalla fede.

Tuttavia non si può negare che, vivendo e agendo nel mondo finito come esseri spirituali, uomini e donne constatano la presenza pervasiva di un logos che permette loro di distinguere non solo fra vero e falso, ma anche fra buono e cattivo, migliore e peggiore, giustizia e ingiustizia. Quest'abilità di discernere, questo intervento radicale, rende ogni persona in grado di cogliere la «degnatura naturale», che non è altro che una partecipazione alla legge eterna (*Udienza plenaria con Benedetto XVI*, 18 e 19 settembre 2008). La legge naturale è una guida riconoscibile da tutti, sulla base della quale tutti possono reciprocamente comprendere e amarsi. I diritti umani, quindi, sono definitivamente radicati in una partecipazione di Dio, che ha creato ogni persona umana «con intelligenza e libertà». Se si ignora questa solida base etica e politica, i diritti umani restano fragili perché privi del loro saldo fondamento.

L'azione della Chiesa nella promozione dei diritti umani è dunque sostenuta dalla riflessione razionale, in modo tale che questi diritti si possano presentare a tutte le persone di buona volontà, indipendentemente dalla loro affiliazione religiosa. Ciò nonostante, come ho osservato nelle mie encicliche, la ragione umana deve subire una purificazione costante da parte della fede, da un lato perché corre sempre il pericolo di una certa cecità etica provocata da passioni disordinate e dal peccato, dall'altra perché, dovendo ogni generazione e ogni individuo riappropriarsi dei diritti umani ed esserle

I LAVORI

Meno poveri nel mondo, ma sono più profonde le sacche della miseria

Perché non considerare anche l'estrema povertà come una violazione dei diritti umani? Una scelta significativa nel dibattito mondiale sui diritti umani su questa richiesta si è scatenato ieri Raii Kantor, economista della Cornell University (Usa). «Conosciamo realmente che tipo di politiche e di interventi siano in grado di ridurre la povertà», si è chiesto. Aggiungendo: «Si può parlare inoltre di estrema povertà nelle situazioni in cui un certo numero di poveri si trova a stare peggio di prima perché gli altri stanno meglio» (accade in quasi tutti gli interventi di rilievo). Per chi i diritti umani contano di più? Secondo la Banca mondiale, dal 1980 al 2000 il numero dei poveri nei Paesi in via di sviluppo si è alquanto ridotto. Il 75% di questa flessione si deve alla Cina, che ha portato 400 milioni di persone al di sopra del reddito di un dollaro al giorno (il livello di povertà di allora) ha riferito all'assemblea Kuan Huan-Chi, che leggeva economia all'Università di Hong Kong, al Human Rights Action Plan è un buon punto di partenza ma è ancora lontano. Certo in Cina la vita ha oggi molto più valore che ai tempi di Mao, il quale puntava sulla serie superpartita demografica nell'ipotesi di un conflitto nucleare. Ora la Cina è un regime autoritario con un volto umano. L'Occidente, cooperando con questo colosso dalla spietata classe economica che redolentemente favoriva un progresso (anche se lento) cambiamento in materia di diritti umani» (LDA).

Da tutelare i principi che sono «riferimento d'ethos universale condiviso dall'umanità, almeno a livello di aspirazione, e punto d'incontro fra dottrina della Chiesa e società moderna»

La Chiesa, assimilando la dottrina di Cristo, considera la persona «la più degna della natura» (san Tommaso d'Aquino, *De potentia*, 9, 3) e insegna che l'ordine etico e politico che governa i rapporti fra le persone ha origine nella stessa natura dell'essere dell'uomo. La scoperta dell'America e il conseguente dibattito antropologico nell'Europa del secolo XVI e XVII hanno portato a una maggiore consapevolezza dei diritti umani in quanto tali e della loro universalità (14 gennaio).

Roma

Per il Cancelliere «alcune richieste (aborto, matrimoni gay, eutanasia) non aiutano il rispetto dell'uomo»

«Si mancano i diritti umani», manca tutto il resto, però troppo spesso i diritti già proclamati restano lettera morta e non sono affatto effettuati per la parte dei diritti umani. Non anche i diritti fondamentali come quello alla vita e al pane, dei quali ha parlato il Papa ai partecipanti alla XV sessione della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali dedicata a «Dottrina sociale cattolica e diritti umani», che si conclude oggi. Occorre perciò procedere alla protezione giuridica e all'applicazione concreta, attento a questo concetto, espresso da Roland Minnerath, storico e arcivescovo di Lione, si è sviluppato ampio dibattito. E c'è un'altra insidia da svelare: «Nel

mondo attuale, paradossalmente, minacce alla dignità della persona umana sono presentate come diritti umani», spiega il presidente della Pontificia Accademia, Mary Ann Glendon, nel saluto rivolto al Papa. «La dignità della persona umana e l'essere umano ha detto - sono il filo d'oro che ha un tutto il dibattito e l'attività che l'Accademia conduce da 15 anni». Per gli autentici diritti umani, la Chiesa ha da tempo un suo contributo decisivo: il suo impegno è stato caratterizzato dal principio della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo. La Santa Sede sta a «dottrina sociale cattolica e diritti umani» in un'ambito internazionale. Il suo impegno è stato caratterizzato dal principio della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo. La Santa Sede sta a «dottrina sociale cattolica e diritti umani» in un'ambito internazionale. Il suo impegno è stato caratterizzato dal principio della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo.

Sorondo: attenti alle false rivendicazioni

La Glendon ha citato l'aiuto fornito da esperti di ogni scienza sociale, i quali hanno permesso alla XV plenaria di esaminare il nostro rapporto reciproco tra il cristianesimo e i diritti umani e esplorato quello che ha chiamato il «cerchio in espansione della tutela dei diritti umani, nel tentativo di discernere in che modo nuove affermazioni di diritti possono portare, o no, alla povertà umana». Per questo sono diritti che attualmente vengono attaccati - come il diritto alla vita, il diritto a fondare una famiglia, la libertà di coscienza e di religione - e i diritti che da troppo tempo aspettano di essere realizzati, come il diritto a un'esistenza dignitosa. Per Mary Glendon ha ringraziato Benedetto XVI per gli insegnamenti su fede, speranza e carità che offrono un fondamento assoluto per i diritti umani.

«Se tuttavia si ignora che sono radicati in una partecipazione di Dio, il quale ha creato ogni persona con intelligenza e libertà, essi restano fragili perché privi di fondamento»

La Glendon ha citato l'aiuto fornito da esperti di ogni scienza sociale, i quali hanno permesso alla XV plenaria di esaminare il nostro rapporto reciproco tra il cristianesimo e i diritti umani e esplorato quello che ha chiamato il «cerchio in espansione della tutela dei diritti umani, nel tentativo di discernere in che modo nuove affermazioni di diritti possono portare, o no, alla povertà umana». Per questo sono diritti che attualmente vengono attaccati - come il diritto alla vita, il diritto a fondare una famiglia, la libertà di coscienza e di religione - e i diritti che da troppo tempo aspettano di essere realizzati, come il diritto a un'esistenza dignitosa. Per Mary Glendon ha ringraziato Benedetto XVI per gli insegnamenti su fede, speranza e carità che offrono un fondamento assoluto per i diritti umani.

La Glendon ha citato l'aiuto fornito da esperti di ogni scienza sociale, i quali hanno permesso alla XV plenaria di esaminare il nostro rapporto reciproco tra il cristianesimo e i diritti umani e esplorato quello che ha chiamato il «cerchio in espansione della tutela dei diritti umani, nel tentativo di discernere in che modo nuove affermazioni di diritti possono portare, o no, alla povertà umana». Per questo sono diritti che attualmente vengono attaccati - come il diritto alla vita, il diritto a fondare una famiglia, la libertà di coscienza e di religione - e i diritti che da troppo tempo aspettano di essere realizzati, come il diritto a un'esistenza dignitosa. Per Mary Glendon ha ringraziato Benedetto XVI per gli insegnamenti su fede, speranza e carità che offrono un fondamento assoluto per i diritti umani.

Benedetto XVI

Da parte sua monsignor Marco Sanche Sorondo, cancelliere dell'Accademia, ha trovato nel discorso del Papa l'affermazione-chiave che «senza il fondamento teologico, i diritti umani sono molto fragili». Benedetto XVI - spiega monsignor Sorondo - «ci dice come vanno perseguiti i diritti umani, corredo della dignità della persona umana. Se partiamo dall'approccio giusto, allora i diritti sono stabili e duraturi. E acquistano il loro solidità dalla legge naturale. Tale approccio include di più il diritto a fondare una famiglia, la libertà nascosta in capotele richieste che non trovano base nel diritto naturale, anzi lo negano: aborto, unioni omosessuali definite come matrimoni, sperimentazioni sugli embrioni, eutanasia. Tutte cose definite dai diritti umani, ma che non hanno niente in comune con il rispetto dell'uomo».

La crisi pesa sui diritti umani

Vaticano «La difficile congiuntura economica e la globalizzazione hanno messo ancor più in luce il contrasto stridente fra uguaglianza dei diritti e accesso diseguale ai mezzi per ottenerli». Il discorso di Benedetto XVI alla Pontificia Accademia di Scienze Sociali.

Il Papa richiama alcuni «gravi problemi sociali» e la «tragedia vergognosa della fame»

Cari Fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, Signore e Signori, che siete qui riuniti, in occasione della Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, sono lieto di avere quest'occasione per incontrarvi e incoraggiarvi nella vostra missione di promuovere la dottrina sociale della Chiesa, estendendola alle aree del diritto, dell'economia e della politica e delle varie altre scienze sociali. Ringraziando la professoressa Mary Ann Glendon per le sue cordiali parole di saluto, vi assicuro delle mie preghiere affinché il frutto delle vostre deliberazioni continui a testimoniare la pertinenza duratura della dottrina sociale della Chiesa in un mondo in rapido mutamento. Dopo aver studiato il lavoro, la democrazia, la globalizzazione, la solidarietà e la sussidiarietà in relazione alla dottrina sociale della Chiesa, la vostra accademia ha scelto di tornare alla questione centrale della dignità della persona umana e dei diritti umani, un punto di incontro fra la dottrina della Chiesa e la società contemporanea. **Le grandi religioni e filosofie del mondo hanno illuminato alcuni aspetti di questi diritti umani, esposti brevemente nella «regola d'oro» nel Vangelo: «E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro» (Lc 6, 31; cfr. Mt 7, 12). La Chiesa ha sempre affermato che i diritti fondamentali, al di là delle loro differenti formulazioni e dei differenti gradi di importanza che possono avere nei vari contesti culturali, devono essere sostenuti e riconosciuti universalmente perché sono inerenti alla natura stessa dell'uomo che è creato a immagine e somiglianza di Dio. Se tutti gli esseri umani sono creati a immagine e somiglianza di Dio, allora condividono una natura comune che li unisce gli uni agli altri e richiede rispetto universale. La Chiesa, assimilando la dottrina di Cristo, considera la persona «la più degna della natura» (San Tommaso d'Aquino, *De potentia*, 9, 3) e insegna che l'ordine etico e politico che governa i rapporti fra le persone ha origine nella struttura stessa dell'essere dell'uomo. La scoperta dell'America e il conseguente dibattito antropologico nell'Europa dei secoli XVI e XVII hanno portato a una maggiore consapevolezza dei diritti umani in quanto tali e della loro universalità (*ius gentium*). Il periodo moderno ha contribuito a forgiare l'idea che il messaggio di Cristo, poiché proclama che Dio ama ogni uomo e ogni donna e che ogni essere umano è chiamato ad amare Dio liberamente, dimostra che ognuno, indipendentemente dalla sua condizione sociale e culturale, per natura merita libertà. Al contempo, dobbiamo sempre ricordare che «la libertà, quindi, ha bisogno di essere liberata. Cristo ne è il liberatore» (*Veritatis splendor*, n. 86). **A metà dello scorso secolo, dopo la grande sofferenza causata da due terribili guerre mondiali e da crimini inenarrabili perpetrati da ideologie totalitarie, la comunità internazionale ha acquisito un nuovo sistema di diritto internazionale basato sui diritti umani.** In questo, sembra aver agito in conformità al messaggio del mio predecessore Benedetto XV, quando esortò i belligeranti della prima guerra mondiale a «trasformare la forza materiale delle armi nella forza morale del diritto» (*Nota ai capi dei popoli belligeranti*, 1 agosto 1917). **I diritti umani sono divenuti il punto di riferimento di un ethos universale condiviso, almeno a livello di aspirazione, dalla maggior parte dell'umanità. Questi****

diritti sono stati ratificati da quasi tutti gli Stati del mondo. Il Vaticano II, nella dichiarazione *Dignitatis humanae*, e i miei predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II, hanno fatto riferimento con vigore ai **diritti di libertà di coscienza e di religione che devono essere al centro di quei diritti che scaturiscono dalla natura umana stessa.** In senso stretto, questi diritti umani non sono verità di fede, sebbene si possano scoprire, e di fatto acquistano piena luce, nel messaggio di Cristo che « rivela l'uomo all'uomo stesso » (*Gaudium et spes*, n. 22). Essi ricevono ulteriore conferma dalla fede. Tuttavia non si può negare che, vivendo e agendo nel mondo fisico come esseri spirituali, uomini e donne constatano la presenza pervasiva di un *logos* che permette loro di distinguere non solo fra vero e falso, ma anche fra buono e cattivo, migliore e peggiore, giustizia e ingiustizia. Quest'abilità di discernere, questo intervento radicale, rende ogni persona in grado di cogliere la « legge naturale », che non è altro che una partecipazione alla legge eterna: « *Unde... lex universalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura* » (San Tommaso d'Aquino, ST I- II, 91, 2). La legge naturale è una guida riconoscibile da tutti, sulla base della quale tutti possono reciprocamente comprendersi e amarsi. **I diritti umani, quindi, sono definitivamente radicati in una partecipazione di Dio, che ha creato ogni persona umana con intelligenza e libertà. Se si ignora questa solida base etica e politica, i diritti umani restano fragili perché privi del loro saldo fondamento. L'azione della Chiesa nella promozione dei diritti umani è dunque sostenuta dalla riflessione razionale, in modo tale che questi diritti si possano presentare a tutte le persone di buona volontà, indipendentemente dalla loro affiliazione religiosa.** Ciò nonostante, come ho osservato nelle mie encicliche, la ragione umana deve subire una purificazione costante da parte della fede, da un lato perché corre sempre il pericolo di una certa cecità etica provocata da passioni disordinate e dal peccato, dall'altro perché, dovendo ogni generazione e ogni individuo riappropriarsi dei diritti umani ed essendo la libertà umana, che procede per libere scelte, sempre fragile, la persona umana ha bisogno della speranza e dell'amore incondizionati che si possono trovare solo in Dio e che portano alla partecipazione alla giustizia e alla generosità di Dio verso altri (cfr. *Deus caritas est*, n. 18; e *Spe salvi*, n. 24). Questa prospettiva richiama l'attenzione su alcuni dei più gravi problemi sociali degli ultimi decenni, come la crescente consapevolezza, sorta in parte con la globalizzazione e con l'attuale crisi economica, di un contrasto stridente fra l'attribuzione uguale di diritti e l'accesso diseguale ai mezzi per ottenerli. Per i cristiani che regolarmente chiedono a Dio « donaci ogni giorno il nostro pane quotidiano », è una tragedia vergognosa che un quinto dell'umanità soffra ancora la fame. Per garantire una scorta di cibo adeguata e la protezione di risorse vitali quali acqua ed energia, tutti i responsabili internazionali devono collaborare dimostrando una disponibilità a lavorare in buona fede, rispettando il diritto naturale e promuovendo la solidarietà e la sussidiarietà con le regioni e le popolazioni più povere del pianeta come la strategia più efficace per eliminare le ineguaglianze sociali fra Paesi e società e per aumentare la sicurezza globale. Cari amici, cari accademici, esortandovi nella vostra ricerca e nelle vostre deliberazioni a essere testimoni credibili e coerenti della difesa e della promozione di questi diritti umani non negoziabili che si fondano sulla legge divina, vi imparto di cuore la mia benedizione apostolica.

Benedetto XVI

Attenti alle false rivendicazioni Luigi Dell'aglio

Se mancano i diritti umani manca tutto il resto, però troppo spesso i diritti già proclamati restano lettera morta e non sono affatto effettivi per larga parte dell'umanità. Neanche i diritti fondamentali come quello alla vita e al pane, dei quali ha parlato il Papa ai partecipanti alla XV sessione della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali dedicata a «Dottrina sociale cattolica e diritti umani», che si conclude oggi. Occorre perciò procedere alla protezione giuridica e all'applicazione concreta; attorno a questo concetto, espresso da Roland Minnerath, storico e arcivescovo di Lione, si è sviluppato ampio dibattito. E c'è un'altra insidia da svelare: «Nel mondo attuale, paradossalmente, molte minacce alla dignità della persona umana si sono presentate come diritti umani» segnala il presidente della Pontificia Accademia, Mary Ann Glendon, nel saluto rivolto al Papa. «La dignità della persona umana e il bene comune – ha detto – sono il filo d'oro che ha unito tutto il dibattito e l'attività che l'Accademia conduce da 15 anni». Per gli autentici diritti umani, la Chiesa ha dato il suo contributo decisivo (prima di tutto nella Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo). La Santa Sede è stata coraggioso paladino di questa visione in ambito internazionale: «Il suo impegno è stato caratterizzato dal prudente riconoscimento che il moderno progetto dei diritti umani (come ogni impresa dell'uomo) va costantemente richiamato a ciò che di meglio e di più elevato vi è nelle sue aspirazioni». La Glendon ha citato l'aiuto fornito da esperti di ogni scienza sociale, i quali hanno permesso alla XV plenaria di esaminare «l'antico rapporto reciproco tra il cristianesimo e i diritti umani» esplorando quello che ha chiamato «il cerchio in espansione della tutela dei diritti umani, nel tentativo di discernere in che modo nuove affermazioni di diritti possono portare, o no, alla prosperità umana». Perché ci sono diritti che attualmente vengono attaccati – come il diritto alla vita, il diritto a fondare una famiglia, la libertà di coscienza e di religione – e diritti che da troppo tempo aspettano di essere realizzati, come il diritto a un'esistenza dignitosa». Poi Mary Glendon ha ringraziato Benedetto XVI per gli «insegnamenti su fede, speranza e carità che offrono un fondamento assoluto per i diritti umani». Da parte sua monsignor Marcelo Sanchez Sorondo, cancelliere dell'Accademia, ha trovato nel discorso del Papa l'affermazione-chiave che **«senza un fondamento teologico, i diritti umani sono molto fragili»**. «Benedetto XVI – spiega monsignor Sorondo – ci dice come **vanno pensati i diritti umani, corredo della dignità della persona umana**. Se partiamo dall'approccio giusto, allora i diritti sono stabili e duraturi. E acquistano la loro solidità dalla legge naturale». Tale approccio inoltre «fa da muro a tutte le tendenze negative e arbitrarie nascoste in capziose richieste che non trovano base nel diritto naturale, anzi lo negano: aborto, unioni omosessuali definite come matrimoni, sperimentazioni sugli embrioni, eutanasia. Tutte cose definite diritti umani, ma che non hanno niente in comune con il rispetto dell'uomo».

INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

1. N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi 2005, € 10.80
2. A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Laterza 2005, € 16.00
3. D. Castellano (a cura di), *I diritti umani tra giustizia oggettiva e positivismo negli ordinamenti giuridici europei*, Edizioni scientifiche italiane 1996, € 14.98
4. A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, Il Mulino, € 11.50
5. M. Flores, *Storia dei diritti umani*, Il Mulino 2008, € 25.00
6. M. Flores (a cura di), *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, Ed. Barbera 2008, € 6.90
7. O. Gerhard, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, Laterza 2004, € 18.00
8. A. Hari Albert, A. Verdoodt, *I diritti dell'uomo. Nella Bibbia e oggi*, LEV 2001, € 23.24
9. G. Harrison, *I fondamenti antropologici dei diritti umani*, Meltemi 2001, € 18.59
10. G.P. Orsello, *Diritti umani e libertà fondamentali. Incremento, evoluzione, universalità nell'organizzazione internazionale e nell'ordinamento interno*, Giuffrè 2005, € 18.00
11. U. Vincenti, *Diritti e dignità umana*, Laterza 2009, € 18.00

Per la ricchezza dei materiali e l'aggiornamento continuo si consiglia la consultazione dei seguenti siti internet:

<http://www.centrodirittiumani.unipd.it> (indirizzo del Centro diritti umani dell'Università di Padova)
<http://www.amnesty.it/index.html> (indirizzo di Amnesty International Italia)
<http://www.ohchr.org> (indirizzo dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite)
<http://www.unicef.it> (vedi anche <http://www.unicef.org/>) (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia)
<http://www.gruppoabele.org> (diritti umani, antimafia, ecc...).

appunti...

